

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite nel Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C.Auto (DIP aggiuntivo R.C.Auto), nelle Condizioni di assicurazione e nella scheda di polizza.

Che tipo di assicurazione è?

E' una assicurazione per la Responsabilità Civile Auto obbligatoria derivante dalla circolazione del veicolo assicurato e prevede la personalizzazione della copertura con ulteriori garanzie opzionali.



Che cosa è assicurato?

- ✓ Danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private
- ✓ Responsabilità civile dei trasportati
- ✓ Responsabilità civile per fatto di figli minori
- ✓ Soccorso vittime della strada
- ✓ Ricorso terzi da incendio
- ✓ Scuola guida
- ✓ Danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli a uso pubblico
- ✓ Carico e scarico con operazioni manuali (solo per veicoli trasporto cose)

L'Impresa risarcisce i danni fino all'importo indicato in polizza (c.d. massimale); per legge, il massimale minimo per sinistro è di euro **6.070.000** per danni alla persona e di euro **1.220.000** per danni alle cose indipendentemente dal numero di persone e cose coinvolte. Per gli autobus i predetti limiti sono rispettivamente pari a euro **30.000.000** per danni alla persona e di euro **2.440.000** per danni a cose.

La garanzia RCA può essere personalizzata con le seguenti garanzie aggiuntive (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Rinuncia alla rivalsa
- Carico e scarico tramite dispositivi meccanici (solo autocarri e motocarri)
- Danni a cose di terzi trasportati su autobus urbani
- Proprietario del rimorchio diverso da quello della motrice (rimorchio affidato a terzi – garanzia integrativa del rischio da circolazione, solo per rimorchi)



Coperture opzionali alla RCA (operanti solo se attivate dal Contraente):

- Incendio e Furto
- Kasko autovetture (disponibile nelle formule "Kasko completa", "Kasko collisione", "Kasko collisione a primo rischio assoluto")
- Kasko autocarri
- Garanzie aggiuntive per autovetture
- Garanzie aggiuntive per autocarri, autocase, camper
- Garanzie speciali per autovetture (atti vandalici ed eventi naturali)
- Clausola accordo valore costante per autovetture
- Assistenza
- Infortuni
- Tutela giudiziaria



Che cosa non è assicurato?

Per legge non sono considerati terzi e **non sono coperti** dall'assicurazione:

- * Il **conducente** del veicolo responsabile del sinistro per danni a cose e persone.

Limitatamente ai soli danni a cose:

- * 1. il proprietario del veicolo, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio, il locatario di veicolo in leasing
- * 2. il coniuge non legalmente separato, il convivente, gli ascendenti e discendenti del conducente e dei soggetti di cui al punto 1.
- * 3. i **parenti ed affini entro il terzo grado** del conducente e dei soggetti di cui al punto 1 se conviventi o a loro carico.
- * 4. se l'assicurato è una società, i **soci a responsabilità illimitata** e i soggetti a loro legati dai rapporti elencati nei punti 2 o 3.



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro RCA l'Impresa ha diritto a rivalersi sull'assicurato nei seguenti casi:

- ! conducente non abilitato a norma delle disposizioni in vigore
- ! danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata
- ! veicolo adibito a scuola guida in assenza di istruttore abilitato
- ! veicolo con targa in prova se l'utilizzo del veicolo è irregolare
- ! veicolo dato a noleggio con conducente in violazione delle disposizioni vigenti
- ! danni subiti dai terzi trasportati se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione
- ! veicolo guidato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti
- ! macchine su cingoli o ruote non gommate, per i danni provocati alla pavimentazione stradale
- ! danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive
- ! veicolo senza targa, assicurato su telaio, che circola in assenza della prescritta autorizzazione
- ! danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili



Dove vale la copertura?

- ✓ La copertura è operante nella Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino, negli Stati dell'Unione Europea, Norvegia, Islanda, Principato di Monaco, Svizzera, Liechtenstein e Principato di Andorra.
- ✓ L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde le cui sigle internazionali indicate sulla stessa non siano barrate.
- ✓ La copertura con "Targa Prova" è valida solo per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.



Che obblighi ho?

- Alla sottoscrizione del contratto, il Contraente deve rilasciare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e, nel corso del contratto, comunicare i cambiamenti che lo aggravano. Le dichiarazioni inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare - fatti salvi i diritti dei terzi danneggiati - la cessazione della polizza e l'esercizio, da parte dell'Impresa, del diritto di rivalsa totale o parziale per i danni pagati ai terzi.



Quando e come devo pagare?

- Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza, i premi successivi alle scadenze previste. Il premio è determinato sulla base della quotazione dell'Impresa; per il suo frazionamento è prevista una addizionale dell'entità concordata tra le parti.
- Il premio è calcolato per ciascun veicolo in ragione di 1/360 per ogni giorno di garanzia. Se in seguito alle movimentazioni dei veicoli il premio dovuto risulta superiore a quello anticipato, il contraente deve versare la differenza entro 30 giorni dalla relativa comunicazione dell'Impresa; se, invece, il premio dovuto risulta inferiore a quello anticipato, l'Impresa, nello stesso termine di 30 giorni, rimborsa al netto delle imposte la differenza percepita.
- Il pagamento del premio può avvenire tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalle normative vigenti.
- Il premio è comprensivo di imposte e contributo al Servizio Sanitario Nazionale (SSN).



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura dura un anno, dalle ore 24 del giorno di decorrenza indicato in polizza - se il premio è stato pagato (diversamente è operante dalle ore 24 del giorno di pagamento) - e termina alla scadenza indicata in polizza, senza necessità di disdetta. Le garanzie sono operanti per i 15 giorni successivi alla scadenza; questa estensione di ulteriori 15 giorni viene meno dalla data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato a copertura del medesimo rischio.



Come posso disdire la polizza?

Il contratto si conclude alla scadenza indicata in polizza, senza possibilità o necessità di disdetta.

Assicurazione R.C. Auto

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi R.C. Auto
(DIP aggiuntivo R.C. Auto)

Allianz S.p.A. - Gruppo Assicurativo Allianz

“Polizza Libro Matricola”

Ultima edizione aggiornata 1.10.2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Allianz S.p.A., iscritta all'Albo delle Imprese di assicurazione con il numero n.1.00152, provvedimento di autorizzazione IVASS del 21 dicembre 2005 n°2398.

Largo Ugo Irneri, 1 – 34123 Trieste (Italia); tel. 80068 68 68; sito internet: www.allianz.it; PEC: allianz.spa@pec.allianz.it.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio 2018 redatto ai sensi dei principi contabili vigenti si riporta:

- il patrimonio netto dell'Impresa, pari a 2.174 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa al capitale sociale, pari a 403 milioni di euro;
- la parte del patrimonio netto relativa alle riserve patrimoniali, pari a 1.279 milioni di euro;

Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'Impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell'Impresa www.allianz.it e si riportano di seguito gli importi (in migliaia di euro):

- del Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 2.577.603;
 - del Requisito Patrimoniale minimo (MCR), pari a 1.159.922;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale di Solvibilità (SCR), pari a 4.879.712;
 - dei Fondi Propri ammissibili per soddisfare il Requisito Patrimoniale Minimo (MCR): pari a 4.867.921;
- e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'Impresa, pari a 189%.

Al contratto si applica la legge italiana.



Che cosa è assicurato?

L'ampiezza dell'impegno dell'Impresa è rapportata ai massimali e alle somme assicurate concordate con il contraente.

Quali opzioni/personalizzazioni è possibile attivare?	
Massimali	Possono essere concordati massimali più elevati di quelli minimi previsti dalla legge dietro versamento di relativo sovrappremio.
Garanzie estese	L'assicurazione si intende automaticamente estesa alle seguenti casistiche: <ul style="list-style-type: none"> - danni involontariamente causati a terzi in aree pubbliche e private; - responsabilità civile dei trasportati; - responsabilità civile per fatto di figli minori; - soccorso vittime della strada; - ricorso terzi da incendio; - veicoli adibiti a scuola guida; - danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli a uso pubblico; - carico e scarico con operazioni manuali (solo per veicoli trasporto cose)
OPZIONI CON PAGAMENTO DI UN PREMIO AGGIUNTIVO	
Rinuncia alla rivalsa	In caso di sinistri esclusi dalla copertura assicurativa (ad esempio la guida in stato di ebbrezza), evita o limita l'azione di rivalsa, vale a dire il recupero verso l'assicurato delle somme versate a titolo di risarcimento danno.
Carico e scarico tramite dispositivi meccanici (solo per autocarri e motocarri)	Entro i massimali previsti per la Responsabilità Civile Auto e con i limiti di garanzia, è coperta la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico eseguite manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, mediante l'uso di cassoni ribaltabili, o con mezzi/dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.
Danni a cose di terzi trasportati su autobus urbani	E' coperta – con i limiti di garanzia – la responsabilità del conducente, del contraente e – se persona diversa – del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati.
Proprietario del rimorchio diverso	l'assicurazione è prestata per la responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato a una motrice di proprietà di terzi sul

da quello della motrice (rimorchio affidato a terzi)	territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità
--	---

Quali coperture posso aggiungere alla R.C.A. pagando un premio aggiuntivo?

In aggiunta alla garanzia R.C. Auto obbligatoria è possibile, ma non obbligatorio, acquistare ulteriori garanzie e servizi di assistenza.

INCENDIO E FURTO (opzionale, disponibile per tutti i veicoli ad esclusione degli autocarri)	
Garanzie di base	<p>Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.</p> <p>La garanzia è estesa anche ai danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto; - materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. <p>Furto: Copre, a seconda della formulazione prescelta dall'Assicurato e della tipologia di veicolo da assicurare, la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.</p> <p>Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> – gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi - fornite e installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte. – gli apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	<ul style="list-style-type: none"> • Furto "accessori compresi": La garanzia Furto può essere estesa anche agli apparecchi audio-fonovisivi ad installazione fissa non di serie (quali ad esempio CD, MP3).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza</p> <p>Garanzia Furto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Per i veicoli con antifurto satellitare che usufruiscono della relativa riduzione premio prevista dalla tariffa rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20%, dell'ammontare del danno, in caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina. • Per i veicoli con antifurto satellitare che usufruiscono della relativa riduzione premio prevista dalla tariffa, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno nei casi di: <ul style="list-style-type: none"> ▪ installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione; ▪ mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto; ▪ mancato allarme; l'esclusione non vale se dovuto ad assenza di campo della rete GSM; ▪ guasto dell'impianto; di tale circostanza e del tempo necessario alla riparazione l'Impresa va informata tramite fax. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto ai fini della operatività dell'assicurazione. <p>Esclusioni: l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ appropriazione indebita; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico); ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; ▪ semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
INCENDIO E FURTO AUTOCARRI (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Incendio: copre i danni subiti dal veicolo assicurato – escluse le cose trasportate – a seguito di suo incendio totale o parziale e a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.</p> <p>La garanzia è estesa anche ai danni:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - provocati ai terzi dall'incendio del veicolo assicurato entro il limite massimo previsto dal contratto; - materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse. - SOLO PER GLI AUTOCARRI CON PORTATA FINO A 35 Q.LI COMPRESI: materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Salvo il caso di danno totale, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili. <p>Furto: Copre, a seconda della formulazione prescelta dall'Assicurato e della tipologia di veicolo da assicurare, la perdita totale o parziale del veicolo in caso di furto o di rapina tentati o consumati, con l'applicazione degli eventuali scoperti previsti dal contratto.</p> <p>Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gli optional e gli accessori, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi - fornite e installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte. - gli apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie, quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino; - gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto.
Ulteriori garanzie con premio aggiuntivo	Furto "accessori compresi": La garanzia Furto può essere estesa anche agli apparecchi audio-fono-visivi ad installazione fissa non di serie (quali ad esempio CD, MP3).
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: l'Impresa corrisponde all'Assicurato l'indennizzo con deduzione sul danno indennizzabile dell'eventuale scoperto indicato in polizza</p> <p>Esclusioni: l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ appropriazione indebita; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico). Per gli autocarri fino a 35 q.li compresi la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio derivante da atto vandalico (salvo il caso di danno totale, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili o teloni); ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto. Per gli autocarri fino a 35 q.li compresi la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le forze dell'ordine, risse (salvo il caso di danno totale, è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili o teloni); ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti; ▪ semplici bruciature non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ incendio doloso, furto parziale relativo all'asportazione della copertura mobile (telone), incendio della copertura mobile (telone) salvo il caso di perdita totale del veicolo.
GARANZIA KASKO AUTOVETTURE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Copre, entro il capitale assicurato e a seconda della formulazione (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - formula Kasko completa: urto contro ostacoli fissi, ribaltamento, uscita di strada avvenuti durante la circolazione nonché collisione con altri veicoli identificati o meno o con animali; - formula Kasko collisione: collisione con altro veicolo identificato; - formula Kasko collisione a primo rischio assoluto: collisione con altro veicolo identificato; garantisce i danni sino ad un ammontare predeterminato dall'Impresa.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto in funzione della tipologia di garanzia prescelta.</p> <p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; ▪ danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate; ▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale; <p>Inoltre l'assicurazione non vale per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici; ▪ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi ▪ causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; ▪ subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo
GARANZIA KASKO AUTOCARRI (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Copre, entro il capitale assicurato (con relativa franchigia e/o scoperto), i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - urto contro ostacoli fissi; - ribaltamento; - uscita di strada; - collisione con altri veicoli o con animali.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Scoperti: E' prevista l'applicazione di franchigia e/o di scoperto.</p> <p>Esclusioni: l'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vadalico); ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale; <p>Inoltre l'assicurazione non vale per i danni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ subiti dai pneumatici (salvo il caso di perdita totale); ▪ subiti da accessori/optional allestimenti speciali non stabilmente incorporati nel veicolo; ▪ subiti a causa di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulottes o rimorchi agganciati secondo quanto previsto dal Codice della Strada; ▪ subiti dalle parti meccaniche, elettriche e dall'impianto idraulico se non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento; ▪ subiti dal veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina; ▪ subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ subiti dalle coperture mobili (teloni), salvo il caso di perdita totale; ▪ causati da caduta di oggetti di qualsiasi genere a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada; ▪ causati dalle e/o alle cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico; ▪ causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati da urto collisione, ribaltamento o uscita di strada; ▪ causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada.
GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Trattasi di combinazioni di coperture offerte in due pacchetti, ciascuno dei quali prevede la protezione per eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. In dettaglio:</p> <p>PACCHETTO 1 – composto da:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rottura cristalli: L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi ▪ trasporto feriti con ambulanza

	<ul style="list-style-type: none"> ▪ imbrattamento per trasporto feriti ▪ garanzia bagaglio ▪ autorimessaggio e custodia ▪ indennizzo imposta di proprietà ▪ sostituzione serratura abitazione ▪ rimborso spese per perdita chiavi <p>PACCHETTO 2 – composto dalle garanzie di cui al “Pacchetto 1” cui si aggiungono le seguenti coperture:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ protezione patente ▪ rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto ▪ eventi sociopolitici ▪ ripristino airbag/cinture di sicurezza ▪ danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate ▪ atti vandalici a seguito di furto totale
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Le coperture operano con gli scoperti e/o i massimali indicati sul contratto.</p> <p>L'assicurazione non vale nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ atti vandalici. <p>Inoltre la garanzia “Protezione patente” non opera anche nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente; ▪ patente revocata; ▪ fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato; ▪ assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. <p>Garanzia Rottura Cristalli: non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.</p>
GARANZIE AGGIUNTIVE PER AUTOCARRI, AUTOCASE, CAMPER (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Trattasi di combinazione di coperture offerte in un unico pacchetto a protezione degli eventi correlati al veicolo e/o alla sua circolazione. Nel dettaglio:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ rottura cristalli: L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi ▪ rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto ▪ rimborso spese per perdita delle chiavi ▪ ripristino airbag/cinture di sicurezza ▪ danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate ▪ autorimessaggio e custodia ▪ indennizzo imposta di proprietà ▪ protezione patente – protezione certificati di abilitazione professionale (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR – c.d. patenti professionali)
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Le coperture operano con gli scoperti e/o i massimali indicati sul contratto.</p> <p>L'assicurazione non vale nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni; ▪ sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche); ▪ atti vandalici.

	<p>Inoltre la garanzia “Protezione patente/ Certificati di abilitazione professionale” non opera anche nel caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente e dai certificati di abilitazione professionale (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR); ▪ patente revocata; ▪ fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato; ▪ assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione; ▪ ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente/certificato di abilitazione professionale scaduti la garanzia opererà solo se gli stessi non venissero successivamente rinnovati. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa; ▪ utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. <p>Garanzia Rottura Cristalli: non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.</p>
<p>GARANZIE SPECIALI AUTOVETTURE – atti vandalici ed eventi naturali (opzionale)</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>Coprono, con l'applicazione degli scoperti eventualmente previsti dal contratto, i danni materiali e diretti (esclusi i danni per mancato utilizzo) subiti dal veicolo, causati da danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici), grandine, trombe d'aria, tempeste ed uragani che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari, alluvioni, inondazioni, allagamenti (purché determinati da alluvioni o straripamenti di corsi d'acqua), frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine (purché non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche).</p>
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Scoperti: In caso di sinistro, rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo determinato in funzione del gruppo territoriale e del valore veicolo assicurato.</p> <p>L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati; ▪ danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta; ▪ partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali; ▪ conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari; ▪ tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo; ▪ sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi; ▪ allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua; ▪ danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore; ▪ danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; ▪ caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani; ▪ movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche; ▪ rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).
<p>GARANZIA ASSISTENZA (opzionale)</p>	
<p>Garanzie di base</p>	<p>Le prestazioni, in funzione del tipo di veicolo e della garanzia prescelta, offrono servizi di assistenza per la mobilità (veicolo) in caso di incidente/guasto meccanico oppure in caso di furto del veicolo ed inoltre supporto sanitario in caso di infortunio conseguente ad incidente stradale.</p> <ul style="list-style-type: none"> • GARANZIA ASSISTENZA AUTO (autovetture, camper e veicoli commerciali fino a 35 q.li) <ul style="list-style-type: none"> - assistenza alla mobilità: soccorso stradale, invio officina mobile, montaggio e smontaggio catene da neve, rimborso taxi, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio o proseguimento del viaggio e spese di soggiorno, recupero del veicolo, rimborso spese di custodia demolizione, abbandono legale, invio di un autista professionista, autovettura sostitutiva per danni al veicolo, autonoleggio (sconti e agevolazioni); - assistenza all'estero: invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità; - assistenza per furto del veicolo: autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo, disbrigo pratiche furto, rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio; - assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. • GARANZIA ASSISTENZA MOTO <ul style="list-style-type: none"> - assistenza alla mobilità: soccorso stradale, invio officina mobile, rimborso taxi, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio o proseguimento del viaggio e spese di soggiorno, recupero del veicolo (rimborso spese di custodia, demolizione abbandono legale), trasporto del veicolo in caso di infortunio, autonoleggio (sconti e agevolazioni);

	<ul style="list-style-type: none"> - assistenza all'estero: invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità; - assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. <ul style="list-style-type: none"> • GARANZIA ASSISTENZA AUTOCARRI <ul style="list-style-type: none"> - assistenza alla mobilità: soccorso stradale, invio officina mobile per sostituzione pneumatici, prenotazione alberghiera, rientro al domicilio, spese di soggiorno, viaggio per il recupero del veicolo, organizzazione trasporto del veicolo, invio di un autista professionista, informazioni telefoniche; - assistenza all'estero: invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità; abbandono legale; - assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale: rimborso spese di emergenza, rimpatrio/rientro sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. • GARANZIA ASSISTENZA AUTOCARRI PLUS (veicoli commerciali di peso complessivo a pieno carico fino a 440 q.li) <ul style="list-style-type: none"> - assistenza alla mobilità: soccorso stradale, recupero fuori strada, invio officina mobile, prenotazione alberghiera, rientro a domicilio – spese di soggiorno, viaggio per il recupero del veicolo, organizzazione trasporto del veicolo, invio di un autista professionista, informazioni telefoniche; - assistenza all'estero: invio pezzi di ricambio, anticipo di cauzione penale, anticipo spese di prima necessità, abbandono legale; - assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale: rimborso spese di prima emergenza, rientro sanitario, rimpatrio sanitario, trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione, assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero. • GARANZIA ASSISTENZA FURTO (autovetture, camper e veicoli commerciali fino a 35 q.li) in caso di furto totale l'assicurato usufruirà delle seguenti prestazioni: autovettura sostitutiva e taxi, disbrigo pratiche furto.
<p>Limitazioni, esclusioni e rivalse</p>	<p>Le singole coperture operano con le esclusioni ed i massimali convenuti per ciascun tipo di prestazione in funzione della garanzia prescelta.</p> <p>ESCLUSIONI RELATIVE ALLE GARANZIE “ASSISTENZA AUTO”, “ASSISTENZA MOTO”, “ASSISTENZA AUTOCARRI”, “ASSISTENZA FURTO”: Sono escluse le prestazioni richieste in dipendenza di:</p> <ul style="list-style-type: none"> • guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari; • terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali; • dolo dell'Assicurato; • abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; • fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; • patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali; • suicidio o tentato suicidio. <p>Sono inoltre escluse:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti; • le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali imporgano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza. <p>ESCLUSIONI RELATIVE ALLA GARANZIA “ASSISTENZA AUTOCARRI PLUS”: Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:</p> <ul style="list-style-type: none"> • danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere; • atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale; • scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse; • danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa; • esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti; • materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;

	<ul style="list-style-type: none"> trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura; inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale; organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste; dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere; abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni; un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente; atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo; infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta; suicidio o tentativo di suicidio; epidemie e pandemie. <p>Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:</p> <ul style="list-style-type: none"> conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente; veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione; veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione; trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione; inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada; fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali. <p>Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:</p> <ul style="list-style-type: none"> trasporto di persone; trasporto merci pericolose, secondo quanto indicato nell'accordo europeo ADR in base alla Legge del 12 agosto 1962 n. 1839; locazione senza conducente; servizio di noleggio con conducente; servizio di linea per trasporto di cose, ai sensi della Legge 20 giugno 1935, n. 1349; servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della Legge 20 giugno 1935, n. 1349.
GARANZIA INFORTUNI (opzionale)	
Garanzie di base	Assicura gli infortuni – un'invalidità permanente o la morte – del conducente verificatisi in occasione della guida del veicolo, dalla salita a bordo alla discesa, compresi gli infortuni subiti in caso di fermata e durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni; che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche; subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice; subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura; sofferiti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti; sofferiti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie. <p>Sono inoltre esclusi:</p> <ul style="list-style-type: none"> gli infarti da qualsiasi causa determinati; le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate; le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere; le rotture sottocutanee dei tendini; le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.
GARANZIA TUTELA GIUDIZIARIA (opzionale)	
Garanzie di base	<p>Copre, con i massimali convenuti ed in relazione ai rischi assicurati, gli oneri di assistenza legale stragiudiziale e giudiziale per la tutela degli interessi dell'assicurato. L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.</p> <p>L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.</p> <p>L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.</p>
Limitazioni, esclusioni e rivalse	<p>L'assicurazione non è prestata per:</p> <ul style="list-style-type: none"> le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato; le controversie in materia di diritto tributario e fiscale; il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa; le controversie di valore inferiore a € 150,00; le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive. <p>L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:</p>

- veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;
- conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;
- veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);
- inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- controversie non espressamente previste dalla garanzia.



Cosa NON è assicurato?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Ci sono limiti di copertura?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'Impresa?

Cosa fare in caso di sinistro?

Denuncia di sinistro:

Il contraente o l'assicurato **deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68**; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. In alternativa può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, **entro tre giorni** dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata ad Allianz S.p.A. se:

- l'incidente ha coinvolto solo due veicoli entrambi identificati, assicurati ed immatricolati in Italia;
- se, pure in presenza di danni fisici alla persona, le lesioni riportate non comportino un'inabilità permanente superiore al 9%;
- per lesioni subite da un terzo trasportato, anche se di gravità superiore al suddetto limite.

La richiesta di risarcimento deve essere indirizzata alla compagnia di controparte se:

- i veicoli coinvolti sono più di due;
- uno o più veicoli coinvolti non sono identificati o assicurati o immatricolati in Italia;
- le lesioni fisiche riportate dalle persone comportino un'inabilità permanente superiore al 9%.

In caso di incidente avvenuto:

- **in Italia e causato da un veicolo immatricolato all'estero**, il risarcimento danni va richiesto con raccomandata AR all' Ufficio Centrale Italiano - UCI, Corso Sempione, 39 – 20145 Milano;
- **all'estero causato da un veicolo immatricolato ed assicurato in uno degli stati dello Spazio Economico Europeo**, per il risarcimento dei danni subiti ci si può rivolgere al rappresentante nominato in Italia dall'impresa di assicurazione del responsabile del sinistro;
- **con veicolo non assicurato o non identificato**, la richiesta deve essere rivolta all'Impresa designata dal Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada istituito presso la Consap s.p.a. – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici. Info su "www.consap.it"

Per sinistri Auto Rischi Diversi

La denuncia di sinistro va inoltrata all'Impresa **entro 3 giorni dall'avvenimento** (art.1913 del Codice Civile) presentando ed allegando – a seconda della tipologia di sinistro - tutta la documentazione necessaria, quale ad esempio: denuncia presentata alle Autorità competenti, verbali di autorità intervenute, certificati di proprietà, fatture o ricevute fiscali, documentazione medica, ecc.

Assistenza diretta/in convenzione

- **"Carrozzeria Amica"**: per la riparazione del veicolo a seguito di sinistro R.C.A. per il quale sia stata compilata e firmata dalle parti la constatazione amichevole o per sinistri kasko, incendio e furto, atti vandalici ed eventi naturali, l'assicurato può rivolgersi direttamente ad una delle carrozzerie fiduciarie appartenenti al circuito "Carrozzeria Amica".
- **Cristalli/grandine**: per i sinistri cristalli e grandine, l'assicurato si può rivolgere ai riparatori convenzionati il cui elenco è disponibile sul sito dell'impresa.

Rimborso del sinistro per evitare il malus (non applicabile per le forme tariffarie a tariffa fissa e a tariffa fissa con franchigia)

L'Assicurato evita la maggiorazione del premio in caso di sinistro, rimborsando gli importi liquidati per tutti o parte dei sinistri causati. La facoltà può essere esercitata alla scadenza annua della polizza. Per un sinistro CARD (convenzione tra assicuratori per il risarcimento diretto), l'Assicurato tramite l'Agenzia di amministrazione del contratto può richiedere alla Consap istruzioni sulle modalità di rimborso del sinistro, effettuato il quale, riceve un attestato di pagamento per la depenalizzazione e

	<p>la riqualificazione della polizza. Info su "www.consap.it".</p> <p>Gestione da parte di altre imprese Sinistri Assistenza</p> <p>La denuncia del sinistro deve essere effettuata direttamente presso la Centrale Operativa di Allianz Worldwide Partners (AWP) Service Italia S.c.a.r.l.</p> <p>Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa, l'Assicurato deve comunicare tramite:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Linea Verde 800 51 16 61 ▪ Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 845 ▪ Fax +39 02 70 630 091 <p>La richiesta di rimborso delle spese sostenute, se autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:</p> <p>Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza, AWP Service Italia S.c.a.r.l. Casella Postale 302, Via Cordusio 4, 20123 MILANO(MI). Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.</p>
Prescrizione	Per legge, i diritti nascenti dal contratto assicurativo vengono meno , se non adeguatamente esercitati (secondo i termini stabiliti dall'art. 2952 del Codice Civile) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. I termini riferiti sono quelli vigenti al momento della redazione del presente documento.
Dichiarazioni inesatte o reticenti	Nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti che, in fase di stipula, possono influire sulla valutazione del rischio o, successivamente, nel caso di omessa informazione di circostanze che lo possono aggravare, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto in proposito dal Codice civile.
Obblighi dell'Impresa	La Compagnia del responsabile del Sinistro formula l'offerta di risarcimento, oppure comunica le motivazioni che le impediscono di formularla, entro 60 giorni (entro 30 giorni in caso di sottoscrizione del modulo CAI da parte di entrambi i conducenti coinvolti). In caso di richiesta incompleta la Compagnia richiede un'integrazione e i termini decorrono dalla data di ricevimento della documentazione integrativa richiesta. In caso di Sinistri mortali o con lesioni, l'offerta - o la comunicazione dei motivi di diniego – viene formulata entro 90 giorni dalla ricezione della documentazione prevista dal secondo comma dell'Articolo 148 del Codice Assicurazioni Private.



Quando e come devo pagare?

Premio	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Rimborso	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Quando comincia la copertura e quando finisce?

Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



Come posso disdire la polizza?

Clausola di tacito rinnovo	Il contratto ha durata annuale o - su richiesta dell'assicurato - di anno più frazione e si risolve automaticamente alla sua scadenza naturale senza possibilità di essere tacitamente rinnovato. Un tanto vale anche per le assicurazioni dei rischi accessori al rischio principale della responsabilità civile, qualora lo stesso contratto garantisca simultaneamente sia il rischio principale sia i rischi accessori.
Ripensamento	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni
Risoluzione	Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP Danni



A chi è rivolto questo prodotto?

A chi deve adempiere agli obblighi di legge per la copertura della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli a motore. Le garanzie accessorie sono rivolte a chi desidera proteggere il proprio veicolo dalle conseguenze di eventi diversi da quelli coperti dalla RCA.

La polizza Libro Matricola è emessa su autorizzazione dell'Impresa e il suo premio viene determinato in esito ad un processo di quotazione che considera le caratteristiche del rischio, la sua storicità e il complessivo parco veicoli da assicurare. Per richiedere una quotazione è necessario rivolgersi ad un punto vendita.



Quali costi devo sostenere?

La provvigione media del prodotto RCA prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 10,79%
 La provvigione media del prodotto ARD prevista a vantaggio dell'intermediario è pari al 16,12%

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'Impresa assicuratrice	Eventuali reclami possono essere presentati con le seguenti modalità:
----------------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • Con lettera inviata ad Allianz S.p.A. – Pronto Allianz Servizio Clienti – Piazza Tre Torri 3, 20145 Milano; • tramite il sito internet della Compagnia – www.allianz.it - accedendo alla sezione Reclami; • all'indirizzo Pec - allianz.spa@pec.allianz.it <p>L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro, potrà essere sospeso per un massimo di 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.</p> <p>I reclami relativi al solo comportamento degli Intermediari bancari e dei broker e loro dipendenti e collaboratori coinvolti nel ciclo operativo dell'impresa, saranno gestiti direttamente dall'Intermediario e potranno essere a questi direttamente indirizzati. Tuttavia, ove il reclamo dovesse pervenire ad Allianz S.p.A. la stessa lo trasmetterà tempestivamente all'Intermediario, dandone contestuale notizia al reclamante, affinché provveda ad analizzare il reclamo e a dare riscontro entro il termine massimo di 45 giorni.</p>
All'IVASS	<p>Qualora il contraente/assicurato non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo stabilito dal Regolatore, potrà rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale 21 - 00187 Roma - Fax 06.42133206 – PEC: tutela.consumatore@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it, corredando l'esposto con copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro. Il modello per presentare un reclamo all'IVASS è reperibile sul sito www.ivass.it, alla sezione "Per il Consumatore - Come presentare un reclamo".</p>
<p>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:</p>	
Mediazione (obbligatoria)	<p>Può essere avviata presentando istanza ad un Organismo di Mediazione tra quelle presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013 n.98).</p>
Negoziazione assistita (obbligatoria)	<p>Può essere avviata tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Conciliazione paritetica gratuita per l'assicurato Le controversie relative a sinistri R.C. Auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a € 15.000,00, nei casi di diniego di offerta o di mancata accettazione dell'offerta di risarcimento se non a titolo di acconto, possono essere trattate mediante la Conciliazione paritetica che nasce da un accordo tra ANIA e alcune Associazioni di Consumatori. Per accedere alla procedura il consumatore può rivolgersi ad una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema, indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità dettagliate all'interno dei siti: www.ivass.it alla Sezione " Per il Consumatore " e www.ania.it alla Sezione "Consumatori".</p>
	<p>Arbitrato Qualora non sia stato possibile addivenire ad una definizione della controversia, se previsto dalle condizioni di assicurazione della singola garanzia, è possibile rivolgersi all'Autorità giudiziaria.</p>
	<p>Risoluzione delle liti transfrontaliere Nel caso di lite transfrontaliera, tra un contraente avente domicilio in uno stato aderente allo spazio economico europeo ed un'impresa avente sede in un altro stato membro, il reclamante può chiedere l'attivazione della procedura FIN-NET, inoltrando l'esposto direttamente al sistema estero competente, ossia quello in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net), o - se il contraente ha domicilio in Italia - all'IVASS, che provvede all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.</p>

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET DISPOSITIVA RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

Pagina lasciata intenzionalmente vuota

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Sono composte da:

- **Condizioni di assicurazione edizione 09/2017, modello DLM4**
- **Condizioni di assicurazione edizione 09/2017, modello RCA4**
- **Condizioni di assicurazione edizione 06/2011, modello ARD1 – ed. 07/10**

Avvertenza

Il glossario costituisce parte integrante delle Condizioni di Assicurazione

Le clausole delle condizioni che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie, oneri a carico del contraente o dell'assicurato sono evidenziate con caratteri di particolare evidenza.

GLOSSARIO

Aggravamento del rischio: modifica delle caratteristiche iniziali del rischio con aumento della probabilità di danno su cui si basa il calcolo del premio; in questo caso l'Impresa può richiedere l'adeguamento del premio o recedere dal contratto.

Alienazione: trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del veicolo; come nel caso di vendita, permuta, donazione o per successione a causa di morte.

Assicurato: soggetto destinatario delle prestazioni assicurative.

Assicurazione: insieme di garanzie prestate all'assicurato tramite la polizza.

Attestazione dello stato del rischio: certificato emesso dall'Impresa, i cui dati consentono di ricostruire la rischiosità della polizza in base ai sinistri provocati dall'assicurato.

Atto vandalico: gesto di ottusa malvagità, fine a se stesso, rivolto a danneggiare o distruggere una cosa. Sinonimo di danneggiamento volontario, così come descritto all' articolo 635 del codice penale.

Cedente: persona che trasferisce ad altra la titolarità del contratto di assicurazione.

Centrale Operativa: struttura telefonica messa a disposizione dall'Impresa per il funzionamento delle garanzie d'assistenza.

Certificato (di assicurazione): tagliando che riporta gli estremi del contratto di assicurazione per la Responsabilità Civile Auto: assieme al contrassegno fornisce la prova dell'esistenza del contratto.

Cessionario: soggetto che acquista dal cedente la titolarità del contratto di assicurazione.

Circolazione: movimento, fermata e sosta del veicolo.

Concorrenza (fino alla concorrenza): raggiungimento.

Contraente: persona fisica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione.

Contrassegno: tagliando da esporre sul parabrezza, obbligatorio per provare la copertura assicurativa del veicolo.

Danno: modifica in senso peggiorativo di un bene che sia valutabile in denaro: vi può quindi essere un danno arrecato a persone o cose.

Degrado/Deprezzamento: diminuzione di valore del veicolo o di sue parti dovuta all'uso dello stesso e/o al trascorrere del tempo.

Demolizione: messa fuori uso del veicolo mediante rottamazione.

Disdetta: atto con cui il contraente o l'Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.

Distruzione: danni al veicolo tali da ridurlo a relitto.

Esclusioni (di garanzia): situazioni, specificamente richiamate nel contratto, che l'Impresa dichiara non essere comprese nelle garanzie assicurative.

Franchigia fissa e assoluta: quota parte prestabilita del danno risarcibile, che rimane a carico dell'assicurato nel contratto di Responsabilità Civile Automobilistica.

Furto: impossessamento di cosa altrui allo scopo di trarne profitto.

Impresa o Compagnia: Allianz S.p.A.

Incendio: combustione, con fiamma, di beni o materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e autopropagarsi.

Indennizzo/indennità: somma dovuta dall'Impresa al proprio assicurato, in caso di sinistro.

Infortunio: evento derivante da una causa fortuita, violenta, ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili, oppure la morte.

Massimale: limite economico massimo entro il quale l'Impresa può essere chiamata a prestare la propria garanzia nel caso si verifichi il fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Polizza: documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.

Premio: prezzo delle garanzie assicurative, il cui pagamento è indispensabile per rendere efficace la polizza.

Proporzionale (regola proporzionale): se al momento del sinistro i beni danneggiati risultano assicurati per un valore inferiore a quello reale, le somme dovute saranno proporzionalmente ridotte.

Quietanza: ricevuta di avvenuto pagamento del premio emessa dall'Impresa.

Quotazione: quantificazione monetaria del valore di un veicolo ad una determinata data.

Rapina: impossessamento della cosa altrui, sottraendola mediante violenza o minaccia, al fine di trarne profitto.

R.C.A. (Responsabilità Civile Automobilistica): responsabilità a carico del conducente e del proprietario di un veicolo a motore che causi un danno a cose o persone; la legge stabilisce che tutti i veicoli a motore (ed i natanti) devono essere assicurati per i danni che possano derivare dalla loro circolazione; con questa forma assicurativa l'Impresa si sostituisce all'assicurato nel pagamento dei danni che egli procuri ad altri.

Relitto: ciò che resta del veicolo in seguito a incendio o furto dello stesso.

Ricovero: degenza comportante pernottamento in Istituto di cura.

Risarcimento: compensazione in moneta di un danno materiale o morale.

Rischio: eventualità sfavorevole legata all'attività umana o alla vita delle persone.

Risoluzione: scioglimento anticipato di un contratto per volontà delle parti o per legge.

Rivalsa (azione di rivalsa): diritto dell'Impresa di richiedere all'assicurato il rimborso di quanto pagato, nei casi previsti da determinate pattuizioni.

Satellitare (antifurto): impianto elettronico di localizzazione del veicolo ad emissione d'onda.

Scoperto: parte percentuale del danno - con eventuale limite minimo espresso in valore assoluto - che rimane a carico dell'assicurato nei casi previsti dalle condizioni di polizza.

Sinistro: verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

Surrogazione: principio per il quale l'Impresa che ha pagato il danno si sostituisce nei diritti dell'assicurato verso i responsabili.

Terzi: persone, fisiche o giuridiche, estranee al contratto di assicurazione.

Transazione: accordo con cui le parti mettono fine ad una controversia (già iniziata o da iniziarsi) facendosi concessioni reciproche.

Valore commerciale/Valore di mercato: prezzo che sarebbe possibile realizzare vendendo il veicolo ad una certa data.

Valore intero: forma di assicurazione contro i danni. Copre la totalità delle cose assicurate e quindi deve essere fatta per l'intero loro valore; se risulti limitata ad un valore inferiore, l'assicurato, in caso di sinistro, dovrà sostenere una parte proporzionale dei

Norme Generali valide per tutte le garanzie**Articolo 1 – Decorrenza del contratto**

Se è stato pagato il premio, o la prima rata di premio come previsto dal successivo **articolo 2 “Pagamento del premio” della presente Sezione Norme Generali valide per tutte le garanzie**, la polizza decorre dal giorno e dall'ora indicati sui documenti assicurativi e scade alle ore 24 del giorno riportato sui predetti documenti.

Se il contraente non paga le rate successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e torna operante dalle ore 24 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze (articolo 1901 del codice civile).

Per i contratti composti da frazione di anno più anno intero (ad esempio dal 30/6/2018 al 31/12/2019) espressamente richiesti del contraente valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (nell'esempio, dal 30/6/2018 al 31/12/2018) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (nell'esempio, al 31/12/2019).

Durante l'annualità sono ammesse:

- inclusioni di veicoli dalle ore 24 del giorno di comunicazione;
- esclusioni di veicoli per vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione esportazione definitiva con effetto dalle ore 24 del giorno della comunicazione, oppure nel caso di furto, dal giorno successivo alla denuncia.

L'assicurato deve restituire i documenti assicurativi se non distrutti o sottratti assieme al veicolo.

Per ogni operazione di inclusione o esclusione, l'Impresa rilascia apposito documento.

Non è ammessa la sospensione delle garanzie nel corso del contratto.

Articolo 2 – Pagamento del premio

Il pagamento di tutte le somme dovute in forza al presente contratto deve essere eseguito verso l'Agenzia che lo amministra, oppure verso la sede legale dell'Impresa.

Il premio, o la prima rata di premio, si pagano alla consegna della polizza. I premi successivi devono essere pagati alle scadenze previste contro rilascio di quietanza emessa dall'Impresa, sulla quale è indicata la data di pagamento e la firma della persona autorizzata a riscuotere il premio.

a) premio alla firma

Alla sottoscrizione, il contraente versa un premio calcolato sulla base del numero dei veicoli assicurati in quel momento. Il premio, determinato per periodi di assicurazione di un anno, è sempre dovuto per intero anche se è stato pattuito il suo frazionamento.

b) rate successive

Alle previste scadenze il contraente versa le rate successive.

c) regolazione del premio

Il premio di ciascun veicolo è calcolato in 1/360 per ogni giorno di garanzia. Entro 70 giorni dalla scadenza della polizza o della frazione di anno – se il contratto è composto da frazione d'anno più anno intero - l'Impresa comunica il premio di regolazione. Entro i successivi 30 giorni da questa comunicazione se il premio risulta superiore o inferiore a quello anticipato:

- il contraente deve versare la differenza;
- l'Impresa rimborsa al netto delle imposte la differenza percepita.

Articolo 3 – Duplicato dei documenti assicurativi

L'impresa rilascia il duplicato dei documenti assicurativi nei seguenti casi:

- **smarrimento o sottrazione**: il contraente deve presentare un'autocertificazione di quanto accaduto;
- **altri casi**: il contraente deve restituire i documenti precedentemente ricevuti e non più utilizzabili.

Articolo 4 – Durata del contratto e modalità di disdetta

Il contratto dura un anno e si conclude alla scadenza, senza necessità di disdetta. In ogni modo l'Impresa garantisce l'operatività della polizza fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza, ma non oltre la data di effetto (data di decorrenza) di un eventuale nuovo contratto stipulato a copertura del medesimo rischio.

Per prorogare il contratto di un'ulteriore annualità è sufficiente accettare la proposta di prosecuzione formulata dall'Impresa e pagare il nuovo premio.

Articolo 5 – Vendita e consegna in conto vendita

La vendita del singolo veicolo, o dell'intero parco dei mezzi assicurati, determina uno dei seguenti effetti:

a) vendita del singolo veicolo

Esclusione del veicolo dalla copertura e, quindi, dal contratto, dal giorno di consegna dei documenti assicurativi, copia dell'atto di vendita, o di altro documento di prova dell'avvenuta consegna in conto vendita.

b) vendita dell'intero parco veicoli / cessione di contratto

Il contraente può cedere il contratto al nuovo proprietario dandone immediata comunicazione all'Impresa e consegnando i documenti assicurativi (certificati di assicurazione e carte verdi) di tutti i veicoli in copertura; fino a tale momento è obbligato a pagare il premio.

L'Impresa emette apposita appendice e rilascia i nuovi documenti contrattuali. Il contratto ceduto si estingue alla sua scadenza e, nel caso di copertura RCA, l'Impresa non rilascia l'attestazione dello stato di rischio.

Se l'acquirente non subentra nel contratto, l'Impresa lo considera risolto dal giorno della riconsegna dei documenti assicurativi (per l'RCA i certificati di assicurazione e le carte verdi) e restituisce il premio non usufruito al netto delle imposte.

Articolo 6 – Risoluzione anticipata della copertura

Nei seguenti casi il contraente deve informare l'Impresa e :

- **furto (totale) o rapina** : consegnare copia della relativa denuncia. Il veicolo è escluso dalla copertura, risolta dal giorno successivo alla denuncia di furto del veicolo.

Il rimborso del premio pagato e non goduto avverrà, in sede di regolazione premio (vedi precedente articolo 2 “Pagamento del premio”) come di seguito indicato:

- **Premio relativo alla garanzia furto: il premio è dovuto per l'intera annualità e non viene rimborsato.**
- **Premio relativo alle altre garanzie non interessate dal sinistro**: il premio netto è rimborsato in funzione della frazione di anno mancante alla scadenza della copertura.
- **demolizione**: consegnare copia del certificato rilasciato da centri di raccolta autorizzati, o concessionari, o succursali delle case costruttrici e i relativi documenti assicurativi. Il veicolo è escluso dalla copertura, risolta dal giorno di consegna dei documenti.
- **distruzione o esportazione definitiva**: consegnare attestato del P.R.A. che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione e i relativi documenti assicurativi. Il veicolo è escluso dalla copertura, risolta dal giorno di consegna dei documenti.

Articolo 7 - Estensione territoriale

a) Le garanzie prestate sono valide per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, per gli Stati dell'Unione Europea, per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, del Principato di Monaco, della Svizzera, del Liechtenstein e del Principato di Andorra.

L'assicurazione vale anche per gli altri Stati facenti parte del sistema della carta verde, le cui sigle internazionali, indicate sulla stessa, non siano barrate.

L'Impresa procede al risarcimento secondo la legge vigente nel paese in cui si verifica il sinistro.

La carta verde è valida per il periodo in essa indicato. Tuttavia, se la scadenza del documento coincide con quella del periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il premio o la rata di premio e trovi applicazione l'articolo 1901, 2° comma, Codice Civile, l'Impresa risponde anche dei danni che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello di scadenza del premio o delle rate di premio successive. Se la polizza in relazione alla quale è rilasciata la carta verde cessa di avere validità nel corso del periodo di assicurazione e comunque prima della scadenza indicata sulla carta verde, il contraente deve restituirla immediatamente all'Impresa.

In caso contrario l'Impresa esercita il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di tale obbligo.

b) **In deroga a quanto previsto dalla lettera a) del presente articolo** l'assicurazione, in caso la garanzia riguardi una **“Targa Prova”**, è **valida solo** per il territorio della Repubblica Italiana e per quello degli Stati con i quali l'Italia abbia stipulato accordi bilaterali che ne riconoscano, reciprocamente, la validità.

Articolo 8 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – aggravamento del rischio

Se l'assicurato, alla stipulazione del contratto, rende dichiarazioni inesatte o incomplete riguardo a circostanze che influiscono sul rischio, oppure non comunica ogni variazione delle circostanze che comporti un aggravamento del rischio, il pagamento dell'indennizzo – fatti salvi i diritti dei terzi – non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato, come previsto dagli articoli 1892, 1893, 1894, 1897 e 1898 del codice civile.

Articolo 9 – Veicolo intestato a soggetto diverso dal contraente – consegna delle Condizioni di Assicurazione

Se il veicolo è intestato a soggetto diverso dal contraente, è obbligo di quest'ultimo consegnare le presenti condizioni di assicurazione.

La consegna deve avvenire prima dell'inclusione del veicolo in polizza, secondo le seguenti modalità:

- se il veicolo è intestato a persona fisica, al soggetto intestatario del veicolo;
- se il veicolo è intestato a persona giuridica, al legale rappresentante o ad altro soggetto munito di apposita procura;
- in caso di pluralità di intestatari al P.R.A., la consegna deve avvenire nei confronti di tutti gli intestatari.

Il contraente può ottenere una ristampa delle presenti Condizioni di Assicurazione presso l'Intermediario che amministra il contratto.

Articolo 10 - Modifiche dell'assicurazione

Ogni modifica dell'assicurazione deve essere provata per iscritto.

Articolo 11 – Obbligo del contraente o dell'assicurato in caso di sinistro

In caso di sinistro, secondo le modalità previste dalle singole garanzie, il contraente o l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando la data, il luogo, l'ora e le modalità del fatto, nonché l'entità dello stesso, il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

Resta salvo l'obbligo per il contraente o l'assicurato di fornire tutti gli elementi, anche ulteriori rispetto a quelli citati, richiesti in forza di disposizioni di legge.

Articolo 12 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del contraente.

Articolo 13 - Rinvio alle norme di legge

Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di legge.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA RESPONSABILITA' CIVILE AUTO**Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione**

L'Impresa copre, in conformità alla Legge, i rischi della Responsabilità Civile per i quali è obbligatoria l'assicurazione e si impegna a corrispondere, **entro i limiti stabiliti**, le somme che, per capitale, interessi e spese, sono dovute per il risarcimento di danni involontariamente causati a terzi dalla circolazione del veicolo in aree pubbliche e private, escluse le aree aeroportuali.

ESTENSIONI GRATUITE DELLA GARANZIA RCA

- **responsabilità civile dei trasportati**
entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dei trasportati a bordo del veicolo assicurato per danni involontariamente causati a terzi durante la sua circolazione;
- **responsabilità civile per fatto di figli minori (valida solo se l'assicurato è persona fisica)**
entro il limite del massimale di polizza, l'Impresa assicura la responsabilità civile dell'assicurato derivante dalla circolazione del veicolo, purché avvenuta a sua insaputa, per danni causati a terzi da fatto illecito di figli minori e non emancipati, o dalle persone soggette a tutela e con lui conviventi;
- **soccorso vittime della strada**
l'Impresa risponde **fino a concorrenza di € 260** per evento, dei danni provocati alle parti interne del veicolo dal trasporto occasionale di vittime di incidenti di circolazione fino al posto di soccorso medico;
- **ricorso terzi da incendio**
la garanzia è estesa **con il limite massimo di € 160.000** per ogni sinistro, ai danni materiali e diretti provocati a terzi o a cose di terzi dall'incendio del veicolo non conseguente a circolazione, compresa l'esplosione del carburante non seguita da incendio. Il predetto limite si somma con quello previsto per il medesimo evento dalla copertura incendio se operante sul contratto;
- **veicoli adibiti a scuola guida**
l'assicurazione copre anche la responsabilità dell'istruttore. Sono considerati terzi l'esaminatore, l'allievo conducente anche quando è alla guida eccetto durante l'esame e l'istruttore soltanto durante l'esame dell'allievo conducente;
- **danni a cose di terzi trasportati su taxi, veicoli dati a noleggio con conducente o veicoli ad uso pubblico**
l'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi **denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.**
- **carico e scarico con operazioni manuali (solo per veicoli trasporto cose o autoveicoli ad uso promiscuo)**
l'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico, purché non eseguite con mezzi o dispositivi meccanici. La garanzia non opera in caso di danni: **alle persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico, alle persone trasportate sul veicolo assicurato, alle cose trasportate, alle cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o in consegna, conseguenti ad interruzione di attività, conseguenti ad inquinamento anche graduale, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.**

Articolo 2 – Esclusioni e rivalse

L'assicurazione non è operante nei seguenti casi:

- **conducente non abilitato alla guida in base alle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta solo se la stessa dopo il sinistro non venga rinnovata, salvo che il mancato rinnovo sia conseguenza diretta delle lesioni fisiche subite dal conducente del veicolo a causa del sinistro stesso;**
- **danni causati a terzi durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'articolo 9 bis del codice della strada, se al conducente sono state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'articolo 141 del medesimo codice;**
- **autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore, in base alla normativa in vigore;**
- **veicolo con targa prova, se la circolazione avviene senza il rispetto delle disposizioni in vigore che ne regolano l'utilizzo;**
- **veicolo a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l'osservanza delle disposizioni in vigore comprese Leggi Regionali e Regolamenti Comunali;**
- **danni subiti dai terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni in vigore, o alle indicazioni della carta di circolazione;**
- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza, o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, che sia stata sanzionata in via definitiva ai sensi degli articoli 186 e 187 del codice della strada;**
- **macchine su cingoli, o ruote non gommate, per i danni provocati alla pavimentazione stradale;**
- **rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste dal regolamento particolare di gara;**
- **veicolo senza targa di immatricolazione – assicurato su telaio – che circola su strada ad uso pubblico in assenza della prescritta autorizzazione;**
- **i danni causati all'interno delle aree riservate al traffico e alla sosta di aeromobili, Nei predetti casi l'impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate in conseguenza della inopponibilità delle eccezioni derivanti dal contratto.**

Articolo 3 – Attestazione dello stato del rischio

In occasione di ciascuna scadenza annuale del contratto l'Impresa consegna, nei modi e termini previsti dalla legge, per ogni veicolo una attestazione che contiene:

- la denominazione dell'Impresa;
- il nome, o denominazione, o ragione sociale, o ditta del contraente;
- il numero del contratto di assicurazione;
- i dati della targa del veicolo ovvero, quando questa non sia prescritta, i dati identificativi del telaio o del motore del veicolo assicurato;
- la forma tariffaria;
- la data di scadenza del contratto per il quale l'attestazione viene rilasciata;
- la classe di merito di provenienza e quella di assegnazione per l'annualità successiva e la classe di conversione universale (CU) se opera una forma tariffaria che prevede ad ogni scadenza annuale, la variazione del premio applicato, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un determinato periodo di tempo;
- l'indicazione degli eventuali importi delle franchigie richieste e non corrisposte dall'assicurato;

- il numero dei sinistri provocati nel corso degli ultimi cinque anni, anche se il rischio, nel corso del quinquennio in parola, è stato assicurato presso impresa diversa. Per sinistri provocati si intendono: **i sinistri pagati**, anche a titolo parziale, distinti fra sinistri con responsabilità principale e responsabilità paritaria, con indicazione, solo per quest'ultimi, del grado di colpa;
- la firma dell'assicuratore.

L'Impresa consegna l'attestazione relativa all'ultimo periodo di osservazione effettivamente concluso anche nei casi di risoluzione anticipata del contratto rispetto alla sua scadenza annua quali: **vendita/consegna in conto vendita, furto, demolizione/esportazione definitiva del veicolo o cessata circolazione.**

L'impresa non rilascia l'attestazione nel caso di:

- contratti di durata inferiore ad un anno;
- contratti di efficacia inferiore ad un anno per il mancato pagamento di una rata di premio;
- contratti annullati o risolti anticipatamente rispetto alla scadenza annuale, salvo i casi in precedenza indicati;

Se il contratto è in coassicurazione, l'attestazione è rilasciata dall'Impresa delegataria, ossia quella che lo gestisce.

Articolo 4 – Mantenimento della classe di merito

A seguito di:

1. **vendita o consegna in conto vendita del veicolo assicurato;**
2. **demolizione o distruzione o esportazione definitiva del veicolo;**
3. **furto del veicolo**

nel caso di inclusione di un nuovo veicolo, fermo il proprietario assicurato, è possibile usufruire della:

- classe maturata dal veicolo escluso, se il nuovo veicolo da assicurare (includere) è della stessa tipologia e se anche sull'ulteriore contratto viene pattuita la medesima forma tariffaria operante sulla polizza originaria;

oppure della

- classe di merito individuata in base ai criteri previsti dalle regole d'ingresso di ogni singola forma contrattuale. **Le operazioni di inclusione ed esclusione devono essere contestuali.**

Articolo 5 - Denuncia di sinistro

In caso di sinistro il contraente o l'assicurato deve contattare immediatamente il servizio telefonico al numero verde 800 68 68 68; a tutti gli effetti la chiamata ha validità di denuncia di sinistro. L'operatore avvierà immediatamente la pratica e fornirà tutte le informazioni sui successivi eventuali adempimenti.

In alternativa, il contraente o l'assicurato può dare avviso scritto all'agenzia alla quale è assegnato il contratto oppure all'Impresa, entro tre giorni dall'evento o da quando ne ha avuto conoscenza, indicando il luogo, la data, l'ora e le modalità dell'evento, l'entità del danno, nonché il nome e il domicilio degli eventuali testimoni.

Ai sensi dell'art.143 del C.d.A., la denuncia deve essere redatta sul "Modulo di constatazione amichevole di incidente" (cosiddetto "Modulo Blu") e deve contenere tutte le informazioni richieste nel modulo stesso.

La denuncia deve essere completata dei dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza) e del codice fiscale del conducente che si trovava alla guida del veicolo al momento del sinistro, nonché, se noti, dei dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo intervenuti nello stesso (assicurato, proprietario, conducente del veicolo terzo, eventuali altri soggetti danneggiati, eventuali testimoni) e della individuazione delle Autorità intervenute. Unitamente al Modulo blu, e solo nell'ipotesi in cui l'assicurato si ritenga in tutto o in parte non responsabile del sinistro, deve essere trasmessa anche la richiesta di risarcimento danni utilizzando l'apposito modulo allegato al contratto o fornito insieme alla quietanza di pagamento.

In particolare, la richiesta di risarcimento danni deve essere inviata:

- a) all'Impresa, qualora in base alle indicazioni fornite all'assicurato all'atto della denuncia, sia applicabile la procedura di indennizzo diretto di cui all'art. 149 del C.d.A.
- b) alla Compagnia del civilmente responsabile nei casi in cui non trovi applicazione la procedura di indennizzo diretto.

Al momento della denuncia, l'assicurato riceverà ogni informazione utile per il corretto invio della richiesta di risarcimento.

Nei casi di cui al punto a), la richiesta di risarcimento deve essere inviata a mezzo telefax al numero indicato dall'operatore o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegna a mano. Non è ammesso l'invio della richiesta di risarcimento in via telematica.

Ricevuta la suddetta documentazione, l'Impresa valuterà la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della procedura di indennizzo diretto (art. 149 del CdA) e, in caso positivo, provvederà a risarcire direttamente all'assicurato, solo nell'ipotesi in cui l'assicurato sia ritenuto in tutto o in parte non responsabile del sinistro, i danni subiti, secondo i criteri di legge.

Qualora si accerti che non sia possibile applicare la procedura di risarcimento diretto, l'Impresa provvederà, entro 30 giorni a decorrere dalla data di ricezione della richiesta di risarcimento, ad informare l'assicurato e, ad inviare la richiesta stessa e la documentazione acquisita alla Compagnia della controparte, se nota.

Qualora al momento del sinistro il presente contratto goda di agevolazioni tariffarie connesse alla composizione del nucleo familiare, l'Impresa si riserva la facoltà di richiedere al contraente l'esibizione del certificato di stato di famiglia.

Alla denuncia devono seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro.

Salvo comprovate cause di forza maggiore, in caso non venga presentata la denuncia di sinistro o non vengano inviati la successiva documentazione inoltrata dal danneggiato o gli atti giudiziari, l'Impresa ha diritto di rivalersi in tutto o in parte nei confronti dell'assicurato per il pregiudizio che ne sia derivato.

La denuncia del sinistro è sempre obbligatoria.

Articolo 6 - Gestione delle vertenze

L'Impresa assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in qualunque sede nella quale si discuta del risarcimento del danno, designando, ove occorra, legali o tecnici. Ha inoltre facoltà di provvedere alla difesa dell'assicurato in sede penale, sino alla tacitazione dei danneggiati.

L'Impresa non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano designati dalla stessa né risponde di multe, ammende e spese di giustizia **in ambito penale**

CONDIZIONI AGGIUNTIVE

(Valide solo se espressamente richiamate sul singolo giustificativo)

RIMORCHIO - RISCHIO STATICO

Esclusivamente se il rimorchio è staccato dalla motrice, la garanzia copre i danni a terzi causati/derivanti:

- dal rimorchio in sosta;
- da manovre a mano;
- da vizi occulti di costruzione o da difetti di manutenzione.

Non sono considerati terzi coloro che: **occupano il rimorchio, partecipano alle manovre a mano, sono comunque addetti all'uso del veicolo e al carico e scarico delle merci. Di conseguenza non rientrano in garanzia i danni di qualsivoglia tipo subiti dalle persone sopra indicate.**

RIMORCHIO AFFIDATO A TERZI – GARANZIA INTEGRATIVA DEL RISCHIO DA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione è prestata per la Responsabilità civile da circolazione derivante all'assicurato nella sua qualità di proprietario del rimorchio descritto in polizza che circoli agganciato ad una motrice di proprietà di terzi sul territorio di uno stato la cui legislazione contempli tale responsabilità.

Nel caso di circolazione sul territorio italiano o sul territorio di altri stati le cui legislazioni non prevedano la responsabilità di cui al comma precedente, l'assicurazione è operante, fino a concorrenza delle somme indicate in polizza, quando:

- il danno supera i massimali per i quali la motrice è stata assicurata e per la parte di danno eccedente tali massimali;
- la motrice non risulta assicurata oppure la sua polizza non è comunque operante.

L'Impresa conserva il diritto di esercitare – fino a concorrenza di quanto pagato per danni, spese ed accessori - l'azione di rivalsa nei confronti del responsabile del danno e/o del proprietario della motrice.

SGOMBERO NEVE

L'Assicurazione copre anche i danni derivanti a terzi durante le operazioni di sgombero della neve e/o spargimento di cloruri o sabbia effettuate dal veicolo assicurato previa autorizzazione – se necessaria - rilasciata dall'Autorità competente. Le operazioni di cui sopra possono avere carattere occasionale; conseguentemente l'Impresa prende atto che, al bisogno, il veicolo assicurato può essere dotato o meno dell'attrezzatura a ciò necessaria.

AUTOVEICOLI SPECIALI PER PORTATORI DI HANDICAP

Per i trasportati costretti su sedia a rotelle, la garanzia vale anche durante le operazioni di salita e discesa, effettuate con l'ausilio di mezzi meccanici.

RINUNCIA ALLA RIVALSA

A parziale deroga di quanto indicato nel precedente articolo 2 "Esclusioni e rivalsa" della Sezione Sistema di coperture per la responsabilità civile auto, l'Impresa:

- a) rinuncia al diritto di rivalsa nei seguenti casi:
 - se il conducente non è abilitato alla guida secondo le disposizioni in vigore, **tranne il caso in cui il conducente non abbia mai conseguito nessuna abilitazione alla guida del veicolo assicurato;**
 - per danni subiti dai terzi trasportati – esclusi i trasportati su veicolo con targa in prova - se il trasporto non è stato effettuato in conformità delle disposizioni vigenti, o alle indicazioni della carta di circolazione;
 - se il veicolo è guidato da persona in stato di ebbrezza.
- b) limita il diritto di rivalsa all'importo massimo di € 5.000
 - se il veicolo è guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti sanzionata per tale ragione in via definitiva ai sensi dell'articolo 187 del codice della strada.

AUTOVETTURE CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione dell'autovettura assicurata è estesa al traino di rimorchio identificato con targa propria.

MOTOCICLI, TRICICLI E QUADRICICLI CON TRAINO - RISCHIO DELLA CIRCOLAZIONE

L'assicurazione per la responsabilità civile della circolazione del motociclo, triciclo, quadriciclo indicato in polizza è estesa al traino di carrelli appendice e/o rimorchi sempre che il traino sia effettuato nel rispetto della normativa in vigore.

ASSICURAZIONE SU TELAIO

1. In caso il contraente dichiara e consegni l'idonea documentazione, che il veicolo ha ottenuto la prescritta autorizzazione a circolare anche su strada ad uso pubblico pur in assenza di targa di immatricolazione, l'assicurazione sarà operante sia che la circolazione avvenga su strada ad uso pubblico che su altre aree, anche se equiparate.
2. In caso il contraente dichiara non esservi autorizzazione perché non richiesta, scaduta oppure non concessa, l'assicurazione sarà operante solo nel caso in cui la circolazione non interessi una strada ad uso pubblico; **la garanzia, conseguentemente, non sarà valida e l'Impresa eserciterà il diritto di rivalsa per le somme pagate in caso di sinistro ai terzi danneggiati, quando la circolazione è avvenuta su strada ad uso pubblico con veicolo non dotato della prescritta autorizzazione.**

CARICO E SCARICO EFFETTUATO TRAMITE DISPOSITIVI MECCANICI (valido solo per autocarri e motocarri)

L'Impresa assicura, nei limiti dei massimali previsti per la garanzia RC Auto, la responsabilità civile del contraente e, se persona diversa, del committente per i danni involontariamente cagionati a terzi nel corso di operazioni di carico e scarico effettuate manualmente o, in caso il veicolo non sia in circolazione, con mezzi o dispositivi meccanici stabilmente installati sul veicolo.

La garanzia non opera in caso di danni a:

- persone che prendono parte alle operazioni di carico e scarico;
- persone trasportate sul veicolo assicurato;
- cose trasportate;
- cose di terzi che l'assicurato ha in custodia o consegna.

La garanzia non opera in caso di danni conseguenti ad inquinamento, se le operazioni sono state eseguite in luoghi e/o con modalità non conformi alla normativa in vigore.

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE

Il contraente dichiara e l'impresa prende atto che il locatore del veicolo assicurato è munito della prescritta licenza per la locazione.

VEICOLI UTILIZZATI DA ESERCENTI DI CIRCHI EQUESTRI E DI SPETTACOLI VIAGGIANTI PER IL TRASPORTO DELLE ATTREZZATURE O PER USO ABITAZIONE

L'Assicurato dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo ha ottenuto il "nulla osta di agibilità" rilasciato dalle competenti Autorità.

MOTOSLITTE / GATTO DELLE NEVI

Fermo quanto previsto dalle CGA articolo esclusioni, sono esclusi dalla garanzia anche i danni a cose e/o persone derivanti dal traino di barelle con feriti e/o dal traino di sciatori.

VEICOLI D'EPOCA – VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO SENZA OMOLOGAZIONE

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto, previa consegna dell'idonea documentazione, che il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada o nello speciale elenco tenuto presso il Centro Storico del Dipartimento Trasporti Terrestri (art. 60 comma 2 del Codice della Strada).

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo d'epoca o di interesse storico e collezionistico **il contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione**

ricevuta in tal senso.

VEICOLI DI INTERESSE STORICO E COLLEZIONISTICO OMOLOGATI

(valido per autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori)

Il Contraente dichiara e l'Impresa prende atto che:

- il veicolo descritto in polizza è iscritto in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4 del Codice della strada;
- è stato rilasciato certificato di omologazione come da idonea documentazione consegnata.

In caso di cancellazione del veicolo dal registro di iscrizione con conseguente perdita della qualifica di veicolo di interesse storico e collezionistico il **contraente si impegna a darne notizia all'Impresa entro 30 giorni dall'avvenuta cancellazione o dalla comunicazione ricevuta in tal senso.**

MACCHINE OPERATRICI E MACCHINE AGRICOLE SU CINGOLI

Sono esclusi dalla garanzia i danni provocati alla pavimentazione stradale da macchine operatrici e macchine agricole su cingoli o ruote non gommate.

DANNI A COSE DI TERZI TRASPORTATI SU AUTOBUS URBANI

L'Impresa copre la responsabilità del conducente, del contraente e - se persona diversa - del proprietario del veicolo per i danni involontariamente causati dalla circolazione del veicolo stesso agli indumenti ed oggetti di comune uso personale che, per la loro naturale destinazione, siano portati con sé dai terzi trasportati, esclusi denaro, preziosi, titoli, nonché bauli, valigie, colli e loro contenuto; sono in ogni caso esclusi i danni derivanti da incendio, da furto o da smarrimento.

TRASPORTO ECCEZIONALE (valida per autocarri e veicoli a uso speciale)

È compresa, nei limiti del massimale convenuto, la copertura del rischio da circolazione durante il trasporto in condizioni di eccezionalità (c.d. trasporto eccezionale) a condizione che la prescritta e necessaria autorizzazione sia stata rilasciata e sia in corso di validità.

TRASPORTO ECCEZIONALE (valida per i rimorchi di autocarri e veicoli a uso speciale)

È compresa, nei limiti del massimale convenuto, la copertura del Rischio Statico in occasione di trasporto in condizioni di eccezionalità (c.d. trasporto eccezionale) a condizione che la prescritta e necessaria autorizzazione sia stata rilasciata e sia in corso di validità.

FORME TARIFFARIE

"BONUS/MALUS"

(valida per autovetture, autotassametri, ciclomotori, motocicli, autocarri, camper targhe prova autoveicoli e motoveicoli, motocarri, ciclomotori trasporto cose, autobus, macchine operatrici e macchine agricole)

Questa formula tariffaria prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in classi di durata annuale a cui corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78
classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	0,82	0,88	0,94	1,00	1,15	1,30	1,50	1,75	2,00

Tabella n. 1

Alla stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in forza delle disposizioni che seguono; per l'attribuzione della classe di merito è necessario consegnare copia della carta di circolazione, certificato di proprietà, se del caso, l'attestato di rischio e gli altri eventuali documenti previsti per la singola casistica.

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE/ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14 se assicurato

- **entro 30 giorni** dalla data di immatricolazione/acquisto,

oppure

- **oltre 30 giorni** dalla data di immatricolazione/acquisto **in presenza** di dichiarazione di non circolazione

classe 18 se assicurato

- **oltre 30 giorni** dalla data di immatricolazione/acquisto **in assenza** di dichiarazione di non circolazione

VEICOLO GIA' ASSICURATO

1. con attestato di rischio di altra Impresa

a) **attestato di contratto del tipo bonus/malus:** classe determinata dalla seguente tabella n. 2

classi CU da attestato	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classi CU da attestato	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella n. 2

b) **attestato di contratto di forma diversa da bonus/malus:** calcolo della classe interna in funzione delle annualità indenni/sinistrose presenti nell'attestato, secondo le seguenti modalità:

- classe di partenza a cui fare riferimento 14
- determinazione di una classe provvisoria tenendo conto delle annualità indenni da sinistro escluso l'anno in corso. Per ogni annualità sottrarre 1 classe da quella di partenza
- calcolo definitivo della classe, prendendo in considerazione le annualità sinistrose compreso l'anno in corso. Per ogni annualità con sinistro (con responsabilità principale) va applicata una maggiorazione di 2 classi e l'annualità non va conteggiata fra quelle indenni.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

– **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato rubato e non ritrovato**

oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato:

– **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia del veicolo originario. Per attivare questo istituto il contraente deve consegnare: l'attestato di rischio, la documentazione (carta di circolazione, o certificato di proprietà) del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

Per essere utilizzato come sopra descritto senza alcuna ulteriore integrazione documentale, l'attestato deve essere riferito ad un contratto con scadenza/data di risoluzione **non superiore a 12 mesi** rispetto alla decorrenza del nuovo; in caso contrario:

c) attestato di contratto scaduto da più di 12 mesi ma entro 5 anni:

- valorizzazione dell'attestato se **integrato** da dichiarazione di non circolazione;
- classe 18 se attestato **non integrato** da dichiarazione di non circolazione.

d) attestato di contratto scaduto da più di 5 anni

- classe 14 se attestato **integrato** da dichiarazione di non circolazione;
- classe 18 se attestato **non integrato** da dichiarazione di non circolazione.

2. con attestato di rischio Allianz

ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, la classe di assegnazione del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

- **attestato di contratto del tipo bonus/malus:** recepimento della classe interna, classe minima assegnabile 1, presente in attestato;
- **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** calcolo della classe interna in funzione delle annualità indenni o sinistrose presenti in attestato.

3. senza attestato

- **classe 18** con possibilità di modificare l'assegnazione se l'attestato è consegnato entro 3 mesi dalla decorrenza del contratto

ALTRI CASI

già assicurato con polizza temporanea (da consegnare in copia)

- classe di assegnazione corrispondente alla classe CU del contratto temporaneo se proveniente da altra Impresa;
- recepimento della classe del contratto temporaneo, classe minima 1, se proveniente da Allianz.

veicolo consegnato in conto vendita non andata a buon fine (solo se già assicurato con Allianz)

- **classe 14** se il precedente contratto è già stato reso valido (sostituito) per altro veicolo di proprietà dell'assicurato;
- recepimento della classe interna dell'attestato, classe minima 1, se il precedente contratto non è stato reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato.

veicolo rubato e non ritrovato (solo se già assicurato con Allianz)

- **classe 14** se la classe maturata sul precedente contratto è già stata trasferita su altra polizza;
- recepimento della classe maturata sul precedente contratto, classe minima 1, se non già trasferita su altra polizza.

veicolo già assicurato all'estero

- classe 14 senza dichiarazione del precedente assicuratore
- calcolo della classe interna in base alla dichiarazione del precedente assicuratore in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione 9)

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella successiva Tabella n. 3.

Classe di merito	CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	03	06	09	12
2	1	04	07	10	13
3	2	05	08	11	14
4	3	06	09	12	15
5	4	07	10	13	16
6	5	08	11	14	17
7	6	09	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18

15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18
17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 3

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La contestuale esclusione/inclusione di un veicolo con un altro, così come disciplinata dai precedenti **articoli 5 "Vendita e consegna in conto vendita" e 6 "Risoluzione anticipata della copertura" della Sezione Norme Generali valide per tutte le garanzie** e dal precedente **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto**, in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione e furto senza ritrovamento permette di:

- sostituire il contratto emesso a copertura del veicolo escluso
- trasferire sulla polizza emessa in sostituzione la classe maturata sul contratto del veicolo escluso (sostituito).

Quanto sopra se il nuovo veicolo da includere è della stessa tipologia, del medesimo proprietario e assicurato con la stessa forma tariffaria di quello escluso; in caso contrario, è necessario emettere un nuovo contratto, la cui classe di assegnazione è determinata dall'applicazione delle regole d'ingresso in funzione della provenienza del veicolo da assicurare.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza dello stesso e non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

"BONUS/MALUS E FRANCHIGIA"

(valida per autovetture, autotassametri, ciclomotori, motocicli, autocarri, camper targhe prova autoveicoli e motoveicoli, motocarri, ciclomotori trasporto cose, autobus, macchine operatrici e macchine agricole)

Questa formula tariffaria prevede:

- **ad ogni sinistro causato:** il peggioramento della classe di merito e il pagamento di una franchigia il cui ammontare è precisato nel singolo giustificativo. La franchigia è sempre di importo fisso e si applica ad ogni classe di merito. Contraente e assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia. L'impresa conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.
- **in assenza di sinistri:** il miglioramento della classe di merito.

La sua struttura si articola in classi di durata annuale a cui corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n. 1.

classi di merito	1	2	3	4	5	6	7	8	9
coefficienti di premio	0,50	0,53	0,56	0,59	0,62	0,66	0,70	0,74	0,78
classi di merito	10	11	12	13	14	15	16	17	18
coefficienti di premio	0,82	0,88	0,94	1,00	1,15	1,30	1,50	1,75	2,00

Tabella n. 1

Alla stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in forza delle disposizioni che seguono; per l'attribuzione della classe di merito è necessario consegnare copia della carta di circolazione, certificato di proprietà, se del caso, l'attestato di rischio e gli altri eventuali documenti specificati a fronte della singola casistica.

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE/ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 14 se assicurato

- entro 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto,

oppure

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto **in presenza** di dichiarazione di non circolazione

classe 18 se assicurato

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione/acquisto **in assenza** di dichiarazione di non circolazione

VEICOLO GIA' ASSICURATO

3. con attestato di rischio di altra Impresa

a) **attestato di contratto del tipo bonus/malus:** classe determinata dalla seguente tabella n. 2

classi CU da attestato	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classe interna	1	2	3	4	5	6	7	8	9
classi CU da attestato	10	11	12	13	14	15	16	17	18
classe interna	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Tabella n. 2

b) **attestato di contratto di forma diversa da bonus/malus:** calcolo della classe interna in funzione delle annualità indenni/sinistrose presenti nell'attestato, secondo le seguenti modalità:

- classe di partenza a cui fare riferimento 14
- determinazione di una classe provvisoria tenendo conto delle annualità indenni da sinistro escluso l'anno in corso. Per ogni annualità sottrarre 1 classe da quella di partenza
- calcolo definitivo della classe, prendendo in considerazione le annualità sinistrose compreso l'anno in corso. Per ogni annualità con sinistro (con responsabilità principale) va applicata una maggiorazione di 2 classi e l'annualità non va conteggiata fra quelle indenni.

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato:

– **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto, demolito esportato rubato e non ritrovato**

oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato:

– **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia del veicolo originario. Per attivare questo istituto il contraente deve consegnare: l'attestato di rischio, la documentazione (carta di circolazione, o certificato di proprietà) del precedente veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

Per essere utilizzato come sopra descritto senza alcuna ulteriore integrazione documentale, l'attestato deve essere riferito ad un contratto con scadenza/data di risoluzione **non superiore a 12 mesi** rispetto alla decorrenza del nuovo contratto; in caso contrario:

c) attestato di contratto scaduto da più di 12 mesi ma entro 5 anni:

- valorizzazione dell'attestato se **integrato** da dichiarazione di non circolazione;
- classe 18 se attestato **non integrato** da dichiarazione di non circolazione.

e) attestato di contratto scaduto da più di 5 anni

- classe 14 se attestato **integrato** da dichiarazione di non circolazione;
- classe 18 se attestato **non integrato** da dichiarazione di non circolazione.

4. con attestato di rischio Allianz

ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, la classe di assegnazione del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

- **attestato di contratto del tipo bonus/malus:** recepimento della classe interna, classe minima assegnabile 1, presente in attestato
- **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** calcolo della classe interna in funzione delle annualità indenni o sinistrose presenti in attestato.

4. senza attestato

- **classe 18** con possibilità di modificare l'assegnazione se l'attestato è consegnato entro 3 mesi dalla decorrenza del contratto

ALTRI CASI

già assicurato con polizza temporanea (da consegnare in copia)

- classe di assegnazione corrispondente alla classe CU del contratto temporaneo se proveniente da altra Impresa;
- recepimento della classe del contratto temporaneo, classe minima 1, se proveniente da Allianz.

veicolo consegnato in conto vendita non andata a buon fine (solo se già assicurato con Allianz)

- **classe 14** se il precedente contratto è già stato reso valido (sostituito) per altro veicolo di proprietà dell'assicurato;
- recepimento della classe interna dell'attestato, classe minima 1, se il precedente contratto non è stato reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato.

veicolo rubato e non ritrovato (solo se già assicurato con Allianz)

- **classe 14** se la classe maturata sul precedente contratto è già stata trasferita su altra polizza;
- recepimento della classe maturata sul precedente contratto, classe minima 1, se non già trasferita su altra polizza.

veicolo già assicurato all'estero

- classe 14 senza dichiarazione del precedente assicuratore;
- calcolo della classe interna in base alla dichiarazione del precedente assicuratore in funzione delle annualità indenni o interessate da sinistri (classe minima di assegnazione 9).

Ad ogni nuova annualità vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri penalizzati nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella successiva Tabella n. 3.

Classe di merito	CLASSE DI ASSEGNAZIONE IN BASE AL NUMERO DI SINISTRI OSSERVATI				
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 sinistri	4 o più sinistri
1	1	03	06	09	12
2	1	04	07	10	13
3	2	05	08	11	14
4	3	06	09	12	15
5	4	07	10	13	16
6	5	08	11	14	17
7	6	09	12	15	18
8	7	10	13	16	18
9	8	11	14	17	18
10	9	12	15	18	18
11	10	13	16	18	18
12	11	14	17	18	18
13	12	15	18	18	18
14	13	16	18	18	18
15	14	17	18	18	18
16	15	18	18	18	18

17	16	18	18	18	18
18	17	18	18	18	18

Tabella 3

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La contestuale esclusione/inclusione di un veicolo con un altro così come disciplinata dai precedenti **articoli 5 "Vendita e consegna in conto vendita" e 6 "Risoluzione anticipata della copertura" della Sezione Norme Generali valide per tutte le garanzie** e dal precedente **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto**, in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione e furto senza ritrovamento permette di:

- sostituire il contratto emesso a copertura del veicolo escluso;
- trasferire sulla polizza emessa in sostituzione la classe maturata sul contratto del veicolo escluso (sostituito).

Quanto sopra se il nuovo veicolo da includere è della stessa tipologia, del medesimo proprietario e assicurato con la stessa forma tariffaria di quello escluso; in caso contrario, è necessario emettere un nuovo contratto la cui classe di assegnazione è determinata dall'applicazione delle regole d'ingresso in funzione della provenienza del veicolo da assicurare.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza dello stesso e non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

"FRANCHIGIA"

(valida per autovetture, autotassametri, ciclomotori, motocicli, autocarri, camper targhe prova autoveicoli e motoveicoli, motocarri, ciclomotori trasporto cose, autobus, macchine operatrici e macchine agricole)

L'Assicurazione è stipulata con la franchigia fissa ed assoluta, indicata nel singolo giustificativo, che rimane a carico dell'assicurato per ciascun sinistro.

Il Contraente e l'Assicurato sono tenuti in solido a rimborsare all'Impresa l'importo del risarcimento rientrante nei limiti della franchigia.

La Società conserva il diritto di gestire il sinistro anche nel caso in cui la domanda del danneggiato rientri nei limiti della franchigia.

E' fatto divieto assicurare, o comunque pattuire sotto qualsiasi forma il rimborso della franchigia.

"NO CLAIM DISCOUNT"

(valida per ciclomotori, motocicli, ciclomotori trasporto cose, targhe prova motoveicoli)

La forma NCD, prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. Si articola in 6 classi di merito corrispondenti a livelli di premio decrescenti secondo la Tabella n. 1.

classi di merito	6	5	4	3	2	1
coefficienti di premio	1,00	0,90	0,80	0,70	0,65	0,60

Tabella n. 1

Alla stipulazione, il contratto è assegnato alla classe di merito determinata in forza delle disposizioni che seguono, per l'attribuzione della classe di merito è necessario consegnare copia della carta di circolazione, certificato di proprietà, se del caso, l'attestato di rischio e gli altri eventuali documenti previsti per la singola casistica.

VEICOLO ASSICURATO PER LA PRIMA VOLTA / ACQUISTATO USATO (VOLTURA)

classe 6 (CU 14) se assicurato

- entro 30 giorni dall'immatricolazione o dall'acquisto

oppure

- oltre 30 giorni dall'immatricolazione o dall'acquisto **con dichiarazione di non circolazione**

classe 6 (CU 18) se assicurato

- oltre 30 giorni dalla data di immatricolazione o dall'acquisto senza dichiarazione di non circolazione.

VEICOLO GIA' ASSICURATO

1. con attestato emesso da altra impresa

a) **attestato di contratto in forma diversa da bonus malus:** calcolo della classe CU

- classe di partenza a cui fare riferimento 14

- **classe provvisoria** contando le annualità indenni da sinistro escluso l'anno in corso. Per ogni annualità sottrarre 1 classe da quella di partenza

- **classe definitiva**, considerando le annualità con sinistro (con responsabilità principale), compreso l'anno in corso: per ogni annualità maggiorazione di 2 classi e non conteggiarla fra le indenni.

La classe interna è determinata in funzione della classe CU calcolata e da quanto previsto dalla Tabella n. 2.

b) **attestato di contratto in forma del tipo bonus/malus:** la classe è attribuita secondo i criteri della tabella n. 2.

Tabella n. 2

Classe di conversione universale	Classe di assegnazione interna
1	6

2	6
3	6
4	6
5	6
6	6
7	6
8	6
9	6
10	6
11	6
12	6
13	6
14	6
15	6
16	6
17	6
18	6
<ul style="list-style-type: none"> - per l'assegnazione della classe si considerano tutti i sinistri in attestato; - le annualità N.A. o N.D. non sono considerate indenni. 	

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato

- **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto demolito, esportato, rubato e non ritrovato**

oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato

- **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario. In questo caso deve consegnare: l'attestato di rischio, la documentazione – carta di circolazione, o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

Per essere utilizzato come sopra descritto, l'attestato deve essere riferito ad un contratto con scadenza/data di risoluzione non superiore a 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo; in caso contrario:

c) **attestato di contratto scaduto da più di 12 mesi ma entro 5 anni**

- valorizzazione dell'attestato **se integrato** da dichiarazione di non circolazione
- **classe 6** (CU 18) se attestato **non integrato** da dichiarazione di non circolazione

d) **attestato di contratto scaduto da più di 5 anni**

- **classe 6** (CU 14)

3. con attestato di rischio Allianz

ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

- **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** calcolo della classe interna e della classe CU in funzione delle annualità indenni o con sinistro presenti in attestato
- **attestato di contratto in forma bonus/malus:** recepimento della classi presenti in attestato.

3. senza attestato

- **classe 6** (CU 18) modificabile se l'attestato è consegnato entro 3 mesi dalla decorrenza del contratto

ALTRI CASI

già assicurato con polizza temporanea (da consegnare in copia)

- **classe 6** (CU 14)

con appendice di cessione di contratto (da consegnare in copia)

- classe d'ingresso per veicoli acquistati usati

veicolo rubato e ritrovato (solo se già assicurato con Allianz)

veicolo in conto vendita e non venduto (solo se già assicurato con Allianz)

- classe del contratto originario se non reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato;
- **classe 6** (CU 14) per gli altri casi.

veicolo già assicurato all'estero

- **classe 6** (CU 14) senza dichiarazione precedente assicuratore
- **classe 6** e calcolo classe CU in base alla sinistrosità degli ultimi 5 anni risultante dalla dichiarazione del precedente assicuratore.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione, come indicato nella successiva Tabella n. 3.

Classe	Classe di collocazione in base ai sinistri	
	0 sinistri	1 o più sinistri
6	5	6
5	4	6
4	3	6
3	2	6
2	1	6
1	1	6

Tabella n. 3

Per l'applicazione delle regole sul cambiamento di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

La contestuale esclusione/inclusione di un veicolo con un altro così come disciplinata dai precedenti **articoli 5 "Vendita e consegna in conto vendita"** e **6 "Risoluzione anticipata della copertura" della Sezione Norme Generali valide per tutte le garanzie** e dal precedente **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto**, in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione e furto senza ritrovamento permette di:

- sostituire il contratto emesso a copertura del veicolo escluso
- trasferire sulla polizza emessa in sostituzione la classe maturata sul contratto del veicolo escluso (sostituito).

Quanto sopra se il nuovo veicolo da includere è della stessa tipologia, del medesimo proprietario e assicurato con la stessa forma tariffaria di quello escluso; in caso contrario, è necessario emettere un nuovo contratto la cui classe di assegnazione è determinata dall'applicazione delle regole d'ingresso in funzione della provenienza del veicolo da assicurare.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza dello stesso e non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo.

"TARIFFA PREMIO FISSO"

(valida per autocarri, camper targhe prova autoveicoli e motoveicoli, motocarri, ciclomotori trasporto cose, autobus, macchine operatrici e macchine agricole)

Questa formula tariffaria prevede che il premio rimanga fisso anche nel caso di sinistri.

"TARIFFA CON MAGGIORAZIONE DEL PREMIO PER SINISTROSITÀ PEIUS"

(valida per autocarri, camper targhe prova autoveicoli e motoveicoli, motocarri)

Questa formula tariffaria prevede un premio fisso con maggiorazioni (peius), che si applicano in base al numero di sinistri eventualmente verificatisi nel periodo di osservazione di seguito definito.

Struttura del periodo di osservazione:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

VEICOLO DI PRIMA IMMATRICOLAZIONE / ACQUISTATO USATO

premio fisso (no maggiorazione peius) se assicurato

- entro 30 giorni dall'immatricolazione, o dall'acquisto
- oppure
- oltre 30 giorni dall'immatricolazione, o dall'acquisto con dichiarazione di non circolazione

maggiorazione del 25% per peius se assicurato

- oltre 30 giorni dall'immatricolazione, o dall'acquisto senza dichiarazione di non circolazione

VEICOLO GIA' ASSICURATO

2. con attestato emesso da altra impresa

a) attestato di contratto in forma diversa da bonus malus: calcolo classe CU

- classe di partenza a cui fare riferimento 14
- **classe provvisoria** contando le annualità indenni da sinistro escluso l'anno in corso. Per ogni annualità sottrarre 1 classe da quella di partenza
- **classe definitiva**, considerando le annualità con sinistro (con responsabilità principale), compreso l'anno in corso: per ogni annualità maggiorazione di 2 classi e non conteggiarla fra le indenni.

Al contratto è applicato il premio fisso senza maggiorazione per peius.

b) attestato di contratto in forma del tipo bonus/malus: la classe è attribuita secondo i criteri della tabella n. 1.

Tabella n. 1

Classe CU	Maggiorazione percentuale del premio per sinistrosità		
	Maggiorazione Peius con 2 sinistri	Maggiorazione Peius con 3 o più sinistri	Altri casi
1	15%	25%	senza maggiorazione
2	15%	25%	senza maggiorazione
3	15%	25%	senza maggiorazione
4	15%	25%	senza maggiorazione
5	15%	25%	senza maggiorazione
6	15%	25%	senza maggiorazione
7	15%	25%	senza maggiorazione
8	15%	25%	senza maggiorazione
9	15%	25%	senza maggiorazione
10	15%	25%	senza maggiorazione
11	15%	25%	senza maggiorazione
12	15%	25%	senza maggiorazione
13	15%	25%	senza maggiorazione

14	15%	25%	senza maggiorazione
15	15%	25%	senza maggiorazione
16	15%	25%	senza maggiorazione
17	15%	25%	senza maggiorazione
18	15%	25%	senza maggiorazione

Le predette disposizioni si applicano anche se il veicolo originario è stato

– **venduto, consegnato in conto vendita, distrutto demolito, esportato, rubato e non ritrovato**

oppure se il contratto da cui l'attestato deriva è stato

– **sospeso e mai riattivato, o risolto per mancata accettazione del premio di rinnovo**

e il contraente assicura altro veicolo di sua proprietà e della stessa tipologia di quello originario. In questo caso deve consegnare: l'attestato di rischio, la documentazione – carta di circolazione, o certificato di proprietà – del precedente e del nuovo veicolo e copia dell'atto di vendita, demolizione ecc.

Per essere utilizzato come sopra descritto, l'attestato deve essere riferito ad un contratto con scadenza/data di risoluzione non superiore a 12 mesi rispetto alla decorrenza del nuovo; in caso contrario:

c) attestato di contratto scaduto da più di 12 mesi ma entro 5 anni

- valorizzazione dell'attestato **se integrato** da dichiarazione di non circolazione
- **peius del 25%** (CU 18) se attestato **non integrato** da dichiarazione di non circolazione

d) attestato di contratto scaduto da più di 5 anni

- applicazione del premio fisso (no maggiorazione peius)

2. con attestato di rischio Allianz

ferme le casistiche ed il termine di validità dell'attestato descritte al punto precedente, la classe del nuovo contratto è determinata nel seguente modo:

- **attestato di contratto in forma diversa da bonus/malus:** applicazione premio fisso (no maggiorazione peius);
- **attestato di contratto in forma del tipo bonus/malus:** applicazione tabella 1.

4. senza attestato

- **maggiorazione del 25% per peius** (CU 18) modificabile se l'attestato è consegnato entro 3 mesi dalla decorrenza del contratto.

ALTRI CASI

già assicurato con polizza temporanea (da consegnare in copia)

- medesimo regime di premio applicato su precedente polizza temporanea
- oppure
- **maggiorazione del 25%** se non consegnata precedente polizza temporanea

con appendice di cessione di contratto (da consegnare in copia)

- premio fisso senza maggiorazione per peius
- oppure
- **maggiorazione del 25%** se non consegnata precedente appendice di cessione

veicolo rubato e ritrovato (solo se già assicurato con Allianz)

veicolo in conto vendita e non venduto (solo se già assicurato con Allianz)

- regime premio del contratto originario se non reso valido per altro veicolo di proprietà dell'assicurato
- premio fisso senza maggiorazione peius per gli altri casi

veicolo già assicurato all'estero

- **applicazione premio fisso senza maggiorazione peius** (CU 14) senza dichiarazione precedente assicuratore;
- **classe determinata dalla precedente tabella n. 1** e calcolo classe CU in base alla sinistrosità degli ultimi 5 anni risultante dalla dichiarazione del precedente assicuratore.

In caso di assenza di sinistri nel periodo di osservazione, nell'annualità successiva sarà applicato il premio fisso determinato dalla Tariffa RCA in vigore senza alcuna maggiorazione per peius.

Al contrario, se nel periodo di osservazione si sono verificati sinistri il peius sarà applicato nel seguente modo:

- **per 2 sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 15%;**
- **per 3 o più sinistri, il premio per l'annualità immediatamente successiva sarà aumentato del 25%.**

La contestuale esclusione/inclusione di un veicolo con un altro così come disciplinata dai precedenti **articoli 5 "Vendita e consegna in conto vendita"** e **6 "Risoluzione anticipata della copertura" della Sezione Norme Generali valide per tutte le garanzie** e dal precedente **articolo 4 "Mantenimento della classe di merito" della Sezione Sistema di Coperture per la Responsabilità Civile Auto**, in caso di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione e furto senza ritrovamento permette di:

- sostituire il contratto emesso a copertura del veicolo escluso;
- trasferire sulla polizza emessa in sostituzione la classe maturata sul contratto del veicolo escluso (sostituito).

Quanto sopra se il nuovo veicolo da includere è della stessa tipologia, del medesimo proprietario e assicurato con la stessa forma tariffaria di quello escluso; in caso contrario, è necessario emettere un nuovo contratto la cui classe di assegnazione è determinata dall'applicazione delle regole d'ingresso in funzione della provenienza del veicolo da assicurare.

In caso di sostituzione del contratto è mantenuta ferma la scadenza dello stesso e non si interrompe il periodo di osservazione in corso.

La maggiorazione del premio in caso di sinistro può essere evitata offrendo il rimborso degli importi liquidati per tutti, o parte dei sinistri penalizzati nel periodo di osservazione precedente al rinnovo. La facoltà può essere esercitata in occasione della scadenza annua della polizza, sia nel caso di polizza rinnovata, sia nel caso di polizza disdettata.

GARANZIA INCENDIO e FURTO (tutti i veicoli con esclusione degli autocarri)**Articolo 1 – Incendio e furto**

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) INCENDIO

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- **gli apparecchi audiofonovisivi di serie e non di serie**

Se i predetti optional/accessori ed apparecchi audiofonovisivi determinano un aumento del prezzo di listino e/o incrementino il valore del veicolo, il loro equivalente deve essere dichiarato a parte pena la loro non indennizzabilità.

Non è indennizzabile il danno derivante da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)

b) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la perdita totale del veicolo o di sue singole parti.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia senza aumenti di premio:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi regolamentati dal successivo **articolo 2 “Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto”** - fornite ed installate, con o senza maggiorazione al prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto. Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte, pena la loro non indennizzabilità.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non è indennizzabile il danno derivante da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)

c) FURTO TOTALE E PARZIALE CON SCOPERTO SOLO PER DANNI PARZIALI

Vale quanto previsto al precedente punto b) “*Furto totale e parziale con scoperto*”, con applicazione dello scoperto nel solo caso di danno parziale.

Non è indennizzabile il danno derivante da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)

d) FURTO TOTALE E PARZIALE SENZA SCOPERTO

Forma di copertura riservata alle autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al precedente punto b) “*Furto totale e parziale con scoperto*” senza applicazione di scoperto.

Non è indennizzabile il danno derivante da danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)

e) FURTO TOTALE CON SCOPERTO

In caso di furto o rapina, è indennizzabile, con gli scoperti previsti dal contratto, la sola perdita totale del veicolo. La copertura riguarda esclusivamente autovetture (e veicoli equiparati) uso privato e veicoli adibiti ad uso promiscuo. I veicoli devono essere immatricolati da almeno 12 mesi. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo – esclusi gli apparecchi audiofonovisivi regolamentati dal successivo articolo 2 “Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto” - fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice, o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto

Se i predetti optional/accessori determinano un aumento del prezzo di listino, il loro valore deve essere dichiarato a parte pena la loro non indennizzabilità.

Purché costituiscano perdita totale, così come definita **dall'articolo 10 “Determinazione dell'ammontare del danno” della presente sezione “Sistema di coperture per il veicolo – incendio e furto”**, sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)

f) FURTO TOTALE SENZA SCOPERTO

Se sia corrisposto il relativo sovrappremio, vale quanto previsto al punto precedente e) “Furto totale con scoperto” senza applicazione di scoperto.

Non sono compresi nella garanzia i danni derivanti da furto parziale e quelli causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)

Articolo 2 - Estensione agli apparecchi audiofonovisivi della garanzia furto

1. **Estensione gratuita:** se compresi nel valore assicurato sono indennizzabili i danni da furto come sopra descritti e subiti da **apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, i mangianastri, i registratori, i radiotelefoni, i navigatori satellitari, gli impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, installate dalla casa costruttrice senza maggiorazione del prezzo di listino.

2. **Estensione a pagamento:** la copertura assicurativa può essere anche estesa ai danni subiti da **apparecchi audiofonovisivi ad installazione fissa non di serie** quali apparecchi radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefoni, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, se forniti dalla casa costruttrice con supplemento del prezzo di listino, oppure installati da altre ditte in un momento successivo all'acquisto del veicolo. **Questa estensione sarà operante solo se gli apparecchi in parola siano espressamente descritti in polizza, con indicazione separata del loro valore ed applicazione del relativo sovrappremio per l'estensione della copertura.**

Articolo 3 - Estensioni gratuite garanzia incendio

– A parziale deroga di quanto previsto dall' **articolo 1 "Incendio e furto"**:

l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; **la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00 indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico**

– A parziale deroga di quanto previsto dal successivo **articolo 4 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"**:

la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Articolo 4 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave** (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- **appropriazione indebita**;
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali**;
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico)**;
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse, limitatamente alla garanzia furto**;
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti**;
- **semplici bruciate non seguite da incendio, sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi, aspirazione di acqua nel motore**;
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche)**.

Per i veicoli con antifurto satellitare, che usufruiscano del relativo sconto previsto, la garanzia furto, a seguito di perdita totale del veicolo, opera con lo scoperto pari al 25% dell'ammontare del danno - che si applica in sostituzione degli altri scoperti eventualmente indicati dal contratto nonché di quelli previsti al successivo articolo 11 "Scoperti in caso di sinistro" – nei casi di:

- **installazione dell'antifurto senza attivazione dell'abbonamento ai servizi di sicurezza (se previsto) valido per la durata del rapporto di assicurazione**;
- **mancata consegna in agenzia della documentazione tecnica di installazione e funzionamento dell'impianto**;
- **mancato allarme, salvo il caso di assenza di campo della rete GSM**;
- **guasto dell'impianto**; l'Impresa va informata tramite fax del guasto e del tempo necessario alla riparazione. Il periodo della riparazione è equiparato al guasto agli effetti dello scoperto.

Articolo 5 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 6- Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

Al rinnovo annuale della polizza, su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Articolo 7- Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile)**;
- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso**;
- **astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa**.

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa. Ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- **copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, danneggiamento durante tumulti, incendio su aree pubbliche o private)**;
- **certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni)**;

Inoltre, in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo, potranno essere richiesti:

- **certificato cronologico del P.R.A.**;
- **originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso**;
- **procura speciale a vendere notarile per il caso di ritrovamento del veicolo**;
- **dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo**;
- **tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo**.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Inoltre, in caso di furto sia parziale che totale, prima di corrispondere l'indennizzo l'Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria.

Articolo 8- Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- **prima della corresponsione dell'indennizzo: l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall' "articolo 1 Incendio e furto"**;

- **dopo la corresponsione dell'indennizzo, l'assicurato potrà optare se:**
 - a) procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa;
 - b) rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente **articolo 1 "Incendio e furto"**).

Articolo 9 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi a compiere tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa stessa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto al degrado d'uso. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture (e veicoli equiparati uso privato) ed i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso ed altri pregiudizi.

Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture (e veicoli equiparati uso privato) ed i veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di **perdita totale** il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori e apparecchi audiofonovisivi se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).
In caso di sinistro avvenuto entro 6 mesi dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), non verrà tenuto conto – ai fini della liquidazione del danno - del degrado d'uso del veicolo o delle sue parti, con il limite del capitale assicurato e sempre salvo il disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile;
- in caso di **danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione del veicolo (in Italia o all'estero), per tutte le parti dello stesso. Sono esclusi i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali l'inapplicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 10 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Per i veicoli con antifurto satellitare rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno, in caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina.

In questo caso non opererà la riduzione prevista ai sensi dell'**articolo 12 "Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito" della presente sezione "Sistema di copertura per il veicolo - Incendio e furto"**.

Articolo 11 - Riduzione dello scoperto in caso di furto totale del veicolo custodito

In caso di furto totale o rapina, lo scoperto indicato in polizza sarà ridotto del 50% se, alla stipula del contratto, l'assicurato ha dichiarato che il veicolo è regolarmente custodito in box chiuso o in garage condominiale chiuso (in locazione o di proprietà) e purché venga dimostrato che al momento del furto/rapina il veicolo si trovava nei predetti ambienti chiusi. **Ciò vale per autovetture (e veicoli equiparati) in servizio privato, veicoli ad uso promiscuo.**

INCENDIO e FURTO AUTOCARRI

Articolo 1 – Incendio e furto

L'Impresa risarcisce i danni determinati dagli eventi previsti dalle singole garanzie nei limiti dei capitali e dei massimali previsti. L'operatività delle varie garanzie deve risultare dai documenti assicurativi; quelle non indicate sono escluse.

L'Impresa si impegna a prestare a valore intero le garanzie sotto precisate per ogni singolo rischio ed ha facoltà di riparare/ripristinare le cose oggetto del sinistro, o provvedere ad un risarcimento in denaro per:

a) INCENDIO

Sono indennizzabili i danni subiti dal veicolo assicurato - escluse le cose trasportate - a seguito di incendio totale o parziale dello stesso, nonché a seguito di esplosione o di scoppio compresi quelli prodotti dall'impianto di alimentazione, anche se azionato da gas liquido.

Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- **gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice** o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- **gli apparecchi audiofonovisivi di serie e non di serie.**

Se i predetti optional/accessori ed apparecchi audiofonovisivi determinano un aumento del prezzo di listino e/o incrementano il valore del veicolo, il loro equivalente deve essere dichiarato a parte, **pena la loro non indennizzabilità.**

b) FURTO TOTALE E PARZIALE

In caso di furto o rapina tentati o consumati, è indennizzabile la perdita totale del veicolo o di sue singole parti. Se compresi nel valore del veicolo sono inclusi nella garanzia:

- **gli optional e gli accessori**, ovvero le dotazioni stabilmente fissate al veicolo fornite ed installate, con o senza maggiorazione del prezzo di listino, dalla casa costruttrice o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto;
- **gli allestimenti speciali installati dalla casa costruttrice** o da altre ditte in un momento successivo all'acquisto purché stabilmente fissati al veicolo;

Il valore di optional/accessori di serie se determina un aumento del prezzo di listino e/o del valore del veicolo deve essere dichiarato a parte, pena la non indennizzabilità dei danni che li interessano.

Sono inoltre assicurati:

- i danni subiti dal veicolo durante la circolazione abusiva conseguente al furto o alla rapina. Restano comunque esclusi i danni meccanici, elettrici ed all'impianto idraulico, non direttamente conseguenti ad urto, collisione o ribaltamento, nonché i danni causati da cose trasportate;
- i danni conseguenti al tentativo di furto.

Se previsto dal contratto, resta a carico dell'assicurato lo scoperto indicato in polizza.

Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- **dolo o colpa grave (qual è ad esempio la sottrazione del veicolo assicurato con le chiavi originali) dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **incendio doloso;**
- **appropriazione indebita;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari, atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni e allagamenti;**
- **semplici bruciature, nonché sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi se non segua incendio;**
- **aspirazione di acqua nel motore;**
- **furto parziale relativo all'asportazione della copertura mobile (telone);**
- **incendio della copertura mobile (telone) salvo il caso di perdita totale del veicolo;**
- **rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).**

Articolo 3 - Estensioni garanzia incendio per autocarri

- **A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1 "Incendio e furto":**

l'assicurazione viene prestata per i danni materiali e diretti provocati ai terzi, agli animali nonché ai mobili ed agli immobili dei terzi, nei casi di responsabilità civile dell'assicurato in conseguenza di incendio del veicolo descritto in polizza ed esplosione e/o scoppio del carburante del veicolo stesso; **la garanzia opera, entro il limite massimo di € 200.000,00** indipendentemente dalla natura e dal numero dei danneggiati, sempre che il veicolo non si trovi in circolazione o sia oggetto di operazioni di carico o scarico.

- **A parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 2 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto":**

la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in occasione di incendio verificatosi in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con le Forze dell'Ordine, risse.

Salvo il caso di danno totale al veicolo, **è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).**

Articolo 4 - Estensione garanzia incendio per autocarri con portata fino a 35 q.li compresi

A parziale deroga di quanto previsto dall' **articolo 2 "Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto"**, la garanzia incendio è estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di incendio derivante da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

L'estensione della garanzia vale solo per gli autocarri con portata fino a 35 q.li compresi.

Salvo il caso di danno totale al veicolo, **è sempre escluso il danno alle coperture rimovibili (teloni).**

Articolo 5 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. **Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.**

Articolo 6 – Valore dichiarato dal contraente

Il valore assicurato – con il limite del valore commerciale - è quello dichiarato dal contraente e deve comprendere, se stabilmente incorporati nel veicolo, gli optional forniti dalla casa costruttrice, gli accessori e gli eventuali allestimenti speciali.

Articolo 7 – Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto l'impresa si impegna a recepire l'aggiornamento del valore assicurato richiesto dal contraente, fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 "Incendio e furto".

Articolo 8 – Valore dichiarato dal contraente e regola proporzionale

Qualora il valore dichiarato dal Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Articolo 9 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni (articolo 1913 del codice civile);**
- **fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;**
- **astenersi, salvo che per gli interventi di prima urgenza, dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa, salvo il caso in cui il mezzo sia stato ricoverato presso una struttura convenzionata con l'Impresa.**

Per i sinistri conseguenti a incendio, furto totale o parziale, rapina, o danneggiamenti del veicolo assicurato, a seguito di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico), la corresponsione dell'indennizzo è subordinata alla presentazione della denuncia da parte dell'assicurato all'Autorità di Polizia Giudiziaria competente per territorio.

Se il furto totale è avvenuto all'estero, la denuncia deve essere reiterata all'Autorità di Polizia Giudiziaria Italiana.

Copia autenticata della denuncia deve essere consegnata all'Impresa.

In sede di istruttoria ed ai fini della corresponsione dell'indennizzo, l'Impresa potrà inoltre richiedere all'assicurato, a spese di quest'ultimo, i documenti di seguito elencati:

- **copia conforme del verbale di constatazione dei danni, redatto dall'Autorità di Polizia Giudiziaria (in caso di ritrovamento del veicolo rubato, incendio su aree pubbliche o private);**
- **certificato di radiazione al PRA (in caso di danno parziale con antieconomicità delle riparazioni).**

Inoltre in caso di furto totale senza ritrovamento del veicolo potranno essere richiesti:

- **certificato cronologico del P.R.A.;**
- **originale del certificato di proprietà con annotata la perdita di possesso;**
- **procura speciale a vendere notarile per il caso di ritrovamento del veicolo;**
- **dichiarazione di estinzione di eventuali crediti privilegiati o del fermo amministrativo;**

- tutte le chiavi e/o i dispositivi di avviamento originali del veicolo.

L'Impresa è autorizzata ad inviare le chiavi e/o dispositivi di avviamento originali del veicolo, consegnati dal Cliente, alla casa costruttrice. L'Impresa è autorizzata ad acquisire gli esiti della verifica del contenuto della memoria interna ed ottenere la lista dei duplicati richiesti e prodotti.

L'autorizzazione, data all'Impresa, viene sottoposta alla specifica approvazione scritta da parte dell'Assicurato nella sezione della polizza dedicata alle clausole rilevanti ai sensi ed agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile.

In ogni caso l'Impresa ha facoltà di acquistare ciò che resta del veicolo dopo il sinistro. Inoltre, in caso di furto sia parziale che totale, prima di corrispondere l'indennizzo l'Impresa può richiedere, quando lo ritenga necessario, il certificato di chiusa istruttoria.

Articolo 10 - Ritrovamento del veicolo rubato

Quando l'assicurato ha notizia del recupero del veicolo rubato o di sue parti, deve darne immediato avviso all'Impresa.

Qualora il recupero sia avvenuto:

- **prima della corresponsione dell'indennizzo:** l'importo indennizzabile verrà determinato come previsto dall' **articolo 1 "Incendio e furto"**;
- **dopo la corresponsione dell'indennizzo,** l'assicurato potrà optare se:
 - o procedere alla vendita del veicolo tramite l'Impresa;
 - o rientrare in possesso del veicolo restituendo all'Impresa l'indennizzo corrisposto (se il veicolo ritrovato è danneggiato, l'Impresa rimborserà contestualmente il danno risarcibile determinato come indicato al precedente **articolo 1 "Incendio e furto"**).

Articolo 11 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori, optional ed allestimenti assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore all' 85% del valore del veicolo. A richiesta dell'Impresa **l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad adempiere a tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.**

Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali accessori, optional ed allestimenti.

Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).

- **In caso di soli danni parziali** le parti riparabili saranno indennizzate corrispondendo le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili, sostituite con parti nuove, saranno indennizzate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà e usura.

Non verrà applicato alcun degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo nuovo e non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura e tre anni per tutte le altre parti.

Sia in caso di perdita totale che di soli danni parziali:

- l'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.
- **Non sono indennizzabili** le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso e gli altri pregiudizi.
- Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato. In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del furto.

Articolo 12 - Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso dell'Impresa in tal senso. Quest'ultima in accordo con l'Assicurato può:

- fare eseguire riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Articolo 13 - Diritto di surrogazione

L'impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'articolo 1926 del codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.

L'impresa conserva il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti di ogni altro soggetto responsabile, in tutto o in parte, del danno indennizzato.

Articolo 14 - Scoperti in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato gli eventuali scoperti previsti dal contratto.

Per i veicoli con antifurto satellitare che usufruiscano del relativo sconto previsto dalla tariffa **rimane a carico dell'assicurato lo scoperto pari al 20% dell'ammontare del danno**, in caso di furto totale avvenuto nei seguenti paesi: Norvegia, Islanda, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Ungheria, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina, Estonia, Israele, Lettonia, Polonia, Bulgaria, Cipro, Iran, Malta, Macedonia, Romania, Tunisia, Turchia, Ucraina.

KASKO COLLISIONE A PRIMO RISCHIO ASSOLUTO AUTOVETTURE

Articolo 1 – Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794

+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 – Adeguamento della tariffa kasko

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di collisione con altro veicolo identificato e ciò fino al limite massimo garantito da cui va sottratta la franchigia contrattuale.

Il limite massimo di indennizzo e l'importo di franchigia sono entrambi indicati sullo stampato di polizza.

L'indennizzo rientra sempre nel limite massimo indicato in polizza e non può mai essere superiore al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro.

In ogni modo, se il sinistro causa un danno di importo superiore al limite massimo di indennizzo, ma inferiore al valore commerciale del veicolo assicurato, la franchigia sarà detratta dall'importo del danno e progressivamente assorbita fino all'esaurimento del limite massimo di indennizzo. In altri termini:

- se il danno, detratta la franchigia, risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno, detratta la franchigia, risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno la franchigia.

Qualora l'assicurato subisca un sinistro la cui responsabilità gli venga parzialmente addebitata, la garanzia Kasko Collisione Primo Rischio Assoluto opererà in forma aggiuntiva rispetto a quanto spettante all'assicurato stesso a seguito della liquidazione dei sinistri in regime di Responsabilità Civile Auto o CARD.

All'interno del caso previsto sopra ed in deroga a quanto previsto dall'art. 1916 C.C., l'Impresa rinuncia, in tutto od in parte, ad esercitare il diritto di surroga nei confronti dell'assicurato stesso con i seguenti limiti:

- il danno subito dall'assicurato deve riguardare il veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare l'importo complessivo del danno subito dal veicolo assicurato;
- la somma del risarcimento RCA e dell'indennizzo erogato dalla garanzia Kasko Collisione a Primo Rischio Assoluto non potrà mai superare il valore commerciale del veicolo assicurato con l'esclusione delle spese accessorie;
- la somma erogata a titolo di indennizzo, oltre a quanto percepito a seguito del risarcimento RCA, sarà assoggettata alla franchigia contrattualmente prevista – fermo restando quanto sopra previsto in tema di assorbimento della franchigia in caso di danno superiore al massimale previsto – e non potrà superare il limite massimo di indennizzo;
- **l'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefon, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.**

Articolo 4 - Risarcimento in forma specifica e valutazione dello stato del veicolo

Il risarcimento in forma specifica prevede che in caso di sinistro kasko, per la riparazione del danno, l'assicurato si rivolga presso una carrozzeria convenzionata del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia).

Il ricorso al risarcimento in forma specifica consente all'assicurato di ottenere la riduzione del 50% della franchigia contrattualmente prevista **a condizione che**, laddove richiesta (e come riportato sul contratto), **sia stata effettuata la valutazione dello stato del veicolo** in data antecedente l'accadimento del sinistro, e che la stessa abbia avuto esito favorevole.

Nei casi di:

- valutazione dello stato del veicolo richiesta ma non effettuata;
- valutazione dello stato del veicolo con esito sfavorevole;
- riparazione presso una struttura non convenzionata;

la franchigia contrattualmente prevista verrà interamente applicata.

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata scelta dall'assicurato, dalla quale lo stesso riceve attestato di effettuata valutazione con esito della medesima.

Articolo 5 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;**
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;**
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;**
- **tratto attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;**
- **danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale;**
- **atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Inoltre non vale per i danni:

- **subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;**
- **subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi**
- **causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;**
- **subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.**

Articolo 6 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 7 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 8 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 9 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di **perdita totale** il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di **danno parziale**, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 10 – Franchigie in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto, salvo quanto previsto dall'articolo 3 "Oggetto della garanzia" in tema di assorbimento della franchigia.

KASKO LIMITATA A COLLISIONE AUTOVETTURE

Articolo 1 – Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11

+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 – Adeguamento della tariffa kasko

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna ad indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza a seguito di collisione con veicolo identificato.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia riportata nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefoni, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 4 - Risarcimento in forma specifica e valutazione dello stato del veicolo

Il risarcimento in forma specifica prevede che in caso di sinistro kasko, per la riparazione del danno, l'assicurato si rivolga presso una carrozzeria convenzionata del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia).

Il ricorso al risarcimento in forma specifica consente all'assicurato di ottenere la riduzione del 50% della franchigia contrattualmente prevista **a condizione che, laddove richiesta (come riportato sul contratto), sia stata effettuata la valutazione dello stato del veicolo** in data antecedente l'accadimento del sinistro, e che la stessa abbia avuto esito favorevole.

Nel casi di:

- valutazione dello stato del veicolo richiesta ma non effettuata;
- valutazione dello stato del veicolo con esito sfavorevole,
- riparazione presso una struttura non convenzionata

la franchigia contrattualmente prevista verrà interamente applicata.

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata scelta dall'assicurato, dalla quale lo stesso riceve attestato di effettuata valutazione con esito della medesima.

Articolo 5 - Franchigia contrattuale

La riduzione del 50% della franchigia contrattuale può essere ottenuta anche senza avere pattuito la clausola di risarcimento in forma specifica, ossia di avere accettato l'impegno di fare riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria convenzionata.

Per ottenere ciò è necessario sussista una delle seguenti condizioni preliminari:

- valutazione dello stato del veicolo non necessaria: la circostanza per cui il veicolo assicurato non ha avuto la necessità di essere valutato determina la riduzione automatica della franchigia contrattuale;
- valutazione dello stato del veicolo richiesta ed effettuata con esito favorevole, prima dell'eventuale sinistro;

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata dalla quale l'assicurato riceve un attestato di effettuata valutazione con l'esito della medesima.

In caso di valutazione richiesta, ma non effettuata, o effettuata con esito sfavorevole: non sarà applicata alcuna riduzione della franchigia anche se l'assicurato ricorre al circuito "Carrozzeria Amica".

Articolo 6 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;
- subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi
- causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;
- subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.

Articolo 7 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura.

Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 8 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.
- **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati. Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro. Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;
- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 – Franchigie in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto.

KASKO COMPLETA AUTOVETTURE

Articolo 1 – Struttura della garanzia

La garanzia prevede variazioni di premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri. La sua struttura si articola in classi di durata annuale e ad ogni classe corrisponde un coefficiente di premio come indicato nella Tabella n.1:

Tabella n.1

Classi di merito	Coefficienti di premio
+ 5	0,740
+ 4	0,757
+ 3	0,775
+ 2	0,794
+ 1	0,815
0	0,837
1	0,872
2	0,916
3	0,962
4	1,011
5	1,063
6	1,118
7	1,177
8	1,239
9	1,306
10	1,397
11	1,517
12	1,657
13	1,831
14	2,049
15	2,295
16	2,703
17	3,183
18	3,575

La classe di ingresso kasko è indicata nel contratto ed è determinata in funzione della Classe Universale (CU) RCA; quest'ultima (classe CU) dipende dalle dichiarazioni del contraente e dai dati dell'Attestazione dello Stato del Rischio.

Ad ogni nuova annualità assicurativa vi è un cambiamento di classe, a seconda dei sinistri verificatisi nell'ultimo periodo di osservazione come indicato nella tabella 2 che segue:

Tabella n.2

Classe di merito	Classe di assegnazione in base ai sinistri osservati			
	0 sinistri	1 sinistro	2 sinistri	3 o più sinistri
+5	+5	1	5	9
+4	+5	2	6	10
+3	+4	3	7	11
+2	+3	4	8	12
+1	+2	5	9	13
0	+1	6	10	14
1	0	7	11	15
2	1	8	12	16
3	2	9	13	17
4	3	10	13	18
5	4	11	14	18
6	5	12	15	18
7	6	13	16	18
8	7	13	16	18
9	8	14	17	18
10	9	15	17	18
11	10	15	18	18
12	11	16	18	18
13	12	16	18	18
14	13	17	18	18
15	14	18	18	18
16	15	18	18	18
17	16	18	18	18
18	17	18	18	18

Per l'applicazione delle regole di evoluzione di classe si considerano, ai fini dell'osservazione, i seguenti periodi di copertura effettiva:

- **primo periodo:** inizia dal giorno di decorrenza dell'assicurazione e termina 60 giorni prima della scadenza della prima annualità intera di assicurazione;
- **periodi successivi:** durano 12 mesi a partire dalla scadenza del periodo precedente.

Per i contratti composti da una frazione di anno più un anno intero (ad esempio dal 30/6/2009 al 31/12/2010) valgono le seguenti disposizioni:

- la frazione di anno (ovvero dal 30/6/2009 al 31/12/2009) costituisce il periodo iniziale della copertura assicurativa;
- le regole relative al cambiamento di classe operano al termine dell'intero periodo di assicurazione (quindi al 31/12/2010).

La sostituzione del contratto per i casi di vendita, consegna in conto vendita, demolizione, distruzione, esportazione non interrompe il periodo di osservazione in corso e permette di mantenere la scadenza annuale del contratto sostituito, a meno che non cambi il proprietario assicurato (o il locatario nel caso di contratti di leasing). Nell'ipotesi di cambio di proprietario è necessario stipulare un nuovo contratto.

Articolo 2 – Adeguamento della tariffa kasko

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della classe di merito maturata e della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di urto:

- contro ostacoli fissi;
- di ribaltamento;
- di uscita di strada;
- collisione con altri veicoli o con animali.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione della franchigia e dello scoperto riportati nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, radiotelefon, mangianastri, televisori, telefoni cellulari, lettori di compact disc, registratori, amplificatori, diffusori sonori, navigatori satellitari ed altre apparecchiature del genere, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 4 - Risarcimento in forma specifica e valutazione dello stato del veicolo

Il risarcimento in forma specifica prevede che in caso di sinistro kasko, per la riparazione del danno, l'assicurato si rivolga presso una carrozzeria convenzionata del circuito "Carrozzeria Amica" (elenco disponibile presso le agenzie e nel sito internet ufficiale della Compagnia).

Il ricorso al risarcimento in forma specifica consente all'assicurato di ottenere la riduzione del 50% della franchigia contrattualmente prevista a condizione che, laddove richiesta (come riportato sul contratto), sia stata effettuata la valutazione dello stato del veicolo in data antecedente l'accadimento del sinistro, e che la stessa abbia avuto esito favorevole.

Nei casi di:

- valutazione dello stato del veicolo richiesta ma non effettuata;
- valutazione dello stato del veicolo con esito sfavorevole,
- riparazione presso una struttura non convenzionata

la franchigia contrattualmente prevista verrà interamente applicata.

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata scelta dall'assicurato, dalla quale lo stesso riceve attestato di effettuata valutazione con esito della medesima.

Articolo 5 - Franchigia contrattuale

Sul contratto opera la franchigia riportata sullo stampato di polizza. **Il solo importo minimo di franchigia può essere ridotto al 50%.**

La riduzione del 50% della franchigia contrattuale può essere ottenuta anche senza avere pattuito la clausola di risarcimento in forma specifica, ossia di avere accettato l'impegno di fare riparare il veicolo assicurato presso una carrozzeria convenzionata.

Per ottenere ciò è necessario sussista una delle seguenti condizioni preliminari:

- valutazione dello stato del veicolo non necessaria: la circostanza per cui il veicolo assicurato non ha avuto la necessità di essere valutato determina la riduzione automatica della franchigia contrattuale;
- valutazione dello stato del veicolo richiesta ed effettuata con esito favorevole, prima dell'eventuale sinistro;

La valutazione dello stato del veicolo va effettuata tramite una struttura convenzionata dalla quale l'assicurato riceve un attestato di effettuata valutazione con l'esito della medesima.

In caso di valutazione richiesta, ma non effettuata, o effettuata con esito sfavorevole: non sarà applicata alcuna riduzione della franchigia anche se l'assicurato ricorre al circuito "Carrozzeria Amica".

Articolo 6 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose , salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- traino attivo o passivo, da manovre a spinta o a mano; nonché i guasti meccanici, elettrici e all'impianto idraulico non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;
- danni cagionati dalle e/o alle cose trasportate;
- circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.
- atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Inoltre non vale per i danni:

- subiti da cerchi e pneumatici (salvo il caso di perdita totale); limitatamente ai danni ai cerchi, gli stessi saranno indennizzati in caso risulti danneggiata, nello stesso sinistro, altra parte del veicolo assicurato esclusi i pneumatici;

- **subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi**
- **causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;**
- **subiti da accessori/optional non dichiarati in polizza e non stabilmente incorporati nel veicolo.**

Articolo 7 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede intenzionalmente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 del codice civile.

Articolo 8 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

In occasione di ciascuna scadenza annuale e su specifica richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato, indicato dal contraente.

Articolo 9 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

– **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi per tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

– **In caso di danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto.

Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso o altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

L'assicurato, salvo che le riparazioni di prima urgenza, deve astenersi dall'effettuare riparazioni, alienare o rottamare il mezzo, prima del controllo dei danni effettuato da un tecnico di fiducia dell'Impresa.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del Codice Civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

– in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se assicurati.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali optional assicurabili avevano al momento del sinistro.

Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;

– in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

Articolo 11 – Franchigie in caso di sinistro

In caso di sinistro rimangono a carico dell'assicurato le eventuali franchigie previste dal contratto.

KASKO COMPLETA AUTOCARRI

Articolo 1 – Oggetto della garanzia

L'Impresa si impegna a indennizzare i danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza verificatisi durante la circolazione a seguito di:

- urto contro ostacoli fissi;
- ribaltamento;
- uscita di strada;
- collisione con altri veicoli o con animali.

In ogni caso l'indennizzo non potrà superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, sempre comunque entro il limite del capitale assicurato indicato in polizza, con applicazione dello scoperto riportato nella stessa.

L'assicurazione non comprende i danni alle apparecchiature audio-fono-visive quali radio, televisori, lettori di CD/MP3/DVD, mangianastri, registratori, radiotelefonici, navigatori satellitari, impianti di antifurto satellitare e altre apparecchiature simili, anche se stabilmente fissate sul veicolo.

Articolo 2 – Adeguamento della tariffa kasko

In occasione di ciascuna scadenza annua della polizza, l'Impresa ha la facoltà di modificare le condizioni di premio della garanzia in funzione della tariffa kasko in vigore a quel momento.

Il contraente può prorogare la durata del contratto per un'ulteriore annualità pagando il premio richiesto dall'Impresa, oppure può:

- recedere dalla garanzia kasko, ed in questo caso è necessario sostituire il contratto originario escludendo la predetta copertura;
- risolvere l'intero contratto non pagando il nuovo premio.

Articolo 3 - Scoperto a carico dell'assicurato

La garanzia è prestata con l'applicazione dello scoperto indicato in polizza ferma restando la detrazione dal danno indennizzabile del minimo scoperto pattuito.

Nel caso in cui la riparazione di un danno indennizzabile avvenga al di fuori del territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, il minimo scoperto si intende raddoppiato.

In caso di sinistro lo scoperto o il minimo scoperto rimangono comunque a carico dell'assicurato.

Articolo 4 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 5 – Valore dichiarato dal contraente

Il valore assicurato – con il limite del valore commerciale - è quello dichiarato dal contraente e deve comprendere, se stabilmente incorporati nel veicolo, gli optional forniti dalla casa costruttrice e gli eventuali allestimenti speciali.

Articolo 6 – Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

All'atto dell'eventuale rinnovo del contratto l'Impresa si impegna a recepire l'aggiornamento del valore assicurato richiesto dal contraente fermi restando i limiti di cui all'articolo 1 "Oggetto della garanzia".

Articolo 7 – Valore dichiarato dal contraente e regola proporzionale

Qualora il valore dichiarato dal Contraente ed indicato nello spazio di polizza relativo al valore del veicolo risulti inferiore all'effettivo valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, l'Impresa risponderà dei danni in proporzione, secondo quanto stabilito dall'articolo 1907 del codice civile.

Articolo 8 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi a seguito di:

- **dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **tumulti, manifestazioni turbolente o violente, risse, atti di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico);**
- **movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni, trombe d'aria, grandine, sviluppo - comunque insorto, controllato o meno - di energia nucleare o di radioattività;**
- **ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;**
- **circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;**
- **utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;**
- **circolazione avvenuta su sede stradale non specificatamente destinata alla circolazione dei veicoli (ad esempio mulattiere, sentieri di campagna, sentieri di montagna) indipendentemente dall'asfaltatura o meno del fondo stradale.**

Inoltre non vale per i danni:

- **subiti dai pneumatici (salvo il caso di perdita totale);**
- **subiti da accessori/optional allestimenti speciali non stabilmente incorporati nel veicolo;**
- **subiti a causa di manovre a spinta o a mano o di traino attivo o passivo che non riguardi roulotte o rimorchi agganciati secondo quanto previsto dal Codice della Strada;**
- **subiti dalle parti meccaniche, elettriche e dall'impianto idraulico se non direttamente conseguenti a urto, collisione o ribaltamento;**
- **subiti dal veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto o rapina;**
- **subiti dagli impianti elettrici, se dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;**
- **subiti dalle coperture mobili (teloni), salvo il caso di perdita totale;**
- **causati da caduta di oggetti di qualsiasi genere a meno che, in quest'ultima ipotesi, la caduta non sia determinata da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;**
- **causati dalle e/o alle cose trasportate sul veicolo, nonché derivanti da operazioni di carico e scarico;**
- **causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati da urto collisione, ribaltamento o uscita di strada;**
- **causati da aspirazione di acqua nel motore se non determinati da urto, collisione, ribaltamento o uscita di strada;**
- **causati da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Articolo 9 - Denuncia di sinistro e adempimenti

L'assicurato deve:

- **denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni** previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso;
- **contestualmente alla denuncia, comunicare**, in caso di sinistro da collisione e se disponibile, il numero di targa del veicolo con il quale è avvenuta la collisione o, se si tratta di veicolo non soggetto a immatricolazione, il numero di telaio.

Articolo 10 - Determinazione dell'ammontare del danno

- **In caso di perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori assicurati avevano al momento del sinistro. A richiesta dell'Impresa l'assicurato dovrà produrre il certificato di radiazione al PRA o prestarsi ad espletare tutte le formalità relative al trasferimento di proprietà del veicolo ad un soggetto indicato dall'Impresa.

Il valore commerciale del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional forniti dalla casa costruttrice, se compresi nel valore assicurato.

Concorre a determinare il valore commerciale del veicolo anche il valore degli allestimenti speciali se compresi nel valore assicurato.

Qualora "Quattroruote Professional" non riporti la quotazione del veicolo, la stima del valore commerciale che il veicolo, gli eventuali optional ed allestimenti speciali avevano al momento del sinistro, viene effettuata dal personale addetto alla liquidazione sulla base dei listini Eurotax (Giallo).

- **In caso di soli danni parziali** le parti riparabili saranno indennizzate corrispondendo le spese necessarie per la riparazione. Le parti non riparabili, sostituite con parti nuove, saranno indennizzate tenendo conto del degrado dovuto a vetustà ed usura. Non verrà applicato alcun degrado qualora, dalla data di prima immatricolazione, anche se avvenuta all'estero, o dalla data di acquisto in caso di veicolo nuovo e non soggetto ad iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico, non siano trascorsi sei mesi per le batterie, i pneumatici, il motore e le sue parti e tutte le parti meccaniche soggette ad usura e tre anni per tutte le altre parti.

Sia in caso di perdita totale che di soli danni parziali:

- l'ammontare del danno determinato come sopra non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, al netto del valore del relitto.
- Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, dei danni da mancato godimento o uso od altri pregiudizi, incluso il costo dell'eventuale revisione.
- Nella determinazione dell'indennizzo si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A. (imposta sul valore aggiunto) nella misura in cui l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

Articolo 11 - Ripristino del veicolo

Ad eccezione delle riparazioni di prima urgenza necessarie per portare il veicolo in rimessa o nell'officina, non possono essere effettuate altre riparazioni prima che siano trascorsi 5 giorni lavorativi dalla data della denuncia, salvo il consenso dell'Impresa in tal senso. Quest'ultima in accordo con l'Assicurato può:

- fare eseguire riparazioni in officina di sua fiducia;
- sostituire il veicolo o le parti distrutte o danneggiate, anziché rimborsare l'importo corrispondente.

Articolo 12 - Diritto di surrogazione

- L'impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, ai sensi dell'articolo 1926 del codice civile, nei confronti delle persone trasportate e/o del conducente per i danni subiti dal veicolo.
- L'impresa conserva il diritto di surrogarsi nei diritti dell'assicurato, fino a concorrenza di quanto pagato, nei confronti di ogni altro soggetto responsabile, in tutto od in parte, del danno indennizzato.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOVETTURE

PACCHETTO 1

composto da:

Articolo 1 - Rottura cristalli

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi, esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il **limite massimo di indennizzo di € 450,00** per evento innalzabile ad € 600,00 o € 1.000,00 per evento con versamento del relativo sovrappremio.

E' previsto uno **scoperto** pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: **nessuno scoperto**;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - **nessuno scoperto**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - **applicazione dello scoperto del 20%** sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta.

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo **articolo 15 "Denuncia del sinistro" della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autovetture.**

Articolo 2 - Trasporto feriti con ambulanza

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute e documentate dal conducente del veicolo assicurato, qualora gli occupanti del veicolo vengano trasportati con l'ambulanza a seguito di incidente stradale.

Questo rimborso non è cumulabile con altro analogo previsto da un diverso contratto in corso al momento del sinistro.

Articolo 3 - Imbrattamento per trasporto feriti

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i danni riportati all'interno del veicolo in seguito al trasporto di vittime di incidenti stradali dal luogo dell'incidente al più vicino posto di Pronto Soccorso.

Il trasporto deve essere comprovato con dichiarazione dell'Ambulatorio Ospedaliero o del medico intervenuto o dell'Autorità di Polizia.

Articolo 4 - Garanzia bagaglio

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 300,00** per ogni sinistro, i bagagli contenuti nel veicolo assicurato, nei casi di furto totale senza ritrovamento del veicolo, o di incendio che comporti la perdita totale dello stesso, purché il danno sia avvenuto fuori dalla provincia del domicilio dell'assicurato.

La garanzia è valida per beni di proprietà dell'assicurato e dei trasportati quali: indumenti, oggetti d'uso personale, attrezzature sportive e materiale da campeggio - il tutto contenuto in valigie, bauli, sacchi ed altri contenitori - nonché per gli indumenti indossati. Sono esclusi dalla garanzia i gioielli e gli oggetti di metallo prezioso, gli apparecchi fotografici e relativi accessori, gli apparecchi radio, ottici e simili, il denaro, i titoli ed altri valori in genere; i documenti e i biglietti di viaggio, nonché gli oggetti aventi particolare valore artistico e d'artigianato.

Articolo 5 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo).

Articolo 6 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale (ove quest'ultimo non si sia verificato in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti) che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 7 - Sostituzione serratura abitazione

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e denuncia di furto alle Autorità competenti, sino ad un **massimo di € 75,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per sostituire la/e serratura/e della porta principale dell'abitazione di residenza, nel caso il mezzo assicurato colpito da furto totale contenesse le chiavi dell'immobile.

Articolo 8 – Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

PACCHETTO 2

Composto dalle garanzie di cui al "Pacchetto 1" cui si aggiungono le seguenti coperture :

Articolo 9 - Protezione patente

Le prestazioni assicurative che seguono, sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- a) indennità autoscuola (recupero punti) con il **limite di € 500,00 per anno assicurativo**;
- b) indennità azzeramento punteggio con il **limite di € 750,00 per anno assicurativo**;
- c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il **limite di € 250,00 per anno assicurativo**.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

1. un veicolo diverso da quello assicurato purchè della stessa tipologia;
2. un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

a) **indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.**

Se il punteggio della patente di guida – esclusa la carta di qualificazione del conducente e/o il certificato di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso andranno presentati:

1. copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti patente;
2. copia attestato di frequenza al relativo corso;
3. copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

b) **indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.**

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida, a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente. Per ottenere il rimborso devono essere presentate:

- copia del provvedimento di sospensione della patente per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;

- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'Impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'articolo 15 "Esclusioni" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie Aggiuntive Autovetture", la garanzia "Protezione patente" non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- patente revocata;
- fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa;
- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Articolo 10 - Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto

L'Impresa rimborsa un importo pari alle spese di immatricolazione per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato.

Articolo 11 - Eventi sociopolitici

L'Impresa risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in conseguenza di tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo e sabotaggio.

In caso di danno parziale, l'Impresa rimborsa le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate, distrutte o asportate, senza tenere conto del degrado d'uso. L'indennizzo complessivo non può comunque superare, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

In caso di danno totale, l'Impresa rimborsa, nel limite del capitale assicurato, il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, detratto il valore di recupero.

Rimane a carico dell'assicurato un importo pari al 10% del danno con un minimo pari all'1% del valore commerciale del veicolo.

Articolo 12 - Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 500,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 13 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto o, in assenza della garanzia furto, di quello riportato sul contratto.

Articolo 14 - Atti vandalici a seguito di furto totale

A parziale deroga dell' **Articolo 2 - Esclusioni riguardanti l'assicurazione incendio e furto** della sezione "Sistema di coperture per il veicolo", nel caso di furto totale o rapina con ritrovamento la copertura è estesa ai danni materiali e diretti subiti dall'autovettura a seguito di atti vandalici, **con l'applicazione dello scoperto di € 150,00.**

Articolo 15 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di:

- **sinistri verificatisi in conseguenza di dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;**
- **sinistri verificatisi in conseguenza di guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;**
- **sinistri verificatisi in conseguenza di movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;**
- **sinistri verificatisi in conseguenza di rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche);**
- **atti vandalici.**

Articolo 16- Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

GARANZIE AGGIUNTIVE AUTOCARRI - AUTOCASE (CAMPER)

La garanzia prevede:

Articolo 1 - Rottura cristalli

L'Impresa assicura i cristalli del veicolo indicato in polizza contro i danni materiali e diretti per rottura dovuta a causa accidentale o a fatto di terzi **esclusi i danni da atto di danneggiamento volontario (c.d. atto vandalico).**

Non sono indennizzabili le rigature, le segnature, le screpolature e simili, né i danni provocati ad altre parti del veicolo dalla rottura dei cristalli; sono inoltre esclusi dalla garanzia i danni agli specchietti retrovisori interni ed esterni ed alla fanaleria in genere.

La garanzia opera con il **limite massimo di indennizzo di € 600,00** per evento innalzabile ad € 900,00 per evento con versamento del relativo sovrappremio.

E' previsto uno **scoperto** pari al 20% dell'ammontare del danno (entro il limite massimo indicato in polizza) che si applica anche nel caso di sinistro con danno inferiore al limite massimo di indennizzo.

In altri termini:

- se il danno - detratto lo scoperto - risulta pari o superiore al limite massimo di indennizzo, si procede alla liquidazione di quest'ultimo;
- se il danno - detratto lo scoperto - risulta inferiore al limite massimo di indennizzo, l'importo da liquidare è dato dall'ammontare del danno meno l'applicazione dello scoperto del 20%.

Il limite massimo di indennizzo si intende per ogni evento, indipendentemente dal numero di cristalli danneggiati e previa esibizione di fattura.

Qualora l'assicurato opti per la gestione del sinistro (riparazione o sostituzione del/dei cristallo/i) tramite i riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa, l'applicazione dello scoperto di cui sopra avverrà nel seguente modo:

- riparazione del/dei cristallo/i: **nessuno scoperto**;
- sostituzione del/dei cristallo/i:
 - **nessuno scoperto**, a condizione che l'intervento di sostituzione sia stato ritenuto tecnicamente necessario dai tecnici incaricati;
 - **applicazione dello scoperto del 20%** sull'ammontare del danno, se la sostituzione - non tecnicamente necessaria a giudizio dei tecnici incaricati - sia stata richiesta esplicitamente dall'assicurato in luogo della riparazione del/dei cristallo/i proposta;

Modalità del servizio

Per beneficiare delle predette condizioni l'assicurato, fornendo il numero di polizza e la data di sinistro, può rivolgersi direttamente ad uno dei riparatori di cristalli convenzionati con l'Impresa.

Il personale incaricato provvede a:

- far compilare e sottoscrivere all'assicurato la denuncia di sinistro comprensiva della delega all'incasso;
- effettuare la sostituzione/riparazione richiesta;
- emettere fattura intestata al cliente, effettuarne fotocopia e consegnarla all'assicurato unitamente a copia della denuncia-delega.

La Direzione dell'Impresa provvede al pagamento del sinistro direttamente al riparatore convenzionato intervenuto, mentre rimane a carico dell'assicurato la somma eccedente il massimale previsto dalla garanzia.

In ogni caso l'assicurato è libero di rivolgersi ad un proprio riparatore di fiducia diverso; in tal caso il sinistro deve essere denunciato presso l'agenzia che amministra il contratto o, in caso di necessità, presso altra agenzia Allianz S.p.A., come previsto dal successivo **articolo 9 "Denuncia di sinistro" della presente Sezione Sistema di coperture per il veicolo - Garanzie aggiuntive autocarri - autocase (camper).**

Articolo 2 - Rimborso spese di immatricolazione per il nuovo veicolo a seguito di furto

L'Impresa rimborsa un importo pari alle spese di immatricolazione per l'acquisto di un altro veicolo, al massimo di pari cilindrata e potenza fiscale, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo assicurato.

Articolo 3 - Rimborso spese per perdita delle chiavi

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 300,00** per evento, le spese sostenute dall'assicurato per lo smarrimento o la sottrazione delle chiavi, o dei congegni elettronici di apertura delle portiere del veicolo assicurato e/o di sbloccaggio del sistema antifurto.

Sono assicurate anche le spese sostenute per l'apertura delle portiere e/o lo sbloccaggio del sistema antifurto e quelle per l'eventuale sostituzione delle serrature con altre dello stesso tipo.

Articolo 4 - Ripristino airbag/cinture di sicurezza

L'Impresa rimborsa, su presentazione di regolare fattura e sino ad un **massimo di € 500,00** per evento e anno assicurativo, le spese sostenute per il ripristino degli airbag ed i pretensionatori delle cinture di sicurezza in seguito all'attivazione degli stessi dovuta a causa accidentale, o ad un incidente derivante dalla circolazione del veicolo.

Articolo 5 - Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate

L'Impresa indennizza l'assicurato per i danni subiti dal veicolo a seguito di furto o rapina, tentato o effettivamente avvenuto, di cose non assicurate che si trovino all'interno dello stesso, con l'applicazione dello scoperto eventualmente previsto in polizza per la garanzia furto o, in assenza della garanzia furto, di quello riportato sul contratto.

Articolo 6 - Autorimessaggio e custodia

L'Impresa rimborsa, sino ad un **massimo di € 250,00** per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il parcheggio e la custodia del veicolo disposti dall'Autorità in caso di incendio, furto totale o rapina (seguiti da ritrovamento del veicolo) nonché di qualsiasi altro sinistro che rientri nelle garanzie prestate dalla polizza.

Articolo 7 - Indennizzo imposta di proprietà

In caso di incendio, furto, rapina o incidente stradale che comporti la perdita totale e definitiva del veicolo assicurato o l'antieconomicità della sua riparazione, l'Impresa corrisponde all'assicurato un indennizzo pari alla quota dell'imposta di proprietà relativa al periodo che va dal mese successivo al sinistro fino alla data di scadenza dell'imposta pagata.

Per ottenere l'indennizzo bisogna esibire la ricevuta del pagamento dell'imposta o, in mancanza, la denuncia di smarrimento della ricevuta presentata all'Autorità competente.

Articolo 8 - Protezione patente - Protezione Certificati di abilitazione professionale (KA, KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR - c.d. patenti professionali)

Le prestazioni assicurative che seguono sono riservate a persone fisiche, ditte, enti, associazioni, società o simili:

- a) indennità autoscuola (recupero punti) con il **limite di € 500,00 per anno assicurativo**;

- b) indennità azzeramento punteggio con il **limite di € 750,00 per anno assicurativo**;
- c) furto, smarrimento, distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il **limite di € 250,00 per anno assicurativo**.

La penalizzazione che faccia scendere i punti disponibili sulla patente al di sotto dei 10 deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

La penalizzazione che azzeri i punti disponibili sulla patente deve essere conseguenza diretta ed esclusiva di incidente stradale, accaduto durante il periodo di validità della polizza, e dal quale siano derivate lesioni e/o morte di una o più persone oppure danni materiali, anche ad uno solo dei veicoli coinvolti, tali da determinarne l'invio a revisione.

In caso sia assicurata una persona fisica si considera beneficiario della garanzia il proprietario del mezzo assicurato e, in caso di più intestatari, il primo riportato sul libretto di circolazione.

In caso sia assicurata una ditta, una associazione, una società o simili si considera beneficiario della garanzia il conducente che sia autorizzato alla guida del mezzo assicurato per ragioni lavorative e/o di istituto.

Limitatamente al caso in cui sia assicurata una persona fisica, la garanzia opera anche se l'infrazione che comporti la perdita di punti sia stata commessa alla guida di:

- a) un veicolo diverso da quello assicurato purchè della stessa tipologia;
- b) un motociclo.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi materialmente il documento patente o il certificato di abilitazione professionale si considerano assicurate le persone sopra indicate.

In caso di furto, smarrimento, distruzione e deterioramento che interessi il libretto di circolazione o il certificato di proprietà l'assicurazione vale solo per il veicolo identificato in polizza.

Nel dettaglio le prestazioni prevedono:

c) indennità autoscuola (recupero punti) con il limite di € 500,00 per anno assicurativo.

Se il punteggio della patente di guida – inclusi carta di qualificazione del conducente e/o i certificati di abilitazione professionale – diventa inferiore a 10 punti, l'assicurato può partecipare agli appositi corsi di recupero dei punti tenuti dalle autoscuole, o dagli altri enti autorizzati. Per ottenere il rimborso andranno presentati:

1. copia del/i provvedimento/i di sottrazione punti;
2. copia attestato di frequenza al relativo corso;
3. copia fattura delle spese sostenute.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione e la conseguente sottrazione punti siano intervenute durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di recupero si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- la sanzione di sottrazione punti non abbia determinato il completo azzeramento dei punti patente (con conseguente attivazione della garanzia "b");
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

d) indennità azzeramento punteggio con il limite di € 750,00 per anno assicurativo.

Sono rimborsate le spese sostenute dall'assicurato che si è sottoposto agli esami di revisione del documento di abilitazione alla guida – inclusi carta di qualificazione del conducente e/o i certificati di abilitazione professionale – a causa dell'esaurimento totale del punteggio sulla patente. Per ottenere il rimborso devono essere presentate:

- copia del provvedimento di sospensione per azzeramento punti disponibili;
- copia attestato di frequenza al relativo corso;
- copia fattura delle spese.

La garanzia è operante se:

- l'infrazione ed il conseguente azzeramento dei punti siano intervenuti durante il periodo di validità della polizza;
- la partecipazione al corso di revisione si sia conclusa entro i 6 mesi dall'eventuale annullamento del contratto, salvo il caso di mancato pagamento del premio o della rata;
- l'assicurato abbia esercitato il diritto di ricorso contro il provvedimento di sottrazione punti ove ammissibile e non manifestamente infondato.

c) furto, smarrimento distruzione e deterioramento della patente, del libretto di circolazione e del certificato di proprietà con il limite di € 250,00 per anno assicurativo.

Se ricorre uno degli eventi oggetto di garanzia, l'Impresa corrisponde all'assicurato il relativo indennizzo; ciò al momento del rilascio del nuovo documento, con obbligo di esibizione dello stesso.

In caso di furto e/o smarrimento e/o distruzione, alla denuncia di sinistro deve essere allegata copia della denuncia inoltrata alle autorità competenti.

In caso di deterioramento, alla denuncia di sinistro deve essere allegata solo copia dell'istanza di sostituzione, redatta sugli appositi modelli e debitamente sottoscritta.

In aggiunta a quanto previsto dalle esclusioni di cui all'**articolo 9 "Esclusioni" della presente sezione "Sistema di coperture per il veicolo – Garanzie Aggiuntive Autocarri"**, la garanzia "Protezione patente/ Certificati di abilitazione professionale" non opera anche nel caso di:

- documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente e dai certificati di abilitazione professionale (KA , KB, CQC merci, CQC persone, CFP, ADR);
- patente revocata;
- fatto conseguente ad attività illecite dell'assicurato;
- assicurato sottoposto ad indagini per reato di fuga o di omissione di soccorso, salvo il caso di successivo proscioglimento o assoluzione;
- ebbrezza e/o intossicazione da alcool e/o uso volontario di droghe e/o stupefacenti e/o psicofarmaci da parte del conducente. L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;
- circolazione del veicolo condotto da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore. Nel caso di patente/certificato di abilitazione professionale scaduti la garanzia opererà solo se gli stessi non venissero successivamente rinnovati.

L'esclusione opera anche nel caso in cui tra le estensioni sottoscritte nell'ambito della garanzia RCA sia stata inclusa la relativa clausola di rinuncia alla rivalsa ;

- utilizzo del veicolo difforme da quanto previsto dalla carta di circolazione con particolare riguardo alle modalità di trasporto di persone o cose, salvo che l'assicurato non provi che il danno non è in relazione con tale fatto.

Articolo 9 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, delle persone con lui conviventi, dei suoi dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche, inondazioni;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

Articolo 10 - Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

GARANZIE SPECIALI – VALIDE PER LE SOLE AUTOVETTURE

Articolo 1 - Atti vandalici ed Eventi naturali

L'Impresa indennizza, entro il limite del valore commerciale del veicolo al momento del sinistro, i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato, provocati da:

- atti di danneggiamento volontario (c.d. atti vandalici);
- grandine;
- trombe d'aria, tempeste ed uragani **che generino raffiche di vento di almeno 90 km orari;**
- **alluvioni, inondazioni;**
- **allagamenti purchè determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;**
- frane, smottamenti del terreno, valanghe, slavine, purchè non derivanti da movimenti tellurici ed eruzioni vulcaniche.

In caso di sinistro, **rimane a carico dell'assicurato lo scoperto percentuale con il minimo** determinato in funzione del gruppo territoriale e del valore veicolo assicurato come da tabella 1 che segue:

Gruppo territoriale	Scoperto					
	Valore veicolo (€)					
	fino a 10.000		da 10.000 a 25.000		oltre 25.000	
	scoperto %	minimo €	scoperto %	minimo €	scoperto %	minimo €
1	15%	350	15%	400	15%	600
2	10%	350	10%	400	10%	600
3	10%	250	10%	300	10%	500
4	10%	250	10%	250	10%	350
5	10%	250	10%	250	10%	350
6	10%	250	10%	250	10%	300
7	10%	250	10%	250	10%	250

Articolo 2 - Esclusioni

L'assicurazione non vale nel caso di sinistri verificatisi in conseguenza di:

- dolo dell'assicurato, dei suoi conviventi, dipendenti o delle persone da lui incaricate alla guida, riparazione o custodia del veicolo assicurato e dei trasportati;
- danni causati al veicolo per motivi di ritorsione e/o vendetta;
- partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali;
- guerre, rivoluzioni, insurrezioni, rivolte, occupazioni militari;
- tumulti, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse, atti di terrorismo;
- sinistri agli impianti elettrici dovuti a fenomeno elettrico comunque manifestatosi;
- allagamenti non determinati da alluvioni o straripamento di corsi d'acqua;
- danneggiamenti dovuti ad aspirazione di acqua nel motore;
- danni causati da urto con oggetti trasportati dal vento non avvenuti in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- caduta neve da tetti non avvenuta in concomitanza con trombe d'aria, tempeste ed uragani;
- movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche;
- rischio atomico (trasformazione dell'atomo e/o radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche).

In generale sono esclusi tutti i danni che non siano conseguenza diretta degli eventi garantiti in polizza.

Articolo 3 - Sottoscrizione di assicurazioni complementari

L'assicurato deve comunicare all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni per i medesimi rischi ai quali si riferisce la presente copertura. Se non vi provvede dolosamente perde il diritto all'indennizzo ai sensi dell'articolo 1910 secondo comma del codice civile.

Articolo 4 - Adeguamento del valore assicurato a richiesta del contraente

Al rinnovo annuale della polizza, su richiesta del contraente, l'Impresa si impegna ad adeguare il valore del veicolo a quello di mercato indicato dal contraente, modificando il premio dovuto.

Articolo 5 - Denuncia di sinistro

L'assicurato deve denunciare il sinistro entro il termine di tre giorni previsto dall'articolo 1913 del Codice Civile e, quindi, fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo e adeguato alle esigenze del singolo caso.

Articolo 6 - Determinazione dell'ammontare del danno

- In caso di **perdita totale** l'ammontare del danno è dato dal valore commerciale che il veicolo e gli eventuali apparecchi audiofonovisivi assicurati avevano al momento del sinistro. Si considera perdita totale un danno superiore al 85% del valore del veicolo.
- In caso di **danno parziale** l'ammontare del danno è dato dal costo della riparazione. Qualora la riparazione comporti la sostituzione di parti del veicolo danneggiate e/o sottratte, nel calcolare il costo della riparazione si tiene conto del deprezzamento di dette parti dovuto alla loro usura o vetustà. Rimane salvo quanto più sotto specificato per le autovetture, i veicoli ad uso promiscuo.

L'ammontare del danno così determinato non può superare il valore commerciale del veicolo al momento del sinistro al netto del valore del relitto. Non sono indennizzabili le spese per modifiche, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, né le spese di deposito, i danni da mancato godimento o uso, e gli altri pregiudizi.

Nella determinazione del danno si terrà conto dell'incidenza dell'I.V.A., qualora l'assicurato la tenga a suo carico ed il relativo importo sia compreso nel valore assicurato.

In caso di veicolo locato in leasing, qualora il veicolo venga assicurato IVA compresa, l'imposta verrà riconosciuta nell'indennizzo in proporzione ai canoni di leasing pagati dal conduttore alla data del sinistro.

Se l'assicurazione copre soltanto una parte del valore che il veicolo aveva al momento del sinistro, l'Impresa risponde dei danni in proporzione al rapporto tra il valore al momento del sinistro e quello assicurato, secondo quanto disposto dall'articolo 1907 del codice civile.

Inoltre, riguardo alle autovetture, veicoli ad uso promiscuo:

- in caso di perdita totale il valore del veicolo viene determinato in base alla quotazione della rivista "Quattroruote Professional", riferita al mese di accadimento dell'evento e maggiorata del valore commerciale degli eventuali optional, accessori di serie e apparecchi audiofonovisivi se assicurati. Se "Quattroruote Professional" non riporta la quotazione del veicolo, si stima il valore commerciale che il veicolo e gli eventuali accessori di serie, optional e apparecchi audiofonovisivi avevano al momento del sinistro.

Nei primi 6 mesi dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, l'ammontare del danno viene considerato come se il veicolo fosse nuovo, nei limiti del capitale assicurato, cioè senza tenere conto del degrado d'uso dello stesso o delle sue parti;

- in caso di danno parziale, non si considera il degrado d'uso nei primi 5 anni dalla data di prima immatricolazione (in Italia o all'estero) del veicolo, per tutte le parti dello stesso tranne che per i pneumatici, le batterie e l'impianto di scarico per i quali la non applicabilità del degrado d'uso è limitata ai primi 6 mesi.

SISTEMA DI COPERTURE PER LA PERSONA

“ASSISTENZA AUTO”

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la **Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l.** con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale “**Allianz Global Assistance**”.

Articolo 1 – Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Articolo 2 – Ambito di operatività della garanzia “Assistenza Auto”

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – Oggetto dell'assicurazione “Assistenza Auto”

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

a1. Soccorso stradale

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura dei pneumatici;
- rottura del cristallo del parabrezza.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

a2. Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia "a1. Soccorso Stradale."

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

a3. Montaggio e smontaggio catene da neve

Quando le condizioni climatiche e stradali lo rendano necessario e l'Assicurato necessiti di assistenza, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio di un proprio incaricato per procedere al montaggio o smontaggio delle catene da neve in dotazione al veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato il costo di uscita del soccorritore e della manodopera.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

a4. Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.**

a5. Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

a6. Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio – spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di € 550,00 per evento.**

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con auto a noleggio, così come previsto dal successivo punto "a9. Auto sostitutiva per danni al veicolo", **per un periodo massimo di due giorni.**

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 4 giorni, con il limite massimo di € 80,00 al giorno per persona e per evento.**

a7. Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

a8. Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza**. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno degli occupanti del veicolo è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato un autista professionista per riportare il veicolo alla residenza dell'Assicurato o alla destinazione finale del viaggio, rimanendo inteso **che le spese vive, quali carburante o pedaggi autostradali, dovranno essere rimborsate dall'Assicurato al momento della riconsegna del veicolo.**

Per l'operatività di questa garanzia, l'Assicurato deve lasciare sul veicolo i seguenti documenti:

- libretto di circolazione;
- carta verde;
- chiavi;

- delega al rimpatrio del veicolo debitamente compilata;
- eventuali istruzioni circa la presenza di antifurti o altre dotazioni particolari del veicolo.

La Società non assume alcuna responsabilità in merito alla custodia degli oggetti presenti sul veicolo.

a9. Veicolo sostitutivo

La garanzia opera a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, quando **il veicolo richieda riparazioni di durata pari o superiore a 8 ore di manodopera** certificata, in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione. La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura o la perizia che comprovino l'avvenuto fermo tecnico per le ore di manodopera dichiarate.

La Centrale Operativa mette a disposizione dell'Assicurato, presso una stazione di noleggio convenzionata:

- **per autovetture e camper:** un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque non superiore a 2000 cc.;
- **per autocarri di peso complessivo a pieno carico inferiore a 35 q.li:** un veicolo con la medesima capacità di carico, in base alla disponibilità del noleggio convenzionato e comunque **entro e non oltre 48 ore dalla richiesta.**

Viene assegnato un giorno di veicolo sostitutivo ogni 8 ore di manodopera, **fino ad un massimo di sette giorni.** L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesto il veicolo nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di noleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

a10. Autonoleggio – sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Centrale Operativa di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla.

I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

b1. Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessita, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b2. Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b3. Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 500,00** per sinistro. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

c1. Autovettura sostitutiva e taxi per furto del veicolo

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di pari cilindrata, comunque **non superiore a 2000 cc**, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, **per un periodo massimo di 30 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio; se il veicolo ritrovato non fosse in condizione di spostarsi autonomamente l'Assicurato potrà attivare le relative specifiche prestazioni riportate nella sezione "Assistenza alla mobilità".

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 80,00 per evento.** La prestazione è estesa anche nel caso in cui l'Assicurato in viaggio desideri raggiungere una destinazione di sua scelta.

c2. Disbrigo pratiche furto

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi inerenti il veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo (ove assicurato con specifica copertura), la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- **denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, rappresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;**
- **documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;**
- **delega dell'Assicurato che autorizzi Allianz Global Assistance a richiedere i documenti;**
- **copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.**

c3. Rimborso spese di prima necessità a seguito di furto del bagaglio in viaggio

La garanzia opera a seguito di furto del bagaglio riposto nel veicolo assicurato in caso di viaggio **al di fuori della regione di residenza dell'Assicurato**. La Società rimborsa gli eventuali acquisti di prima necessità preventivamente autorizzati dalla Centrale Operativa, **fino alla concorrenza del massimale di € 150,00 per evento e per anno assicurativo**. Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa copia autentica della denuncia vistata dalle Autorità del luogo ove si è verificato l'evento e contenente dettagliata descrizione dei beni sottratti.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- danni agevolati da dolo o colpa grave dell'Assicurato o delle persone in viaggio con lui;
- qualora il veicolo al momento del sinistro non fosse regolarmente chiuso a chiave oppure non fosse parcheggiato, dalle ore 20.00 alle 7.00, in una autorimessa custodita.

SEZIONE D - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

d1. Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute

d2. Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

d3. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

d4. Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato **superiore a 48 ore** o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo loro a disposizione un accompagnatore. Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società **fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno**.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Articolo 4 – Delimitazione e precisazioni relative a tutte le prestazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali imponessero un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Articolo 5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 68 68 68
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133
- Fax +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

“ASSISTENZA MOTO”

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la **Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l.** con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale “**Allianz Global Assistance**”.

Articolo 1 – Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Articolo 2 – Ambito di operatività della garanzia

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – Oggetto dell'assicurazione “Assistenza Moto”

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

a1. Soccorso stradale

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- guasto meccanico od elettrico;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto di parti del veicolo o ritrovamento dopo furto;
- batteria scarica; esaurimento del carburante; rottura o foratura dei pneumatici.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi, fino ad un importo massimo di € **170,00** per sinistro. L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato. Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

a2. Invio officina mobile

Qualora, a seguito di guasto, batteria scarica, esaurimento di carburante, rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se il guasto non fosse comunque riparabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia “a1. Soccorso Stradale”.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile **fino ad un massimo di € 150,00 per sinistro; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi ai pezzi di ricambio, all'acquisto di pneumatici, ai materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.**

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

a3. Rimborso taxi

La garanzia opera a seguito di traino del veicolo danneggiato effettuato dalla Centrale Operativa, nei seguenti casi:

- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per seguire il traino del proprio veicolo sino all'officina;
- qualora il traino venga effettuato nei giorni festivi oppure nei giorni feriali dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e, conseguentemente, l'officina non sia aperta al momento del ricovero del veicolo e non sia quindi possibile l'immediato ripristino dello stesso;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione;
- qualora l'Assicurato necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare il veicolo riparato presso l'officina;
- a seguito di ritiro della patente e/o sequestro del veicolo da parte delle Autorità preposte.

L'Assicurato ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 50,00 per evento.**

a4. Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

a5. Rientro al domicilio o proseguimento del viaggio – spese di soggiorno

La garanzia opera in caso di furto oppure qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali trasportati alla propria residenza oppure consente loro di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione, tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di € 400,00 per evento.**

Il rientro o il proseguimento del viaggio sarà effettuato con aereo (classe turistica), in treno (prima classe) o con autovettura a noleggio, **per un periodo massimale di due giorni.** L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.** In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 2 giorni, con il limite massimo di € 100,00 al giorno per persona e per evento.**

a6. Recupero del veicolo – rimborso spese di custodia, demolizione, abbandono legale

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata, ferroviario (prima classe) o aereo (classe turistica), per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

In alternativa a quanto precede la Centrale Operativa può organizzare, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'immobilizzo sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato. In tal caso la Società terrà a proprio carico i relativi costi, compresi quelli di custodia del veicolo per il periodo tra la richiesta di recupero e il suo ritiro da parte dell'autotrasportatore. **Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo di trasporto.** Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

Qualora il valore commerciale del veicolo dopo il sinistro risultasse inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto da effettuarsi secondo le modalità prescritte dal precedente capoverso, la Centrale Operativa organizzerà, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto del veicolo, tenendo a carico della Società i costi amministrativi, organizzativi e di demolizione. In alternativa, su richiesta dell'Assicurato, la Centrale Operativa organizzerà il suddetto trasporto con spese a carico della Società per un importo massimo corrispondente al valore commerciale del relitto dopo il sinistro. **L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.**

a7. Trasporto del veicolo in caso di infortunio

La garanzia opera a seguito di **infortunio del conducente del veicolo assicurato conseguente ad incidente stradale.** La Centrale Operativa organizza, tramite autotrasportatori di fiducia, il trasporto dal luogo dell'incidente sino alla propria officina convenzionata o all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo più vicine al luogo di residenza dell'Assicurato con costi a carico della Società in caso di attivazione della garanzia "c2.Rimpatrio/Rientro sanitario". **Diversamente, la prestazione potrà essere erogata con costi a carico dell'Assicurato.**

a8. Autonoleggio – sconti e agevolazioni

L'Assicurato, contattando la Centrale Operativa, può accedere ad informazioni su Società di Autonoleggio convenzionate in grado di offrirgli tariffe speciali e condizioni agevolate.

Ove necessario gli operatori possono prenotare direttamente a nome dell'Assicurato l'autovettura indicando allo stesso il luogo ove recarsi per ritirarla. **I costi del noleggio sono interamente a carico dell'Assicurato stesso.**

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

b1. Invio di pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irreperibili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione mentre **restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b2. Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b3. Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero che abbia comportato l'invio da parte della Centrale Operativa di un mezzo di soccorso per il traino, l'Assicurato debba sostenere delle spese impreviste e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 500,00** per sinistro. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**
Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

SEZIONE C - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

c1. Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino a € 200,00 per evento**. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

c2. Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati **a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.**

c3. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

c4. Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Quando, in caso di ricovero ospedaliero dell'Assicurato **superiore a 48 ore** o di suo decesso, eventuali minori di anni 15 rimanessero senza accompagnatore, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, al loro rimpatrio mettendo a disposizione un accompagnatore.

Inoltre, in caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società **fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.**

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, **con costi a carico della Società**, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Articolo 4 – Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;**
- **terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- **dolo dell'Assicurato;**
- **abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- **fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;**
- **suicidio o tentato suicidio.**

Sono inoltre escluse:

- **le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;**
- **le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.**

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Articolo 5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** 800 68 68 68
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** +39 02 26 609 133
- **Fax** +39 02 70 630 091

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

“ASSISTENZA AUTOCARRI”

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la **Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l.** con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale **“Allianz Global Assistance”**.

Articolo 1 - Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Articolo 2 - Ambito di operatività della garanzia

Le prestazioni assicurative sono erogate a favore del veicolo indicato in polizza ed estese anche ad eventuali rimorchi che il veicolo sia autorizzato a trainare, purché assicurati con la Società per il rischio statico. Limitatamente alle prestazioni sanitarie, esse sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati sul veicolo assicurato.

Articolo 3 – Oggetto dell'assicurazione “Assistenza Autocarri”

SEZIONE A - ASSISTENZA ALLA MOBILITÀ

1. Soccorso stradale

La seguente garanzia opera quando il veicolo assicurato risulti danneggiato in modo tale da non essere in condizione di spostarsi autonomamente a seguito di:

- incidente stradale;
- incendio, esplosione o scoppio;
- rottura o foratura dei pneumatici.

La Centrale Operativa provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato, più vicina, tenendo a carico della Società i relativi costi, **fino ad un importo massimo per sinistro pari a € 3.000,00.**

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

2. Invio officina mobile per sostituzione pneumatici

Qualora, a seguito di rottura o foratura dei pneumatici, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se la sostituzione non fosse attuabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalla precedente garanzia **“a1.Soccorso Stradale”**.

La Società terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile **fino ad un massimo di € 550,00 per sinistro**; sono a carico dell'Assicurato i costi relativi all'acquisto di pneumatici, e agli eventuali materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni od il montaggio e la relativa manodopera.

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

3. Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

4. Rientro al domicilio – spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, **il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero**, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza tenendo a carico della Società i relativi costi **sino alla concorrenza del massimale di € 400,00 per evento**.

Il rientro sarà effettuato con aereo in classe turistica, in treno in prima classe o con auto a noleggio **per un periodo massimo di due giorni**. L'erogazione della prestazione di noleggio è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato**.

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico della Società le spese di pernottamento **fino a 2 giorni, con il limite massimo di € 100,00 al giorno per persona e per evento**.

5. Viaggio per il recupero del veicolo

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico della Società, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata, ferroviario di prima classe o aereo di classe turistica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

6. Organizzazione trasporto del veicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato stesso, **restando a carico di quest'ultimo tutti i relativi costi**. La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato un preventivo per le spese di trasporto e procederà all'organizzazione della prestazione solo dopo l'accettazione di detto preventivo da parte dell'Assicurato.

7. Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza**. Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno dei trasportati sul veicolo assicurato è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione di un autista segnalato dall'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di sola andata, per consentirgli di recarsi sul posto e ricondurre il veicolo in Italia o proseguire il viaggio sino a destinazione. La Società tiene a proprio carico il costo del biglietto di viaggio per l'autista, **mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali**.

8. Informazioni telefoniche

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire telefonicamente informazioni su indirizzi e recapiti telefonici delle reti di vendita e assistenza in Italia delle principali case automobilistiche produttrici di automezzi pesanti. Inoltre, qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulla reperibilità ed eventuale disponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione del veicolo, la centrale operativa provvede a ricercare, in Italia, un officina o un autoricambista che sia in possesso del pezzo richiesto e a comunicarlo all'Assicurato.

SEZIONE B - ASSISTENZA ALL'ESTERO

b1. Invio pezzi di ricambio

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico della Società le spese di ricerca e di invio a destinazione **fino ad un massimo di € 800,00 per sinistro**. **Restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio**.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b2. Anticipo di cauzione penale

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b3. Anticipo spese di prima necessità

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero, nel caso in cui l'Assicurato debba sostenere delle spese e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per sinistro**. **Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

b4. Abbandono legale

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro ne giustifichi l'abbandono, la Centrale Operativa organizza, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto, tenendo a carico della Società i relativi costi amministrativi ed organizzativi, oltre a quelli di demolizione, **fino ad un importo massimo di € 800,00**.

SEZIONE C - ASSISTENZA SANITARIA PER INFORTUNIO CONSEGUENTE A INCIDENTE STRADALE

PERSONE ASSICURATE

Le prestazioni riportate nella presente sezione sono erogate in favore del conducente e degli eventuali trasportati del veicolo assicurato che, a seguito di incidente stradale, abbiano subito un infortunio.

c1. Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, la Società garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite fino a € 200,00 per evento. Per la richiesta di rimborso l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.

c2. Rimpatrio/rientro sanitario

Qualora, le condizioni dell'Assicurato, accertate dalla Guardia Medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio in Italia o al domicilio stesso, la Centrale Operativa organizza, tenendo a carico della Società i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo dalla propria Guardia Medica:

- aereo sanitario con équipe medica;
- aereo di linea in classe turistica con eventuale barella;
- ambulanza;
- treno (se necessario in vagone letto);
- ogni altro mezzo ritenuto opportuno ed adeguato.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale o per i rimpatri dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.

c3. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

c4. Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

In caso di ricovero superiore a 7 giorni o di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe turistica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico della Società fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.

In caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico della Società, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione. In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese della Società.

Validità territoriale: Estero (Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino escluse).

Articolo 4 – Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;
- terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;
- dolo dell'Assicurato;
- abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;
- suicidio o tentato suicidio.

Sono inoltre escluse:

- le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;
- le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali imponessero un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Articolo 5 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- | | |
|---|-------------------|
| ▪ Linea Verde | 800 68 68 68 |
| ▪ Telefono (anche per chiamate dall'estero) | +39 02 26 609 133 |
| ▪ Fax | +39 02 70 630 091 |

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

“ASSISTENZA AUTOCARRI PLUS”

Per veicoli commerciali:

- di peso complessivo a pieno carico superiore a 35 q.li e fino a 190 q.li
- di peso complessivo a pieno carico superiore a 190 q.li e fino a 440 q.li

DEFINIZIONI

CENTRALE OPERATIVA:	la struttura organizzativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l. che, in conformità al Regolamento ISVAP nr. 12 del 9 gennaio 2008, provvede 24 ore su 24 tutto l'anno, al contatto telefonico con l'Assicurato, organizza ed eroga le prestazioni di assistenza previste in polizza.
ASSICURATO:	il conducente del veicolo nonché i trasportati a titolo gratuito a bordo del veicolo.
SINISTRO:	il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
GUASTO:	il danno subito dal veicolo assicurato in conseguenza di usura, rottura o difetto, mancato funzionamento di sue parti, tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
IMPOSSIBILITA' DI UTILIZZO:	immobilizzo del veicolo per avaria agli organi meccanici, elettrici, elettronici o per danni alla carrozzeria.
INCENDIO:	la combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi.
INCIDENTE STRADALE:	il sinistro avvenuto in occasione di circolazione stradale e dovuto a caso fortuito, imperizia, negligenza, inosservanza di norme e regolamenti, conseguente ad urto con ostacoli fissi o con altri veicoli, che provochi danni al veicolo assicurato tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.
INFORTUNIO:	evento dovuto a causa fortuita violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, le quali abbiano per conseguenza la morte, una Invalidità Permanente o una Inabilità Temporanea.
FURTO:	il reato, previsto dall'Art. 624 del Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri.
VEICOLO:	veicolo commerciale destinato al trasporto di cose, avente peso complessivo a pieno carico superiore a 3.500 Kg e fino a 44.000 Kg.

Articolo 1 – Oggetto dell'assicurazione

La Centrale Operativa in caso d'impossibilità di utilizzo del veicolo assicurato dovuto a:

- incidente stradale;
- guasto;
- incendio, esplosione o scoppio;
- tentato furto, furto parziale o furto totale con ritrovamento;
- rottura o foratura pneumatici

fornisce le prestazioni di assistenza con le modalità ed i termini indicati ai punti che seguono.

In caso di sinistro che coinvolga un rimorchio trainato a norma di legge dal veicolo indicato in polizza, le prestazioni riguardanti il veicolo riguardano anche il rimorchio, a condizione che esso sia regolarmente assicurato ed immatricolato in Italia.

In nessun caso l'Impresa terrà a proprio carico un costo superiore alla somma massima prevista da ciascuna prestazione nei punti che seguono.

Articolo 2 - Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Croazia, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Restano in ogni caso esclusi i paesi che, pur rientrando nell'ambito di validità della polizza, al momento della partenza per il viaggio risultano sottoposti a embargo (totale o parziale) oppure a provvedimenti sanzionatori da parte dell'ONU e/o UE. L'elenco di tali paesi è disponibile anche sul sito www.allianz-global-assistance.it/corporate/Prodotti/avvertenze.

Articolo 3 – Esclusioni comuni a tutte le garanzie

Sono esclusi dall'assicurazione ogni indennizzo, prestazione, conseguenza e/o evento derivante da:

- danni diretti o indiretti causati da, accaduti attraverso o in conseguenza di guerre, invasioni, azioni di nemici stranieri, ostilità (sia in caso di guerra dichiarata o no), guerra civile, ribellioni, rivoluzioni, insurrezioni, ammutinamento, legge marziale, potere militare o usurpato o tentativo di usurpazione di potere;**
- atti di sabotaggio, rapine e/o attentati, confisca, nazionalizzazione, sequestro, disposizioni restrittive, detenzione, appropriazione, requisizione per proprio titolo od uso da parte o su ordine di qualsiasi Governo (sia esso civile, militare o “de facto”) o altra autorità nazionale o locale;**
- scioperi, tumulti, sommosse civili, agitazioni di lavoratori, movimenti di piazza, manifestazioni turbolente o violente, scontri con la polizia, risse;**
- danni direttamente o indirettamente causati da, o derivati da, atti di terrorismo, intendendosi per atto di terrorismo un qualsivoglia atto che includa ma non limiti l'uso della forza o violenza e/o minaccia da parte di qualsiasi persona o gruppo/i di persone che agiscano da sola o dietro o in collegamento con qualsiasi organizzatore o governo, commesso per propositi politici, religiosi, ideologici o simili**

compresa l'intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o procurare allarme all'opinione pubblica e/o nella collettività o in parte di essa;

- e) esplosioni nucleari e, anche solo parzialmente, radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari o da armamenti nucleari, o derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o da proprietà radioattive, tossiche, esplosive, o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o sue componenti;
- f) materiali, sostanze, composti biologici e/o chimici, utilizzati allo scopo di recare danno alla vita umana o di diffondere il panico;
- g) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura;
- h) inquinamento di qualsiasi natura, infiltrazioni, contaminazioni dell'aria, dell'acqua, del suolo, del sottosuolo, o qualsiasi danno ambientale;
- i) organizzazione diretta o, comunque, senza la preventiva autorizzazione della Centrale Operativa di tutte le prestazioni di assistenza previste;
- j) dolo o colpa grave dell'Assicurato o di persone delle quali deve rispondere;
- k) abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- l) un viaggio intrapreso verso un territorio ove sia operativo un divieto o una limitazione (anche temporanei) emessi da un'Autorità pubblica competente;
- m) atti illegali posti in essere dall'Assicurato o sua contravvenzione a norme o proibizioni di qualsiasi governo;
- n) infermità mentali, schizofrenia, forme maniacodepressive, psicosi, depressione maggiore in fase acuta;
- o) suicidio o tentativo di suicidio;
- p) epidemie e pandemie.

Le garanzie, inoltre, non sono operative in caso di:

- a) conducente non in possesso della prescritta e valida patente di guida e/o documenti di abilitazione/qualificazione diversi dalla patente;
- b) veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;
- c) veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione;
- d) trasporto di persone, se non avviene in conformità alle disposizioni vigenti o alle indicazioni della carta di circolazione;
- e) inosservanza degli obblighi del Nuovo Codice della Strada;
- f) fatti derivanti da partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali.

Sono inoltre esclusi i veicoli adibiti a:

- a) trasporto di persone;
- b) trasporto merci pericolose, secondo quanto indicato nell'accordo europeo ADR in base alla Legge del 12 agosto 1962 n. 1839;
- c) locazione senza conducente;
- d) servizio di noleggio con conducente;
- e) servizio di linea per trasporto di cose, ai sensi della Legge 20 giugno 1935, n. 1349;
- f) servizio di piazza per trasporto di cose per conto di terzi, ai sensi della Legge 20 giugno 1935, n. 1349.

Articolo 4 – Disposizioni e limitazioni comuni a tutte le garanzie

- a) La Centrale Operativa non riconosce rimborsi senza il preventivo contatto ed autorizzazione da parte della stessa.
- b) La Centrale Operativa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute in seguito all'effettuazione di prestazioni di assistenza che si accertino non essere dovute in base a quanto previsto dal contratto o dalla legge.
- c) La Centrale Operativa potrà richiedere all'Assicurato di inviare la fattura che comprovi le effettive ore di manodopera dichiarate.
- d) Nei casi in cui l'Assicurato benefici di prestazioni di assistenza analoghe e richieda l'intervento di un'altra Compagnia di Assicurazioni, le prestazioni previste dalla presente copertura sono operanti esclusivamente quale rimborso degli eventuali maggiori costi a lui addebitati dalla Compagnia di Assicurazione che ha erogato direttamente la prestazione.
- e) In ogni caso, i costi verranno risarciti complessivamente una volta sola.
- f) La Centrale Operativa non è tenuta a pagare indennizzi in sostituzione delle garanzie di assistenza dovute.
- g) La Centrale Operativa tiene a proprio carico il costo delle prestazioni fino al capitale stabilito nelle singole garanzie. Eventuali eccedenze rispetto al massimale restano a carico dell'Assicurato.

La Centrale Operativa non potrà essere ritenuta responsabile di:

- h) ritardi od impedimenti nell'esecuzione dei servizi convenuti dovuti a cause di forza maggiore od a disposizioni delle Autorità locali;
- i) errori dovuti ad inesatte comunicazioni ricevute dall'Assicurato.

La messa a disposizione di un biglietto di viaggio si intende prestata con:

- aereo di linea (classe economica);
- treno (prima classe).

Articolo 5 – Prestazioni e garanzie

Sezione A – assistenza alla mobilità

a.1 Soccorso stradale

La Centrale Operativa in caso di sinistro provvede all'invio di un mezzo di soccorso per il traino sino alla propria officina convenzionata più vicina o sino all'officina autorizzata della casa costruttrice del veicolo assicurato più vicina, tenendo a carico della Impresa i relativi costi, **fino ad un massimo di € 1.000,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza di costo resta a carico dell'Assicurato.

Ove l'Assicurato desideri il traino presso una diversa destinazione, dovrà sostenere in proprio l'eventuale maggior costo. Tale importo verrà preventivamente comunicato dalla Centrale Operativa, compatibilmente con i tempi e la tipologia di intervento richiesto.

In caso di sinistro avvenuto in autostrada, qualora l'Assicurato attivi il soccorso stradale tramite le apposite colonnine, dovrà farsi identificare dal soccorritore come Assicurato Allianz Global Assistance al fine di ottenere la prestazione con pagamento diretto. In caso contrario i costi verranno sostenuti dall'Assicurato e successivamente rimborsati.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il traino quando il veicolo subisce il sinistro durante la circolazione al di fuori della rete stradale pubblica o di aree ad essa equivalenti. Sono comunque escluse le spese relative all'intervento di mezzi eccezionali.

a.2 Recupero fuori strada

Qualora in caso di sinistro, il veicolo sia fuoriuscito dalla sede stradale e risulti danneggiato in modo tale da non potervi ritornare autonomamente, la Centrale Operativa invia direttamente all'Assicurato i mezzi di soccorso necessari per riportare il veicolo danneggiato nell'ambito della sede stradale, tenendo a proprio carico il relativo costo fino ad un **massimo di € 1.500,00 per sinistro.**

L'eventuale eccedenza rimane a carico dell'Assicurato.

Qualora l'Assicurato non abbia potuto contattare la Centrale Operativa per oggettiva e comprovata impossibilità, la stessa fornirà successivamente specifiche istruzioni per il rimborso.

Sono a carico dell'Assicurato le spese per il recupero qualora il veicolo abbia subito l'incidente durante la circolazione al di fuori della sede stradale pubblica o di aree ad esse equiparate (percorsi fuoristrada).

a.3 Invio officina mobile

Validità territoriale: Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Qualora in caso di sinistro, il veicolo non fosse in condizioni di muoversi autonomamente, la Centrale Operativa, valutata la possibilità di effettuare la riparazione sul posto ed accertata la disponibilità in zona, provvederà ad inviare sul luogo del sinistro un'officina mobile. Se la riparazione non fosse attuabile sul posto, la Centrale Operativa organizzerà il traino del veicolo come previsto dalle precedenti garanzie "a1. Soccorso Stradale".

L'Impresa terrà a proprio carico il costo dell'intervento dell'officina mobile.

Sono a carico dell'Assicurato i costi relativi all'acquisto di pneumatici, gli eventuali materiali d'impiego utilizzati per effettuare le riparazioni o il montaggio e la relativa manodopera.

a.4 Prenotazione alberghiera

A seguito di traino del veicolo danneggiato organizzato dalla Centrale Operativa, quest'ultima in caso di necessità organizza, su richiesta dell'Assicurato, il pernottamento presso un albergo in loco del conducente e degli eventuali trasportati a bordo del veicolo assicurato. **Sono a carico dell'Assicurato le spese alberghiere.**

a.5 Rientro al domicilio – spese di soggiorno

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni che comportino un immobilizzo di durata pari a 24 ore in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino oppure 36 ore all'estero, certificato dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa.

Beneficiari della prestazione sono il conducente e gli eventuali trasportati del veicolo assicurato.

La Centrale Operativa organizza il rientro dell'Assicurato e degli eventuali altri trasportati alla propria residenza tenendo a carico dell'Impresa i relativi costi fino ad un **massimo di € 400,00 per sinistro.**

Il rientro sarà effettuato con aereo in classe turistica, in treno in prima classe o con auto a noleggio per un **periodo massimo di due giorni.** L'erogazione della prestazione di noleggio è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta l'autovettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

In alternativa a quanto precede, la Centrale Operativa organizza il soggiorno dell'Assicurato e dei passeggeri in un albergo in loco, tenendo a carico dell'Impresa le spese di pernottamento fino ad un **massimo di 2 giorni, con il limite massimo di € 100,00 al giorno per persona e per evento.**

a.6 Viaggio per il recupero del veicolo

La garanzia opera qualora, a seguito di traino erogato dalla Centrale Operativa, il veicolo richieda riparazioni di **durata pari o superiore a 32 ore di manodopera**, certificata in base ai tempi ufficiali delle case costruttrici, dal responsabile dell'autofficina o dal soccorritore stradale, mediante contatto con la Centrale Operativa. Per manodopera si intende il tempo necessario alla riparazione del veicolo ad esclusione dei tempi di attesa dei pezzi di ricambio e di quant'altro non sia di pertinenza diretta alla riparazione.

La Centrale Operativa, con costi a carico dell'Impresa, mette a disposizione dell'Assicurato un biglietto di andata, ferroviario di prima classe o aereo di classe economica, per consentirgli di recuperare il mezzo dopo la riparazione.

a.7 Organizzazione trasporto del veicolo

Qualora a seguito di incidente stradale, incendio, esplosione o scoppio, il veicolo abbia subito danni tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, la Centrale Operativa, su richiesta dell'Assicurato, organizza il trasporto del veicolo dal luogo dell'immobilizzo al luogo, in Italia, preventivamente concordato con l'Assicurato stesso, **restando a carico di quest'ultimo tutti i relativi costi.** La Centrale Operativa fornirà all'Assicurato un preventivo per le spese di trasporto e procederà all'organizzazione della prestazione solo dopo l'accettazione di detto preventivo da parte dell'Assicurato.

a.8 Invio di un autista professionista

La garanzia opera a seguito di **infortunio conseguente ad incidente stradale avvenuto fuori dal Comune di residenza.** Se il conducente è ricoverato o impossibilitato alla guida e nessuno dei trasportati sul veicolo assicurato è in condizione di guidare, la Centrale Operativa mette a disposizione di un autista segnalato dall'Assicurato un biglietto aereo di classe economica o ferroviario di prima classe, di sola andata, per consentirgli di recarsi sul posto e ricondurre il veicolo in Italia o proseguire il viaggio sino a destinazione. L'Impresa tiene a proprio carico il costo del biglietto di viaggio per l'autista, **mentre rimangono a carico dell'Assicurato le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali.**

a.9 Informazioni telefoniche

La Centrale Operativa è a disposizione dell'Assicurato per fornire telefonicamente informazioni su indirizzi e recapiti telefonici delle reti di vendita e assistenza in Italia delle principali case automobilistiche produttrici di automezzi pesanti. Inoltre, qualora l'Assicurato necessiti di informazioni sulla reperibilità ed eventuale disponibilità di pezzi di ricambio per la riparazione del veicolo, la Centrale Operativa provvede a ricercare, in Italia, un officina o un autoricambista che sia in possesso del pezzo richiesto e a comunicarlo all'Assicurato.

Sezione B – assistenza all'estero

b1. Invio pezzi di ricambio

Validità territoriale: estero

Quando l'Assicurato in viaggio all'estero necessiti, per le riparazioni del veicolo, di pezzi di ricambio indispensabili al suo funzionamento ed irrimediabili sul luogo, la Centrale Operativa provvede ad organizzare l'invio dei pezzi necessari con il mezzo più rapido, in conformità alle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare. In caso di spedizione aerea i pezzi di ricambio saranno recapitati al più vicino aeroporto internazionale. Sono a carico dell'Impresa le spese di ricerca e di invio a destinazione fino ad un **massimo di € 800,00 per sinistro. Restano a carico dell'Assicurato, che dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso degli stessi, i costi dei pezzi di ricambio.**

b2. Anticipo di cauzione penale

Validità territoriale: estero

A seguito di incidente stradale avvenuto all'estero, quando le Autorità locali dispongano il fermo del conducente del veicolo assicurato, la Centrale Operativa provvede ad anticipare in nome e per conto dell'Assicurato la **cauzione fino all'importo massimo di € 6.000,00 per sinistro**, al fine di ottenere la libertà provvisoria dell'Assicurato stesso.

La stessa somma potrà essere anticipata anche quando le Autorità locali dispongano una cauzione civile o amministrativa che comporti il blocco del veicolo o l'impossibilità di ripartire per l'Assicurato, pur senza procedere al fermo.

Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.

b3. Anticipo spese di prima necessità

Validità territoriale: estero

Qualora a seguito di sinistro avvenuto all'estero, nel caso in cui l'Assicurato debba sostenere delle spese e non gli sia possibile provvedere direttamente e immediatamente, la Centrale Operativa provvede ad effettuare il pagamento sul posto, per conto dell'Assicurato, di fatture **fino ad un importo massimo di € 3.000,00 per sinistro. Per usufruire della prestazione l'Assicurato dovrà fornire adeguata garanzia di rimborso della somma anticipata.**

b4. Abbandono legale

Qualora il valore commerciale del veicolo a seguito del sinistro ne giustifichi l'abbandono, la Centrale Operativa organizza, in accordo con l'Assicurato, l'abbandono legale sul posto, tenendo a carico dell' Impresa i relativi costi amministrativi ed organizzativi, oltre a quelli di demolizione, **fino ad un importo massimo di € 800,00 per sinistro.**

Sezione C – assistenza sanitaria per infortunio conseguente ad incidente stradale

c1. Rimborso spese di emergenza

Qualora l'Assicurato necessiti di ricovero ospedaliero e/o cure mediche di prima necessità, l'Impresa garantisce il rimborso delle spese di ambulanza e pronto soccorso per la cura delle lesioni subite **fino a € 200,00 per sinistro.** Per la richiesta di rimborso **l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la documentazione comprovante il sinistro e le spese sostenute.**

c2. Rientro sanitario

Validità territoriale: Italia

Quando:

- le condizioni dell'Assicurato in viaggio in Italia, accertate dal Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato vicino al proprio domicilio o al domicilio stesso,

oppure

- l'Assicurato - in seguito a dimissione ospedaliera - debba essere trasportato al proprio domicilio,

La Centrale Operativa organizza - tenendo a proprio carico i relativi costi - il trasporto dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo:

- ambulanza;

- treno (se necessario vagone letto);

- aereo di linea con eventuale barella;

- aereo sanitario;

- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. **La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.**

c3. Rimpatrio sanitario

Quando le condizioni dell'Assicurato in viaggio all'estero, accertate dal Servizio di assistenza medica di La Centrale Operativa in accordo con il medico curante sul posto, richiedano il suo trasporto in un centro ospedaliero attrezzato in Italia o al proprio domicilio, la Centrale Operativa organizza, tenendo a proprio carico i relativi costi, il trasporto dell'Assicurato con il mezzo che il Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa giudica più idoneo.

Il trasporto può avvenire solo se organizzato dal Servizio di assistenza medica della Centrale Operativa che prende in considerazione, tenendo presente le esigenze di ordine medico, la scelta del mezzo di trasporto più idoneo:

- aereo sanitario con équipe medica;

- aereo di linea in classe economica con eventuale barella;

- autoambulanza;

- treno (se necessario vagone letto);

- ogni altro mezzo ritenuto opportuno.

Se necessario, l'Assicurato sarà accompagnato da personale medico od infermieristico. **L'aereo sanitario potrà essere utilizzato esclusivamente per i trasporti effettuati a livello continentale in tutto il Mondo o per i rimpatri verso l'Italia dai Paesi che si affacciano sul bacino del Mediterraneo.**

La Centrale Operativa ha la facoltà ed il diritto di richiedere, all'Assicurato, l'eventuale biglietto di viaggio non utilizzato.

c4. Trasferimento ad un centro ospedaliero di alta specializzazione

Qualora l'Assicurato non fosse curabile nell'ambito delle strutture sanitarie nazionali e l'infortunio risultasse di complessità tale da richiedere, a giudizio dei medici curanti in accordo con la Guardia Medica della Centrale Operativa, il trasferimento dell'Assicurato in un centro ospedaliero di alta specializzazione, la Centrale Operativa provvede ad organizzare il trasporto sanitario dell'Assicurato con il mezzo ritenuto più idoneo e, se necessario, con accompagnamento medico ed infermieristico.

I costi del trasferimento saranno concordati preventivamente con l'Assicurato o, se questi non fosse in condizione di farlo, con chi ha potere decisionale in Sua vece.

I suddetti costi restano interamente a carico dell'Assicurato.

c5. Assistenza in caso di ricovero o decesso all'estero

Validità territoriale: estero

In caso di ricovero **superiore a 7 giorni** o di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa mette a disposizione di un parente un biglietto aereo di classe economica A/R o ferroviario di prima classe per recarsi sul posto. Provvede, inoltre, a reperire per il parente un albergo in loco, con spese di soggiorno a carico dell'Impresa **fino a 10 giorni, col limite massimo di € 80,00 al giorno.**

Inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, la Centrale Operativa provvede, con costi a carico dell'Impresa, all'adempimento di tutte le formalità sul posto, al trasporto della salma (incluse le spese del feretro, in conformità con le norme internazionali) fino al luogo di sepoltura in Italia, Repubblica di San Marino o Città del Vaticano. **Sono escluse le spese relative alla cerimonia funebre ed all'inumazione.** In alternativa, qualora l'Assicurato avesse espresso il desiderio di essere inumato sul posto, la Centrale Operativa vi provvede a spese dell'Impresa.

ISTRUZIONI PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA

Per permettere l'intervento immediato della Centrale Operativa tramite:

- **Linea Verde** **800 68 68 68**
- **Telefono (anche per chiamate dall'estero)** **+39 02 26 609 133**
- **Fax** **+39 02 70 630 091**

indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, **dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:**

Ufficio Liquidazione Sinistri Assistenza
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- **farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;**
- **comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.**

“ASSISTENZA FURTO”

Le garanzie ed i servizi di Assistenza di seguito precisati sono prestati dalla Società tramite la **Centrale Operativa di AGA Service Italia S.c.a.r.l.** con sede operativa in Via Ampère n. 30, 20131 Milano e sede legale in Piazzale Lodi 3, 20137 Milano - in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, di seguito indicata col proprio marchio commerciale “**Allianz Global Assistance**”.

Articolo 1 - Validità territoriale

L'assicurazione, salvo eventuali limitazioni indicate all'interno delle singole garanzie, vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco e di Andorra. L'assicurazione vale altresì per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali, indicate sulla Carta Verde stessa, non siano barrate.

Articolo 2 – Oggetto dell'assicurazione “Assistenza Furto”

ASSISTENZA PER FURTO DEL VEICOLO

A. AUTOVETTURA SOSTITUTIVA E TAXI PER FURTO DEL VEICOLO

La garanzia opera a seguito di furto del veicolo assicurato.

L'Assicurato può richiedere alla Centrale Operativa un'autovettura sostitutiva di cilindrata pari a 1.600 cc, messa a disposizione presso una stazione di noleggio convenzionata, **per un periodo massimo di 3 giorni di noleggio consecutivi**, a condizione che inoltri via fax copia della regolare denuncia di furto effettuata presso le Autorità competenti e che il conducente sia abilitato alla guida. L'erogazione della prestazione è subordinata alle norme dell'ordinamento giuridico del Paese presso cui viene richiesta la vettura nonché alle condizioni generali di contratto poste dalle Società di autonoleggio presenti sul luogo. **Le spese vive quali carburante o pedaggi autostradali e le assicurazioni non obbligatorie per legge nonché le relative franchigie sono a carico dell'Assicurato.**

Qualora l'Assicurato desideri prolungare il periodo di noleggio potrà, contattando la Centrale Operativa, beneficiare di tariffe agevolate.

In caso di ritrovamento del veicolo rubato, l'Assicurato è tenuto a restituire entro 24 ore l'auto a noleggio.

L'Assicurato nel caso necessiti di un mezzo per recarsi a ritirare l'auto sostitutiva a sua disposizione ha diritto all'invio di un taxi od al rimborso autorizzato del costo sostenuto per lo stesso **fino al massimale complessivo di € 52,00 per evento.**

B. DISBRIGO PRATICHE FURTO

Al fine di consentire all'Assicurato l'interruzione del pagamento dei tributi relativi al veicolo e la richiesta di indennizzo per il furto del veicolo, la Centrale Operativa, in nome e per conto dell'Assicurato, tenendo a carico della Società le spese, provvede al reperimento dei documenti di Estratto Cronologico del P.R.A., Certificato di perdita di possesso ed eventuale Certificato di chiusa inchiesta penale. I certificati saranno trasmessi all'indirizzo indicato dall'Assicurato entro i successivi 60 giorni.

Per attivare la prestazione, l'Assicurato dovrà fornire alla Centrale Operativa la seguente documentazione:

- **denuncia di furto in originale e copia conforme (che indichi anche l'eventuale sottrazione dei documenti del veicolo rubato) o, in caso di furto avvenuto all'estero, rappresentazione della denuncia di furto alle Autorità Giudiziarie Italiane;**
- **documenti del proprio veicolo (libretto d'immatricolazione, foglio complementare, certificato di proprietà) se non rubati;**
- **delega dell'Assicurato che autorizzi Allianz Global Assistance a richiedere i documenti;**
- **copia di un documento d'identità fronte-retro del proprietario o della persona che ha presentato denuncia alla Pubblica Autorità.**

Articolo 3 – Delimitazioni e precisazioni relative a tutte le prestazioni

L'Assicurato libera dal segreto professionale, relativamente agli eventi formanti oggetto di questo servizio, i medici che lo hanno visitato o curato dopo o anche prima dell'evento.

Sono escluse prestazioni richieste in dipendenza di:

- **guerre, scioperi, rivoluzioni, sommosse o movimenti popolari;**
- **terremoti, tsunami o fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturali;**
- **dolo dell'Assicurato;**
- **abuso di alcolici e psicofarmaci e l'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;**
- **fenomeni di trasmutazione dell'atomo o radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;**
- **patologie neuropsichiatriche, nervose e mentali;**
- **suicidio o tentato suicidio.**

Sono inoltre escluse:

- **le spese di ricerca in montagna, in mare o nei deserti;**
- **le prestazioni in quei Paesi che si trovassero in stato di belligeranza e nei casi in cui le autorità locali impongano un divieto o rendano impossibile l'intervento di assistenza.**

Le prestazioni sono fornite per la durata contrattuale e secondo quanto previsto nelle singole garanzie; all'estero esclusivamente per soggiorni non superiori a 60 giorni consecutivi.

Articolo 4 – Istruzioni per la richiesta di assistenza

Per permettere l'intervento immediato l'Assicurato deve comunicare alla Centrale Operativa tramite:

- Linea Verde 800 68 68 68
- Telefono (anche per chiamate dall'estero) +39 02 26 609 133
- Fax +39 02 70 630 091

Indicando con precisione:

- tipo di Assistenza di cui necessita;
- nome, cognome e targa del veicolo;
- indirizzo e luogo da cui chiama;
- eventuale recapito telefonico.

La richiesta di rimborso delle spese sostenute, sempreché autorizzate dalla Centrale Operativa, dovrà essere inoltrata accompagnata dai documenti giustificativi in originale a:

Ufficio Liquidazione Sinistri
AGA Service Italia S.c.a.r.l.
Piazzale Lodi 3
20137 MILANO (MI)

Le spese sostenute e non preventivamente autorizzate dalla Centrale Operativa non saranno rimborsate.

Inoltre l'Assicurato dovrà:

- farsi rilasciare dall'operatore che ha risposto alla sua richiesta di Assistenza il numero di autorizzazione necessario per ogni eventuale rimborso successivo;
- comunicare, insieme alla documentazione del danno, il proprio codice IBAN (riferimenti bancari) e Codice Fiscale.

INFORTUNI

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione

L'assicurazione è prestata per gli infortuni che determinino la morte o un'invalità permanente del conducente, verificatisi in occasione della guida del veicolo, dal momento in cui il conducente sale a bordo al momento in cui ne è disceso.

La garanzia vale anche per gli infortuni subiti in caso di fermata del veicolo, durante le operazioni necessarie per la ripresa della marcia.

Sono compresi:

- gli infortuni sofferti in conseguenza di malore o in stato di incoscienza, sempreché non determinati da abuso di alcolici, di psicofarmaci oppure da uso di stupefacenti o di allucinogeni;
- gli infortuni subiti a causa di imperizia, imprudenza o negligenza anche gravi;
- gli infortuni conseguenti ad atti compiuti per dovere di solidarietà umana o per legittima difesa, nonché quelli sofferti dall'Assicurato in conseguenza di tumulti popolari, aggressioni o atti violenti, anche se imputabili a movente politico, sociale o sindacale, sempreché egli vi resti coinvolto involontariamente;
- le lesioni riportate in conseguenza della inspirazione di gas o vapori;
- l'annegamento a seguito di incidente;
- gli infortuni derivanti da influenze termiche od atmosferiche, nonché quelli dovuti all'azione del fulmine;
- gli infortuni derivanti dalla caduta di rocce, pietre, alberi e simili, nonché da valanghe e/o slavine.

Articolo 2 – Validità dell'assicurazione

L'assicurazione è valida sempreché:

- il conducente sia abilitato secondo le disposizioni in vigore;
- vengano osservate le disposizioni di legge concernenti l'obbligo della cintura di sicurezza e del casco protettivo.

Articolo 3 – Esclusioni

Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni:

- derivanti da atti di guerra, insurrezioni, movimenti tellurici, eruzioni vulcaniche ed inondazioni;
- che siano conseguenza diretta di trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- subiti durante una gara di velocità non autorizzata ai sensi dell'art. 9 del codice della strada, qualora al conducente siano state applicate in via definitiva le sanzioni previste dall'art. 141, comma 9 di detto codice;
- subiti in conseguenza della partecipazione a gare e competizioni sportive, relative prove ufficiali nonché alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara, salvo si tratti di gare automobilistiche di regolarità pura;
- sofferti dall'assicurato per effetto di sua ubriachezza o sotto influenza di sostanze stupefacenti;
- sofferti in conseguenza di proprie azioni delittuose o di partecipazione ad imprese temerarie.

Sono inoltre esclusi:

- gli infarti da qualsiasi causa determinati;
- le ernie di qualsiasi tipo da qualunque causa determinate;
- le lesioni muscolari determinate da sforzi in genere;
- le rotture sottocutanee dei tendini;
- le manifestazioni morbose causate da fatti emotivi.

Articolo 4 – Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia, a favore dell'assicurato o dei suoi aventi diritto, all'azione di surrogazione che le compete in base all'art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.

Articolo 5 – Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La presente assicurazione è sottoscritta tra le parti in aggiunta e, in ogni caso, indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito da leggi vigenti o future.

Articolo 6 – Indennità giornaliera da ricovero

In caso di ricovero in Istituto di Cura (pubblico o privato) conseguente ad infortunio indennizzabile secondo le condizioni di polizza, l'Impresa corrisponde all'assicurato l'importo contrattualmente pattuito ed indicato in polizza, a partire dal quarto giorno di degenza che comporti pernottamento. L'Impresa effettua il pagamento a cura ultimata e su presentazione in originale di regolare attestato di degenza.

La prestazione viene riconosciuta, indipendentemente dal numero di ricoveri, fino ad un massimo di trecento giorni per anno assicurativo.

In caso di ricovero in Day Hospital, la garanzia è prestata solo in caso di intervento chirurgico, con il massimo di 15 giorni per ciclo di cura, compreso il giorno dell'intervento stesso.

Articolo 7 – Denuncia del sinistro

La denuncia dell'infortunio deve essere accompagnata da certificato medico.

L'assicurato è tenuto a ricorrere alle cure di un medico, seguirne le prescrizioni ed inviare i relativi certificati medici. In caso di ricovero ospedaliero, a richiesta dell'Impresa, dovranno essere messe a disposizione della stessa le cartelle cliniche e/o ogni altra documentazione inerente al ricovero.

Quando l'infortunio abbia provocato la morte dell'assicurato o quando questa sia sopravvenuta durante il periodo di cura, l'Impresa deve esserne immediatamente informata.

L'assicurato, i suoi familiari od aventi diritto, sono tenuti a consentire la visita dei medici dell'Impresa, nonché le eventuali indagini od accertamenti che dovessero risultare necessari. A tale scopo l'assicurato scioglie dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato e curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'assicurato.

Articolo 8 – Prestazione per il caso morte

Se l'infortunio ha per conseguenza la morte dell'assicurato e questa si verifichi entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida la somma assicurata per il caso di morte agli eredi in parti uguali.

Articolo 9 – Prestazione per il caso di Invalidità Permanente

1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'INVALIDITA'

La società corrisponde l'indennizzo per le conseguenze dirette ed esclusive dell'infortunio indipendenti da condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute. Se l'invalidità permanente si verifichi, anche successivamente alla scadenza della polizza, ma entro due anni dal giorno nel quale è avvenuto l'infortunio, la Società liquida un indennizzo calcolato sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità effettivamente riportata, secondo le percentuali indicate nella sottoriportata tabella.

Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suddetta tabella, quest'ultima viene comunque utilizzata come riferimento e l'indennizzo è calcolato tenendo conto della misura in cui è diminuita per sempre la capacità generica dell'Assicurato di svolgere un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla sua professione.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali sopra indicate sono diminuite tenendo conto del grado di invalidità preesistente. Per l'Assicurato mancino, le percentuali relative all'arto superiore destro varranno per l'arto superiore sinistro e viceversa.

Per la valutazione delle menomazioni visive ed uditive si procederà alla quantificazione del grado di invalidità permanente tenendo conto dell'eventuale possibilità di applicazione di presidi correttivi.

Nel caso in cui l'infortunio determini menomazioni a più di uno dei distretti anatomici e/o articolari di un singolo arto, si procederà alla valutazione sommando le singole percentuali fino a raggiungere al massimo il valore corrispondente alla perdita anatomica totale dell'arto stesso.

La perdita totale o parziale, anatomico-funzionale di più organi o arti, comporta l'applicazione di una percentuale di invalidità pari alla somma delle singole percentuali calcolate per ciascuna lesione, fino a raggiungere al massimo il valore del 100%.

2. CRITERI DI LIQUIDAZIONE

In caso di sinistro, l'indennità per invalidità permanente verrà corrisposta in base alle seguenti disposizioni:

- Per la guida di **autoveicoli** ad uso privato, l'indennizzo verrà calcolato sul capitale assicurato in base alle percentuali che seguono:

% da invalidità permanente	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
% da liquidare	0	0	0	1	2	3	4	5	6	7	9	11	13	14	15	16	17	18	19	20	22	24	26	28	30	32
% da invalidità permanente	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	e oltre		
% da liquidare	34	36	38	40	42	44	46	48	50	63	66	69	72	75	78	81	84	87	90	93	96	99	100			

- Per la guida di **ciclomotori**, la franchigia sarà modulata assorbibile secondo la seguente tabella:

% da invalidità permanente	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55
% da liquidare	12	14	16	18	20	23	26	29	32	35	38	41	44	47	50	53	56	59	62	65
% da invalidità permanente	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	>=66									
% da liquidare	68	71	74	77	80	85	88	91	94	97	100									

- Per la guida di **tutti gli altri autoveicoli**:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 3% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 3% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;

- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

- Per la guida di **motoveicoli**, con detrazione delle seguenti percentuali di franchigia assoluta:

- sul capitale assicurato fino a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 5% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 5% della totale, l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite;

- sull'eventuale parte di capitale assicurato superiore a € 104.000 non si corrisponderà alcun indennizzo quando l'invalidità permanente sia di grado pari o inferiore al 10% dell'invalidità totale; se invece essa risulterà superiore al 10% della totale l'indennità verrà corrisposta in base alla percentuale eccedente tale limite.

3. PRECISAZIONI SULL'INDENNIZZO

Se l'assicurato già indennizzato per invalidità permanente muore entro due anni dal giorno in cui si è verificato l'infortunio ed in conseguenza di questo, la Società versa agli eredi la differenza tra l'indennizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte.

Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non è trasmissibile agli eredi; tuttavia, se l'assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'indennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, la Società paga agli eredi l'importo liquidato od offerto.

Articolo 10 – Pagamento dell'indennizzo

La Società effettua il pagamento dell'indennizzo entro trenta giorni dal raggiungimento dell'accordo fra le parti sull'ammontare del danno, ricevuta la necessaria documentazione.

Tabella per la liquidazione dell'indennità di invalidità permanente

L'indennità per invalidità permanente parziale - fermi i criteri di franchigia operanti - verrà calcolata sulla somma assicurata per invalidità permanente totale, in proporzione al grado di invalidità che va accertato facendo riferimento ai valori sotto elencati.

Perdita totale, anatomica o funzionale, di:	Destro %	%	Sinistro %
un arto superiore	70		60
una mano o un avambraccio	60		50
un pollice	18		16
un indice	14		12
un medio	8		6
un anulare	8		6
un mignolo	12		10
una falange ungueale del pollice	9		8
una falange di altro dito della mano	1/3 del dito		
anchilosi della scapolo-omerale con arto in posizione favorevole, ma con immobilità della scapola	25		20
anchilosi del gomito in angolazione compresa fra 120° e 70° con pronosupinazione libera	20		15
anchilosi del polso in estensione rettilinea (con pronosupinazione libera)	10		8
paralisi completa del nervo radiale	35		30
paralisi completa del nervo ulnare	20		17
amputazione di un arto inferiore:			
- al di sopra della metà della coscia		70	
- al di sotto della metà della coscia ma al di sopra del ginocchio		60	
- al di sotto del ginocchio, ma al di sopra del terzo medio di gamba		50	
amputazione di un piede		40	
amputazione di ambedue i piedi		100	
amputazione di un alluce		5	
amputazione di un altro dito del piede		1	
amputazione della falange ungueale dell'alluce		2,5	
anchilosi dell'anca in posizione favorevole		35	
anchilosi del ginocchio in estensione		25	
anchilosi della tibio-tarsica ad angolo retto con anchilosi della sotto-astragalica		15	
paralisi completa dello sciatico-popliteo esterno		15	
perdita totale della facoltà visiva di un occhio		25	
perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi		100	
sordità completa di un orecchio		10	
sordità completa di ambedue gli orecchi		40	
stenosi nasale assoluta monolaterale		4	
stenosi nasale assoluta bilaterale		10	
esiti di frattura scomposta di una costa		1	
esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di:			
- una vertebra cervicale		12	
- una vertebra dorsale		5	
- 12° dorsale		10	
- una vertebra lombare		10	
esiti di frattura di un metamero sacrale		3	
esiti di frattura di un metamero coccigeo con callo deforme		5	
postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo		2	
perdita anatomica di un rene		15	
perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica		8	

Per le menomazioni degli arti superiori, in caso di mancinità, le percentuali di invalidità previste per il lato destro varranno per il lato sinistro e viceversa.

TUTELA GIUDIZIARIA

Articolo 1 - Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria

L'Impresa, in relazione ai rischi assicurati, si impegna ad esperire un primo tentativo di risoluzione bonaria delle controversie occorse all'assicurato. L'Impresa altresì assicura, nei limiti del massimale convenuto di € 15.000,00 per singolo evento e sempre in relazione ai rischi assicurati, gli oneri relativi alla assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessari a tutela degli interessi dell'assicurato.

In caso l'assicurato scelga di avvalersi del patrocinio di un legale scelto fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A. il massimale convenuto, fermo il resto, verrà elevato ad € 30.000,00.

Gli oneri di cui sopra sono:

- le spese per l'intervento di un legale entro il limite massimo stabilito dalla tariffa nazionale forense;
- le spese di un perito nominato dall'Autorità adita entro i limiti dalla stessa stabiliti;

- le spese di un perito nominato dall'assicurato previo consenso dell'Impresa entro i limiti massimi stabiliti dalle tariffe degli Ordini professionali di appartenenza;
- le spese di giustizia nel processo penale ed il contributo unificato nel processo civile;
- le spese investigative per la ricerca e l'acquisizione di prove a difesa;
- le spese liquidate alla controparte in caso di soccombenza;
- le spese dovute alla controparte nel caso di transazione autorizzata dall'Impresa;
- gli oneri relativi alla registrazione di atti giudiziari entro il limite massimo di € 250,00;
- le spese attinenti l'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi.

Resta convenuto che gli oneri di cui sopra saranno corrisposti all'assicurato al netto di quanto eventualmente recuperato da terzi.

Non sono considerati oneri indennizzabili le somme, eccedenti la propria quota, corrisposte in forza del vincolo di solidarietà fra coobbligati.

Resta sempre e comunque escluso il pagamento di multe, ammende, sanzioni pecuniarie comminate in via amministrativa e di sanzioni pecuniarie sostitutive di pene detentive brevi, nonché il pagamento di spese connesse all'esecuzione delle pene detentive ed alla custodia di cose.

Articolo 2 - Persone e rischi assicurati

L'assicurazione vale per gli eventi che riguardino l'uso del veicolo a motore o natante indicato in polizza, comprese le roulotte o i carrelli trainati dallo stesso e comprende le controversie sorte a seguito di evento compreso in garanzia riguardante fatti coperti dalla assicurazione "rischio statico" di roulotte e carrelli.

L'assicurazione vale per il proprietario, per il conducente autorizzato, nonché per i trasportati.

L'assicurazione vale inoltre per il proprietario del mezzo assicurato alla guida di veicoli a noleggio o autovetture di cortesia di proprietà di concessionari.

In caso di controversie tra più persone assicurate con la stessa polizza la garanzia si intende prestata a favore del proprietario del mezzo assicurato.

L'Impresa assicura le spese di cui all'*articolo "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria"*, comprendendo in garanzia:

- **l'azione, in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni a persone, a cose e animali subiti per fatto illecito di terzi;**
- l'azione in sede civile (o l'eventuale costituzione di parte civile nell'ambito di procedimenti penali), per ottenere il risarcimento di danni che derivino da sinistri stradali nei quali il proprietario del mezzo assicurato sia rimasto coinvolto come pedone;
- le controversie derivanti da contratti riguardanti il veicolo indicato in polizza **per le quali il valore di lite sia almeno di € 260,00;**
- la difesa in sede penale nei procedimenti per reati colposi in seguito ad incidenti stradali;
- il ricorso contro il provvedimento di sequestro del veicolo a motore in seguito ad incidente stradale;
- il ricorso contro il provvedimento di sospensione della patente di guida in conseguenza di eventi derivanti dalla circolazione stradale.

In caso di sinistro CARD, fermo restando l'obbligo di denuncia del sinistro, l'incarico al legale potrà essere conferito solo esaurita la procedura con l'offerta di risarcimento – ritenuta insoddisfacente dal danneggiato - o con il rifiuto da parte della Compagnia gestionaia di ammettere il danno a risarcimento.

L'infruttuoso decorso dei termini stabiliti dalla procedura CARD è equiparato al rifiuto di ammettere il danno a risarcimento.

Articolo 3 – Decorrenza della Garanzia

La garanzia opera per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità dell'assicurazione e precisamente:

- dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extracontrattuale e/o per i procedimenti penali;
- per gli altri casi, trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione.

Articolo 4 - Validità territoriale

La garanzia vale per i fatti verificatisi nei Paesi aderenti alla Unione Europea e nei Paesi per i quali è prestata l'estensione della garanzia RCA mediante Carta Verde, con esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.

Limitatamente alla copertura prevista per l'uso di veicoli a noleggio, la validità territoriale viene estesa al mondo intero, **ferma restando l'esclusione dei Paesi o zone in cui siano in atto eventi bellici o rivoluzioni.**

Articolo 5 - Esclusioni

Con riferimento ai rischi assicurati indicati nell'articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria" l'assicurazione non è prestata per:

- **le controversie derivanti da fatto doloso dell'assicurato;**
- **le controversie in materia di diritto tributario e fiscale;**
- **il ricorso e/o l'opposizione avverso le sanzioni comminate in via amministrativa;**
- **le controversie di valore inferiore a € 150,00;**
- **le controversie conseguenti a tumulti popolari, atti di vandalismo, terremoto, scioperi e serrate nonché a detenzione od impiego di sostanze radioattive.**

L'assicurazione non vale, inoltre, in caso di:

- **veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti;**
- **conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore e, nel caso di patente scaduta, solo se la stessa, dopo il sinistro, non venga rinnovata;**
- **veicolo non utilizzato secondo quanto previsto dalla carta di circolazione;**
- **veicolo non coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (art. 193 del Nuovo Codice della Strada);**
- **inosservanza degli obblighi di comportamento in caso di incidente (art. 189 del Nuovo Codice della Strada-omissione di fermata e soccorso);**
- **partecipazione da parte del conducente a gare o competizioni sportive e alle relative prove ufficiali, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;**
- **controversie non espressamente richiamate tra le voci dell'articolo 2 "Persone e rischi assicurati" della presente sezione "Sistema di coperture per la persona – Tutela Giudiziaria".**

Articolo 6 - Verificarsi del sinistro

Il sinistro si ha al verificarsi dell'evento assicurato ovvero nel momento in cui una delle parti avrebbe iniziato a violare norme di legge o di contratto.

Qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui sarebbe stato posto in essere il primo atto. Si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro:

- le vertenze promosse da o contro più persone che abbiano per oggetto domande identiche o connesse;
- le imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto;
- i fatti connessi tra loro per tempo di avvenimento o per causalità.

Articolo 7 - Modalità per la denuncia del sinistro

In caso di sinistro l'assicurato deve darne avviso scritto all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure all'Impresa entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile. L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del codice civile.

In ogni caso i sinistri avvenuti dopo la data di decorrenza della garanzia (articolo 3 "Decorrenza della garanzia") e nel periodo di validità dell'assicurazione devono essere denunciati entro sei mesi dalla cessazione del contratto.

La denuncia deve contenere la narrazione dettagliata del fatto, la data, il luogo, l'indicazione delle cause e delle conseguenze, le generalità e l'indirizzo delle persone interessate e degli eventuali testimoni.

Denunciato il sinistro, l'assicurato - alla data stessa in cui ne sia venuto in possesso e comunque non oltre il termine di 90 giorni dal sollecito scritto da parte dell'Impresa - deve fare seguito con:

- tutte le notizie ed i documenti relativi;
- ogni atto che gli sia stato notificato.

L'assicurato è comunque tenuto a fornire all'Impresa tutti gli atti, documenti ed indicazioni occorrenti per la gestione della pratica.

Articolo 8 - Gestione del sinistro

A. TENTATIVO DI COMPONIMENTO AMICHEVOLE

L'Impresa, ricevuta la denuncia di sinistro, valuta la natura e fondatezza della controversia ed effettua ogni utile tentativo di bonario componimento.

L'assicurato non può dare corso ad iniziative ed azioni, raggiungere accordi o transazioni senza il preventivo benestare dell'impresa.

B. SCELTA DEL LEGALE, DELL'ARBITRO E DEL PERITO

Qualora non sia stato possibile addivenire ad una bonaria definizione della controversia, ovvero quando la natura della vertenza escluda la possibilità di un componimento amichevole promosso dall'Impresa, l'assicurato:

1. potrà scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa;
2. potrà scegliere un legale di sua fiducia fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, **beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria.** L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito;
3. avrà comunque il diritto di rivolgersi all'Impresa per ottenere l'indicazione del nominativo di un legale, fra quelli che abbiano sottoscritto un rapporto di convenzione con Allianz S.p.A., purché esercitino nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, al quale affidare la tutela dei propri interessi **beneficiando di un massimale pari ad € 30.000,00. La procura al legale designato dovrà essere rilasciata dall'assicurato, il quale gli fornirà altresì la documentazione necessaria.** L'impresa confermerà l'incarico professionale così conferito.

Resta comunque inteso che in ogni caso in cui vi sia conflitto di interessi fra Impresa ed assicurato, quest'ultimo ha il diritto di scegliere un legale di sua fiducia tra coloro che esercitano nel circondario del Tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti, segnalandone il nominativo all'Impresa.

La normativa sopra riportata vale anche per la scelta del perito. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di scelta del legale e del perito.

A parziale deroga di quanto disposto dall'articolo 1 "Oggetto dell'assicurazione Tutela Giudiziaria" e dall'articolo 8 "Gestione del sinistro" - lettera B) punti 1, 2 e 3 - nel caso in cui si rendesse necessaria un'attività giudiziale al di fuori dei confini della giurisdizione, saranno rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata da un solo avvocato domiciliatario o corrispondente, con il limite di € 1.000,00.

L'assicurato non può raggiungere accordi con i legali e i periti in merito agli onorari agli stessi dovuti senza il preventivo consenso dell'Impresa.

L'Impresa non è responsabile della linea difensiva e dell'operato dei legali e dei periti.

DISACCORDO TRA ASSICURATO E IMPRESA

In caso di disaccordo tra l'assicurato e l'Impresa, in merito all'interpretazione del contratto e/o gestione del sinistro, la decisione può essere demandata ad un arbitro designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a conoscere la controversia. L'arbitro provvede secondo equità. L'impresa avvertirà l'assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.

Le spese arbitrali saranno così ripartite:

- in caso di esito favorevole per l'assicurato rimarranno integralmente a carico dell'Impresa;
- in caso di esito favorevole per l'Impresa saranno ripartite al 50% per ciascuna delle parti.